GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 276 — 19 novembre 1880

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO

di servizio, amministrazione e disciplina pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi

(approvato col R. decreto 27 ottobre 1880, n. 5705 (Serie 2ª), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 nov. 1880, n. 272)

PARTE PRIMA.
Organizzazione del corpo.

Capo I. — *Istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.*

Art. 1. (Scopo della istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è istituito allo scopo di provvedere all'osservanza ed all'esecuzione delle leggi, ed al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, specialmente nelle grandi città.

Art. 2. (Dipendenza). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi fa parte integrante della forza pubblica: dipende dal Ministero dell'Interno, e per esso dai prefetti, dai sottoprefetti, dai questori e dagli altri ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 3. (Le guardie devono considerarsi in continuo servizio). — Le guardie e i graduati di pubblica sicurezza rivestono la qualità di agenti dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, a termini dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865 (allegato *B*).

Sieno o no comandati, essi devono considerarsi in permanente servizio per la tutela dei cittadini e della pace pubblica, per la scoperta e l'arresto dei malfattori.

Art. 4. (Non possono distrarsi dalle ordinarie funzioni). — Nessun agente di pubblica sicurezza può essere altrimenti impiegato, che per il servizio proprio del corpo cui appartiene.

Qualunque funzionario e qualunque graduato che contravvenga a tale divieto sarà passibile delle pene disciplinari, e sarà poi sempre obbligato a rifondere all'erario lo stipendio pagato agli agenti per tutte le giornate, durante le quali furono distratti dalle loro incombenze.

Capo II. — *Composizione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.*

Art. 5. (Gerarchia). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi si compone di comandanti, di marescialli, di brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza, subordinazione e rispetto.

Art. 6. (Ripartizione degli agenti). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è ripartito in compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate, la cui forza è determinata dal Ministero dell'Interno.

Art. 7. (Battaglioni e loro sede). — Le compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate di una determinata regione territoriale del Regno, costituiscono il battaglione di quella regione.

Il comando di battaglione risiede a Napoli per le provincie napoletane, meno gli Abruzzi; a Palermo per le provincie siciliane; a Roma per la provincia romana, la Sardegna, gli Abruzzi e l'Umbria; a Firenze per le provincie toscane e le Marche; a Torino per le provincie del Piemonte e di Genova; a Milano per le provincie lombardo-venete; a Bologna per l'Emilia e le Romagne.

Art. 8. (Destinazione degli agenti). — Gli agenti di pubblica sicurezza arruolati in una delle provincie assegnate alla circoscrizione di un determinato battaglione, saranno, a preferenza, destinati a prestare servizio nella circoscrizione del battaglione stesso, esclusa la provincia di loro origine o di ultimo domicilio, a meno che speciali ragioni non consiglino diversamente.

Art. 9. (Comandi). — Al comando di ogni battaglione è preposto un ispettore di pubblica sicurezza.

Al comando delle compagnie sono proposti comandanti. Il Ministero ha però facoltà di incaricare del comando delle compagnie delegati di pubblica sicurezza.

Al comando delle sezioni sono preposti marescialli; brigadieri alle brigate e sottobrigadieri alle sottobrigate.

Art. 10. (Funzionari di P. S. incaricati di un comando). — Gli ispettori preposti al comando di un battaglione e i delegati incaricati del comando di una compagnia saranno scelti dal Ministero dell'Interno fra gli ispettori e delegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza che abbiano dato prova di speciale abilità nei servizi della polizia, e che siano oltracciò dotati di fisica costituzione robusta.

Conservano il grado e lo stipendio ad essi spettante nel ruolo degli impiegati di pubblica sicurezza e concorrono coi medesimi alle promozioni, sia di merito, che di anzianità, secondo il disposto dal Regio decreto 25 marzo 1880, n. 5373 (Serie 2ª).

Art. 11. (Gratificazione ai detti funzionari). — Oltre le indennità che potessero loro spettare, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, il Ministero potrà accordare agli ispettori e delegati, di cui all'articolo precedente, una gratificazione annua, in compenso dei servizi straordinari prestati.

Art. 12. (Temporaneità del loro comando). — L'incarico dato ad un ispettore di comandante di battaglione, e ad un delegato di comandante di compagnia, è di sua natura temporaneo, e il Ministero potrà farlo cessare ogniqualvolta lo creda opportuno.

Art. 13. (Distintivo di tali funzionari). — Nell'esercizio delle loro funzioni, dinanzi al pubblico, gli ispettori comandanti di battaglione e i delegati comandanti di compagnia dovranno fregiarsi del nastro tricolore ad armacollo, prescritto dall'articolo 19 della legge 20 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica.

Art. 14. (Situazione della forza e paghe). — Lo stato della forza e le paghe del corpo sono stabiliti dall'annessa tabella n. 1.

Capo III. — *Reclutamento del corpo.*

Art. 15. (Arruolamento). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza si recluta, mediante arruolamenti volontari, fra i carabinieri congedati, i militari di prima categoria in congedo illimi-

tato e gli iscritti di seconda categoria che abbiano già subìto la istruzione militare.

In tal caso il loro servizio sarà calcolato come fatto sotto le bandiere, e finchè restano nel corpo saranno dispensati dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali essi appartengono, e saranno pure dispensati dal servizio di milizia comunale.

Art. 16. (Requisiti). — Essi devono avere i seguenti requisiti:

1. Essere cittadini o naturalizzati;
2. Non avere oltrepassato l'età di anni 35;
3. Essere di fisica costituzione sana e robusta;
4. Avere una statura non inferiore a metri 1 64;
5. Saper leggere e scrivere;
6. Essere celibi o vedovi senza prole;
7. Non avere subìto condanne criminali, nè correzionali; avere sempre tenuto una condotta onorata; non essere stati espulsi dall'esercito e da pubblici uffici, e non essere stati puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato sotto le armi.

Art. 17. (Ammissione nel corpo di individui che non prestarono antecedenti servizi militari). — Sono pure ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza i cittadini che giustificheranno:

1. Di aver compiuta l'età di anni 21 e di non avere oltrepassata quella di 33;
2. Di aver soddisfatto agli obblighi della leva;
3. Di aver gli altri requisiti specificati nell'articolo precedente.

Art. 18. (Dispensa dal requisito di statura). — Il Ministero dell'Interno potrà, in casi speciali, e quando concorrano gli altri requisiti, accordare la dispensa dalla statura prescritta, purchè però questa non sia inferiore a metri 1 62.

Art. 19. (Documenti da unirsi alla domanda). — La domanda per essere ammesso nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza dovrà essere presentata, in carta da bollo, al prefetto della provincia, sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali.

Alla domanda saranno sempre uniti:

1° L'atto di nascita;

2° Il certificato di stato libero;

3° L'atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo d'origine o da quello di ultimo domicilio, che attesti della buona condotta dell'aspirante;

4° L'estratto del casellario giudiziale;

5° La dichiarazione medica, dalla quale risulti la fisica costituzione, la statura e il perimetro toracico dell'aspirante;

6° Il certificato di saper leggere e scrivere, rilasciato dal sindaco del comune;

7° Il congedo dall'arma dei Reali carabinieri, o dall'esercito, o dal corpo delle guardie di finanza, o da quelle municipali, nel caso che l'aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio, o, in caso contrario, il certificato di aver soddisfatto agli obblighi della leva.

Gli atti e certificati da prodursi dagli aspiranti a corredo della loro domanda dovranno essere di data recente.

Art. 20. (Informazioni da assumersi). — Il prefetto farà completare i documenti mancanti; assumerà informazioni, sia a mezzo delle autorità politiche, che dall'arma dei Reali carabinieri, sulla condotta, sul carattere e sulle abitudini morigerate e laboriose dell'aspirante; farà verificare se negli atti della Questura o della Prefettura non risultino note sfavorevoli al nome del medesimo; interpellerà la Direzione generale delle gabelle e il comando degli stabilimenti militari di pena in Roma per conoscere se l'aspirante abbia appartenuto, per avventura, al corpo delle guardie di finanza o alle compagnie di disciplina; stabilirà il motivo per cui sia stato licenziato dalle guardie di finanza o da quelle municipali; e se trattisi d'individuo che abbia servito nell'arma dei Reali carabinieri o nell'esercito, si rivolgerà al comando della rispettiva legione o del reggimento per averne l'estratto matricolare.

Art. 21. (Invio delle domande al Ministero). — Se dagli atti ed informazioni assunte emerge che l'aspirante non abbia i requisiti prescritti d'idoneità e di buona condotta, e non sia il caso di provocare la dispensa, di cui all'articolo 18, quando l'aspirante non abbia la statura necessaria, il prefetto gli restituirà senz'altro la domanda coi documenti presentati.

Se invece le risultanze degli atti o delle informazioni sono favorevoli all'aspirante, il prefetto provvederà perchè sia immediatamente sottoposto alla visita di un medico militare, e se è dichiarato abile al servizio e che abbia la statura prescritta e lo sviluppo intellettuale necessario all'esercizio delle funzioni, alle quali dovrebbe essere assunto, rimetterà tutte le carte, col certificato del medico militare, al Ministero dell'Interno, perchè ne prenda cognizione.

Art. 22. (Invio dell'aspirante alla sede del battaglione). — Il Ministero dell'Interno, in esame delle carte prodotte, dichiara se anche da sua parte le trovi regolari; dopo di che il prefetto della provincia invierà l'aspirante, con foglio di accompagnamento, al prefetto di quella in cui ha sede il battaglione.

Art. 23. (Mezzi di viaggio gratuito all'aspirante). — Se l'aspirante non abbia i mezzi necessari pel viaggio, il prefetto della provincia gli rilascerà la richiesta pel trasporto in terza classe, facendo annotazione nella richiesta madre e figlia del motivo per cui viene concessa e citando la data e il numero della nota ministeriale relativa all'aspirante.

Art. 24. (Esperimento dell'aspirante). — Appena l'aspirante sia giunto alla sede del battaglione, il questore provvederà perchè sia sottoposto, a mezzo dell'ispettore comandante il battaglione, e in concorso del comandante la compagnia o di un delegato di pubblica sicurezza, ad un esperimento di lettura e di calligrafia per conoscere se, anche pel grado d'istruzione, riunisca le condizioni necessarie per un agente di pubblica sicurezza.

Art. 25. (Nomina dell'aspirante). — Sul risultato dell'esperimento sarà redatto verbale, sottoscritto dall'ispettore o dagli altri intervenuti.

Questo verbale sarà rimesso, in via gerarchica, al Ministero, e il prefetto emetterà il decreto di nomina dell'aspirante.

Art. 26. (Licenziamento dell'aspirante). — Se però nell'esperimento l'aspirante si fosse dimostrato inadatto al servizio di pubblica sicurezza, il prefetto provvederà perchè venga senz'altro rinviato in patria.

Art. 27. (Trattamento dell'aspirante). — In pendenza delle pratiche per la sua ammissione, l'aspirante che si trova presso la sede del battaglione, e che sia sprovvisto dei necessari mezzi di sussistenza, sull'ordine scritto del questore, sarà provveduto dell'alloggio e dell'ordinario in caserma.

La spesa relativa sarà prelevata dal suo stipendio, in caso di nomina; e diversamente sarà sostenuta col fondo, di cui all'articolo 159.

Art. 28. (Nomina). — Gli aspiranti che abbiano già prestato servizio nell'arma dei Reali carabinieri, o nell'esercito, o nel corpo delle guardie di finanza, saranno nominati guardie effettive; quelli invece che non abbiano precedentemente prestato alcun servizio militare saranno nominati allievi.

Art. 29. (Destinazione). — All'atto della nomina tanto le guardie effettive, che gli allievi devono, nella sede stessa del battaglione, contrarre la ferma e prestare l'atto di giuramento. Ne verrà contemporaneamente dato avviso al Ministero, coll'invio del relativo cartellino matricolare.

Gli allievi vengono quindi tantosto diretti alla Scuola d'istruzione in Roma, senza ricevere alcun oggetto di divisa, nè di piccolo corredo; le guardie effettive riceveranno invece gli oggetti

indispensabili di piccola tenuta e corredo stabiliti dalla tabella n. 2, ma non saranno completamente equipaggiate dal comando del battaglione, se non dopo ultimato il periodo di istruzione prescritto dal regolamento.

Art. 30. (Istruzione dei nuovi ammessi). — Il periodo d'istruzione, al quale dovranno assoggettarsi presso la sede del battaglione tutte le guardie di nuova nomina, non può essere maggiore di tre mesi.

L'istruzione verrà impartita secondo le norme prescritte dal capo I e II della parte II del presente regolamento, e in esito alla medesima le guardie saranno inviate a quelle compagnie, sezioni o brigate che verranno designate dal Ministero.

Art. 31. (Rinvio delle guardie di nuova nomina). — Le guardie che durante il periodo di istruzione avranno dato prova di cattiva condotta o di inettitudie al servizio saranno licenziate, senza che abbiano diritto ad alcun compenso, oltre la paga mensile che avranno percepita.

Art. 32. (Autorità che ordina il rinvio). — Il licenziamento sarà autorizzato dal Ministero dell'Interno sul rapporto del prefetto della provincia.

La cattiva condotta dovrà risultare dall'estratto matricolare delle punizioni subìte.

L'inettitudine fisica sarà comprovata mediante dichiarazione del medico militare; il difetto intellettuale sarà constatato col mezzo di circostanziato rapporto dei superiori immediati della guardia, debitamente certificato dal questore o dal prefetto.

Capo IV. — *Atto di giuramento e contrattazione di ferma.*

Art. 33. (Durata della ferma). — All'atto dell'ammissione nel corpo, tanto le guardie, che gli allievi contraggono una ferma pel servizio di anni sei, e prestano giuramento di fedeltà avanti il questore, l'ispettore comandante il battaglione, il comandante la compagnia ed un delegato, che farà le veci di segretario.

Art. 34. (Formola del giuramento). — La formola del giuramento è la seguente:

« Io . . . . giuro di essere fedele al Re ed ai suoi legit-
« timi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello
« Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene in-
« separabile del Re e della patria. »

Art. 35. (Importanza dell'atto di giuramento). — Avanti di prestare il giuramento, il questore farà conoscere alla guardia l'importanza dell'atto che compie e gli obblighi che ne derivano.

Il questore pronuncierà la formola del giuramento, che la guardia deve ripetere ad alta voce, parola per parola.

Quest'atto deve essere compiuto colla più grande dignità, stando tutti in piedi e a capo scoperto.

Se ne redige verbale da sottoscriversi da tutti gli intervenuti.

Art. 36. (Riafferma). — Ultimato il periodo della ferma contratta, i graduati e le guardie, per rimanere in servizio, devono rinnovarla di sei in sei anni.

Non saranno però ammessi alla rinnovazione della ferma se prima non risulti da apposita dichiarazione del medico militare che sono esenti da difetti o da imperfezioni fisiche, e che sono sempre in grado di prestare un utile servizio.

Art. 37. (Documenti da unirsi alla domanda di riafferma). — Non ostante il risultato favorevole della visita militare, sarà negato il beneficio della rinnovazione della ferma a quegli agenti che durante il prestato servizio non avranno mantenuto buona condotta.

Il Ministero dell'Interno deciderà sulle domande di rinnovazione di ferma, in seguito al parere del prefetto, corredato dal certificato del medico militare e dagli estratti matricolari degli agenti.

Art. 38. (Come devono redigersi gli atti relativi). — Gli originali atti di ferma e di giuramento devono essere redatti in carta da bollo, la cui spesa va a carico degli agenti, detraendola dal primo stipendio.

Art. 39. (Interruzione della ferma). — La ferma contratta può essere interrotta:

1. Per esonero dal servizio, accordato dal Ministero, in casi speciali, all'agente per motivi a lui particolari;

2. Per licenziamento, a causa di inettitudine al servizio, sia per difetti fisici, che per incapacità intellettuale o per cattiva condotta;

3. Per espulsione dal corpo.

Capo V. — *Nomine e promozioni dei graduati e delle guardie.*

Art. 40. (Autorità che dispone la nomina). — La nomina dei comandanti è fatta per decreto Reale; quella degli altri graduati del corpo è fatta per decreto del Ministero dell'Interno; quella delle guardie per decreto del prefetto.

Art. 41. (Promozione dei comandanti). — Le promozioni di classe dei comandanti di compagnia si fanno a scelta per merito. I comandanti di compagnia di terza classe saranno scelti fra i marescialli, che abbiano prestato in tale qualità un servizio di due anni almeno, che siansi distinti per servizi resi, per istruzione, capacità e buona condotta, e che abbiano superato l'esame, di cui all'articolo seguente.

Art. 42. (Promozione dei marescialli). — I marescialli non potranno essere promossi al grado superiore se prima non avranno superato un esame di idoneità avanti una Commissione istituita presso la sede di ciascun battaglione, e composta del questore presidente, dell'ispettore comandante il battaglione e di un delegato, designato di volta in volta dal prefetto della provincia.

Art. 43. (Esame di promozione pei marescialli). — L'esame è verbale e scritto:

L'esame verbale verserà sui doveri degli agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, sul modo di distribuire e comandare il servizio, sulla tenuta dei registri spettanti al corpo, e in generale sulla conoscenza teorica e pratica del presente regolamento.

L'esame scritto consisterà in una relazione sopra un fatto od avvenimento di sicurezza pubblica, e nello svolgimento di due fra le prime quattro operazioni di aritmetica.

Art. 44. (Esami scritti). — Sull'esito dell'esame la Commissione redigerà circostanziato rapporto, nel quale esprimerà il suo parere sulla attitudine al grado superiore dimostrata dal candidato. Questo rapporto, assieme all'elaborato scritto, sarà inviato al Ministero, a mezzo del prefetto della provincia.

Art. 45. (Promozione dei brigadieri). — I marescialli sono scelti fra i brigadieri che si saranno distinti per intelligenza, onestà e servizi resi alla sicurezza pubblica, e che contino un servizio di due anni almeno in tale qualità.

Art. 46. (Promozione dei sottobrigadieri). — I brigadieri saranno scelti fra i più capaci ed operosi sottobrigadieri, che siansi segnalati con speciali servizi, che abbiano sempre tenuto buona condotta, e che contino un servizio di due anni almeno in tale qualità.

Art. 47. (Promozione degli appuntati). — I sottobrigadieri sono scelti per ordine di anzianità fra gli appuntati che risultarono approvati nella scuola di istruzione, di cui al capo VI della parte seconda del presente regolamento, e purchè abbiano sempre conservato regolare condotta.

Art. 48. (Promozione delle guardie). — Le guardie che avranno dimostrato una speciale attitudine ai servizi di pubblica sicurezza, congiunta a buona condotta, potranno, dopo un anno di servizio, essere promosse ad appuntati.

Art. 49. (Facilitazioni ai bassi ufficiali dei Reali carabinieri e dell'esercito). — I bassi ufficiali provenienti dall'arma dei Reali

carabinieri o dall'esercito, quando abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 16, potranno essere ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza col grado di appuntati.

Art. 50. (Norme per le proposte di promozione). — Le proposte di promozione saranno fatte dai prefetti colle norme prescritte al capo III della parte seconda del presente regolamento.

Capo VI. — *Armamento e divisa dei graduati e delle guardie.*

Art. 51. (Armamento, divisa e corredo). — L'armamento, la divisa e gli oggetti di piccolo corredo, che devono avere i graduati e le guardie, sono stabiliti dalla tabella num. 2, alla quale vanno annessi i disegni-modelli.

La stessa tabella determina quali sono gli oggetti di armamento e di buffetteria a carico del Governo.

Art. 52. (Armamento e divisa dei comandanti). — Gli oggetti di divisa e di armamento dei comandanti sono a loro carico, ma devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento.

Art. 53. (Divisa delle guardie di mare). — La divisa delle guardie di mare è stabilita dal modello annesso alla tabella numero 2 sopraindicata.

Le guardie di mare prestano servizio presso gli uffici di pubblica sicurezza istituiti nelle città marittime, e sono scelte fra gli agenti che abbiano attitudine ad un tale servizio.

Art. 54. (Tenute diverse). — La tabella n. 2 indica pure quale sia la tenuta giornaliera in servizio e quella di parata.

Nell'interno della caserma le guardie portano la divisa di fatica, descritta nella stessa tabella.

Art. 55. (Spesa per gli effetti di divisa e di corredo). — Gli effetti di divisa e di piccolo corredo sono a carico del fondo di massa di ciascun agente, come pure le spese per la loro rinnovazione e riattamento.

Art. 56. (Divieto di alterare o modificare la divisa). — È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa: le spese, per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni del regolamento, sono a carico dell'agente in colpa e dei comandanti che ne abbiano trascurato la sorveglianza, salva l'applicazione delle pene disciplinari.

Art. 57. (Durata degli effetti di divisa e di piccolo corredo). — La tabella num. 3 determina la durata che devono avere i varii effetti di divisa e di piccolo corredo, all'oggetto d'impedire che sia indebitamente accresciuto il debito di massa individuale degli agenti, con danno dell'Amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire l'agente di qualche effetto, prima della scadenza del termine prescritto, sarà esso sottoposto a ritenuta straordinaria sullo stipendiò mensile, fino a totale pagamento degli effetti che gli furono somministrati anzi tempo.

Art. 58. (Deterioramento di tali effetti). — Se il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo fosse stato causato da negligenza e trascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al precedente articolo, l'agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

Art. 59. (Deterioramento proveniente da causa di servizio). — Ogni qualvolta l'agente possa dimostrare che il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo sia avvenuto per causa di servizio, il Governo ne compenserà il danno, che sarà determinato da un perito scelto dall'Amministrazione.

Per ottenere un tale compenso saranno inviati al Ministero, a mezzo dei prefetti, oltre i verbali regolari dell'operazione di servizio, nella quale si verificò il danno, anche la stima che ne venne fatta dal perito.

La somma compensata dal Governo sarà versata nel fondo di massa dell'agente a cui venne rifornito o riparato l'effetto danneggiato.

Art. 60. (Rinnovazione e riparazione delle armi). — Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi, quando non possano provare che la dispersione o il guasto ebbero luogo per causa di servizio.

Dovranno nello stesso modo rimborsare il costo delle munizioni, che non giustificheranno di aver consumate per ragioni di servizio.

Art. 61. (Armamento e munizione da restituirsi alla cessazione del servizio). — Qualunque sia il motivo pel quale un agente cessa dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna e che non furono consumate per ragioni di servizio, o dovrà compensare i danni che vi fossero riscontrati, a giudizio di un perito.

Art. 62. (Divieto di asportare effetti di divisa). — Nessun agente potrà asportare, cessando dal servizio, alcun oggetto della divisa, che sarà peritato e distribuito agli altri agenti, secondo il disposto dagli articoli 291, 292, 294 e 338.

Il valore attribuito sarà computato in diminuzione del debito di massa, ove l'agente stesso resulti debitore verso l'Amministrazione, e in caso diverso sarà ad esso abbuonato.

Art. 63. (Responsabilità dei comandanti). — I comandanti che trascureranno l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 60, 61 e 62 dovranno rifondere del proprio il danno risontito dall'Amministrazione.

Capo VII. — *Tenuta degli agenti in servizio e avanti i Tribunali.*

Art. 64. (Pulizia e contegno degli agenti). — È prescritta per gli agenti di pubblica sicurezza la più grande proprietà della tenuta e la serietà del contegno, che conciliano la deferenza ed il rispetto dei cittadini.

I graduati saranno quindi responsabili della massima sorveglianza a tale riguardo sui loro dipendenti.

Art. 65. (Obbligo di portare la divisa). — Gli agenti di qualunque grado devono sempre indossare la divisa, ed avranno cura che sia conservata decente e pulita.

Soltanto gli agenti debitamente autorizzati a vestire in borghese sono esentati dall'obbligo di portare la divisa.

Art. 66. (Effetti di vestiario e corredo che si devono portare). — I graduati e le guardie di pubblica sicurezza non possono portare che gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, che sono ad essi forniti dal Governo, e questi dovranno essere perfettamente uniformi in tutto il Regno.

La fornitura viene eseguita mediante contratti, secondo il disposto del capo III, parte 3ª, del presente regolamento.

Art. 67. (Nettezza della persona). — Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno curare non solo una inappuntabile tenuta del vestiario, ma eziandio la più scrupolosa pulizia e nettezza del corpo.

Art. 68. (Contegno). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono portare i capelli costantemente tagliati corti e la barba rasa, con soli baffi. Ogni qualvolta sortono in pubblico, come quando si trovano in servizio, dovranno avere guanti bianchi, ed è loro vietato di fumare.

Art. 69. (Armamento in servizio). — In pattuglia, nell'interno della città, le guardie vanno armate del solo revolver e della daga; nelle perlustrazioni in campagna portano anche il fucile.

Art. 70. (Servizio di parata). — Nei servizi di parata ed altri consimili i sottobrigadieri, i brigadieri e gli altri graduati superiori terranno la sciabola sguainata.

Art. 71. (Agenti chiamati come testimoni avanti ai Tribunali). — Ogni qualvolta un agente sia chiamato come testimonio avanti le Corti di assisie dovrà presentarsi in alta tenuta.

Egli non potrà mai comparire avanti qualsiasi Tribunale o Pretura se non in divisa.

Art. 72. (Indennità loro spettante). — L'agente chiamato come

testimonio ha diritto esclusivamente alle indennità stabilite dalla tariffa giudiziaria per gli altri testimoni.

CAPO VIII. — *Vestiario in borghese.*

Art. 73. (Agenti pel servizio borghese). — Il questore presso le Questure, e l'ispettore di pubblica sicurezza presso le Prefetture sceglieranno pel servizio di pubblica sicurezza, da eseguirsi in borghese, quei graduati e quelle guardie che si trovino da un anno almeno nel corpo, e che abbiano dato prova di speciale abilità nei servizi investigativi, e di molta destrezza e prudenza, congiunte ad una condotta irreprensibile.

Art. 74. (Limitazione in tale scelta). — Non possono autorizzarsi a vestire in borghese i graduati che hanno il comando delle sezioni, brigate e sottobrigate, se non in casi affatto speciali, e sempre limitatamente al tempo in cui dura lo speciale servizio, del quale furono incaricati.

Si fa eccezione, nelle città sedi di compagnia, per il comandante e per gli altri graduati della brigata di sicurezza.

L'autorizzazione di vestire in borghese ai graduati contemplati in quest'articolo, limitatamente al tempo sopraindicato, non può essere accordata che dal prefetto della provincia, di volta in volta che se ne presenti il bisogno.

Art. 75. (Esclusione dei comandanti di compagnia). — I comandanti di compagnia non possono in alcun caso essere autorizzati a vestire in borghese.

Art. 76. (Revoca del permesso di vestire in borghese). — Qualunque mancanza alla disciplina, che sia punita cogli arresti di rigore, porterà per conseguenza la revoca della autorizzazione di vestire in borghese, che non potrà essere rinnovata se non dopo tre mesi di incensurabile condotta.

Art. 77. (Foglio di travestimento). — L'autorizzazione di vestire in borghese dovrà risultare da un foglio a stampa, staccato da un registro a madre e figlia, contenente le generalità e i connotati dell'agente cui è concesso, conforme al modulo n. 4.

Questo foglio sarà firmato dal questore o dall'ispettore di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'art. 73, e dal prefetto nei casi previsti dall'art. 74.

Dovrà portare il timbro dell'ufficio, da cui è rilasciato il foglio, e il visto del comandante, dal quale l'agente dipende.

Art. 78. (Obblighi degli agenti in borghese). — L'agente autorizzato a vestire in borghese dovrà sempre, nell'esercizio delle sue funzioni, e tutte le volte che si trova fuori di caserma, portare con sè questo foglio, e dovrà renderlo ostensibile, nel caso di qualunque operazione, anche se non ne è richiesto, allo scopo di legittimare la sua qualità e schivare opposizioni e rivolte.

Art. 79. (Fornitura del vestiario in borghese). — Gli agenti di pubblica sicurezza sono provvisti del vestiario in borghese dal fornitore, a carico del loro fondo di massa. Finchè hanno l'autorizzazione di vestire in borghese, potranno essere dispensati dall'obbligo di provvedersi degli oggetti della divisa.

Art. 80. (Appalto del vestiario in borghese). — Per la provvista del vestiario in borghese, pei relativi contratti e pel collaudo degli oggetti somministrati, dovranno osservarsi le prescrizioni del capo III, parte III del presente regolamento.

Art. 81. (Foggia del vestiario in borghese). — I questori e gli ispettori di pubblica sicurezza dovranno vegliare che gli abiti alla borghese non siano uguali, nè pel taglio, nè pel colore della stoffa, per tutti i graduati e guardie.

Avranno cura oltracciò di scegliere pel servizio in borghese agenti robusti e di bella presenza.

Art. 82. (Armamento degli agenti in borghese). — Gli agenti in borghese vanno armati di revolver; è loro vietato di portare bastoni e qualunque speciale distintivo.

CAPO IX. — *Premi d'ingaggio e di ringaggio.*

Art. 83. (Premio d'ingaggio). — A titolo d'ingaggio ciascuna guardia e ciascun graduato, esclusi i comandanti, hanno diritto a un premio di lire 200.

Art. 84. (Come si anticipa dal Governo). — Questo premio sarà dal Governo anticipato alle Casse di amministrazione di massa per ogni individuo, in ragione di annue lire 33 33, e verrà corrisposto ai graduati e guardie, allorchè abbiano compiuta la ferma contratta di anni sei.

Art. 85. (Premio di ringaggio). — Ai graduati ed alle guardie che terminano la seconda, la terza od altra ferma di sei anni, contratta senza alcuna interruzione di servizio, verrà pagato un premio di ringaggio di lire 200, oltre quello di ingaggio di cui all'articolo precedente, e sarà anticipato alla Cassa di amministrazione in ragione proporzionale di annue lire 11 11 per ogni individuo.

Art. 86. (Formalità pel pagamento di detti premi). — Per il pagamento delle quote d'ingaggio o di ringaggio si osserverà il disposto dagli articoli 304 e 305.

CAPO X. — *Mensa in comune.*

Art. 87. (Mensa in comune). — In tutte le brigate e sottobrigate dev'essere stabilita la mensa in comune, e ne faranno parte tutti i graduati e le guardie.

Ne sono esentati soltanto i marescialli, gli ammogliati e i vedovi con prole.

Art. 88. (Esenzioni). — I questori presso le Questure e gl'ispettori di pubblica sicurezza presso le Prefetture possono dispensare dall'obbligo della mensa in comune per ragioni speciali e giustificate, ma solo pel tempo in cui durano tali ragioni.

Art. 89. (Pasti). — I pasti saranno due al giorno; i comandanti ne stabiliranno le ore, la qualità, le razioni, non che i modi più opportuni per la provvista dei commestibili, bilanciando la spesa in guisa da non oltrepassare la somma di centesimi ottanta al giorno per ogni individuo e facendone il dettaglio al questore od ispettore per la sua approvazione.

In tale spesa non sarà compreso il vino che ciascun agente, in caso di bisogno, potrà provvedersi giornalmente, sotto la sorveglianza dei graduati, onde non ne venga abuso.

Art. 90. (Spesa del servo di cucina). — Nella spesa della mensa in comune sarà compresa quella del servo di cucina, che dev'essere persona di buona condotta, e la cui scelta spetta esclusivamente al comandante di brigata o di sottobrigata.

Art. 91. (Spesa giornaliera). — La spesa sarà fatta ogni mattina coll'assistenza di un graduato per turno di settimana, al quale sarà consegnata a tale effetto la somma giornalmente prestabilita. Il dettaglio della spesa giornaliera sarà notato in apposito libro, ostensibile a tutti gli agenti compresi nell'ordinario, i quali hanno facoltà di apporvi tutte quelle osservazioni e reclami che crederanno del loro interesse.

Art. 92. (Revisione dei conti della spesa). — Alla fine di ogni mese i comandanti di brigata e di sottobrigata rimetteranno al graduato loro superiore, e, in difetto, all'ufficio locale di pubblica sicurezza, i conti della spesa giornaliera per essere esaminati e quindi ad essi restituiti.

Art. 93. (Ispezione sulla salubrità dei generi e la regolarità dei pasti). — I questori presso le Questure e gl'ispettori di pubblica sicurezza presso le Prefetture, ordineranno ed eseguiranno frequenti ispezioni alle caserme, nelle ore dei pasti, per constatare se vengano somministrati nei modi stabiliti, e se i cibi siano della qualità e quantità prescritta.

Faranno prendere visione del libro della spesa giornaliera e dei reclami che vi fossero apposti, e verificheranno se i prezzi segnati corrispondano a quelli correnti nel mercato.

Art. 94. (Amministrazione del fondo per la mensa in comune). — Il fondo per la mensa in comune è conservato ed amministrato dal comandante di ogni brigata e sottobrigata, sotto la propria responsabilità, e non può essere distratto per qualsiasi altro uso.

Nelle ispezioni che si faranno alle brigate e sottobrigate dovrà sempre essere verificata l'esistenza e la regolare amministrazione di questo fondo.

Art. 95. (Come deve essere costituito). — Alla fine di ogni mese, sullo stipendio spettante agli agenti, è tenuto conto dei giorni di presenza alla mensa in comune di ciascun individuo e della quota stabilita per ognuno di essi, si detrarrà la somma che occorre pel vitto giornaliero di tutto il mese successivo.

Art. 96. (Registro del fondo individuale). — Ogni comandante di brigata e di sottobrigata terrà un registro per iscrivervi tutte le somme entrate nel fondo della mensa in comune di ciascun agente, e di quelle uscite, che dovranno essere bilanciate alla fine di ogni mese.

Questo registro, all'atto che si ricevono gli stipendi, ed ogni qualvolta occorre di farvi una particolare, iscrizione, sarà munito della firma degli interessati.

Art. 97. (Tangente degli ammalati e assenti). — Gli agenti che si trovano assenti per ragioni di servizio, quelli in licenza e gli ammalati non concorrono alla spesa della mensa in comune, se non limitatamente a quel solo giorno in cui fosse già stata fatta la spesa anche per essi, sebbene per causa improvvisa non abbiano potuto approfittarne.

Art. 98. (Tangente di quelli che si trovano agli arresti di rigore). — La tangente degli agenti che si trovano agli arresti di rigore nella sala di disciplina va a profitto del fondo della mensa in comune della brigata o sottobrigata cui appartengono, fatta deduzione della doppia razione del pane e della minestra, che è loro prefissa.

Art. 99. (Sistemazione del fondo in caso di traslocazione). — In caso di traslocazione, l'agente, dopo di avere firmato tanto sul libro della mensa in comune che sul registro il suo conto chiuso sino a quel giorno, riceverà dal comandante, in pacco suggellato, il fondo pel vitto che rimane, e che sarà da esso scrupolosamente consegnato al comandante, dal quale va a dipendere.

L'ammontare di questa somma sarà indicato nel foglio di traslocamento, di cui all'articolo 111.

Art. 100. (Eventuale anticipazione per i nuovi ammessi). — Quando per sostenare la spesa della mensa in comune degli agenti di nuova nomina fosse necessario anticipare qualche somma ai comandanti, vi provvederà la Prefettura sul fondo di cui all'articolo 159 e sulla presentazione di apposita richiesta, che dovrà portare il visto del questore od ispettore di pubblica sicurezza.

La somma anticipata sarà sempre scontata all'atto del primo pagamento degli stipendi.

Art. 101. (Divieto di smerciare vino, commestibili, ecc.). — È severamente vietato ai comandanti, e in generale a tutti i graduati e guardie, di commerciare, speculare o altrimenti somministrare per loro conto, sia direttamente, che per interposta persona, agli agenti di loro dipendenza, vino, commestibili o qualunque altra cosa che possa servire per l'ordinario.

Capo XI. — *Cambio di residenza.*

Art. 102. (Traslocazioni ordinate dai prefetti). — I prefetti potranno ordinare il cambio di residenza nella provincia dei sottobrigadieri, appuntati e guardie, secondo lo esigerà il buon andamento del servizio.

Art. 103. (Traslocazioni ordinate dal Ministero). — Il cambio di residenza dei brigadieri, marescialli e comandanti sarà ordinato dal Ministero dell'Interno, al quale soltanto spetta ordinare il traslocamento di tutti i graduati e guardie dall'una all'altra provincia.

Art. 104. (Trasporto e indennità agli agenti traslocati). — In caso di mutamento di residenza sono accordati ai graduati e guardie, alle loro mogli e figli, i mezzi di trasporto in terza classe sulle ferrovie e piroscafi, nonchè il trasporto gratuito dei loro effetti, estensibili per i celibi fino a chilogrammi quaranta, e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi cento.

Saranno inoltre accordate le indennità di lire 1 50 ai celibi, e di lire 3 agli ammogliati o vedovi con prole, per ogni giornata di viaggio sulle ferrovie o piroscafi.

Il giorno è calcolato per 24 ore, e le frazioni eccedenti il quarto verranno computate per intero.

Art. 105. (Indennità di viaggio sulle vie ordinarie). — Quando i graduati e le guardie traslocate fossero costrette a viaggiare per le strade ordinarie, in mancanza delle ferrovie o piroscafi, sarà corrisposta una indennità di centesimi 20 per ogni chilometro di via ordinaria ai celibi, e di centesimi 35 agli ammogliati o vedovi con prole. Alla fine di ogni trimestre i prefetti rimetteranno al Ministero, pel rimborso, un quadro delle indennità di tramutamento dovute agli agenti di pubblica sicurezza, che sarà redatto secondo il modulo n. 5.

Art. 106. (Indennità di trasloco ai comandanti di compagnia). — Il compenso da accordarsi ai comandanti, in caso di mutamento di residenza, sarà regolato secondo le norme stabilite per gli impiegati civili che vengono traslocati dall'una all'altra residenza.

Art. 107. (Consegna da farsi dai comandanti traslocati). — Ogni comandante, che riceve ordine di traslocamento, dovrà prima di partire rimettere al suo successore, o a chi sarà incaricato di assumerne le funzioni, tutte le carte e registri prescritti pel suo ufficio, non che le armi, gli effetti e le somme che potesse avere in deposito, spettanti al corpo od al servizio.

Art. 108. (Formalità da osservarsi). — La consegna viene eseguita in concorso di un funzionario di pubblica sicurezza designato dal prefetto, e si farà risultare col mezzo di inventario e di processo verbale di rimessione e ricevuta, firmato dagli intervenuti, constastante lo stato e l'esistenza delle armi, effetti e somme sopra indicate.

Questi verbali ed inventari sono redatti in quattre esemplari, di cui uno rimane al consegnante, il secondo al consegnatario, e gli altri due verranno rimessi al prefetto, che ne trasmetterà un esemplare al Ministero.

Art. 109. (Chiusura dei registri). — I registri consegnati saranno chiusi colla data della consegna e firmati da chi li rimette, come da chi li riceve.

Art. 110. (Avviso all'ufficio di pubblica sicurezza della partenza degli agenti). — I comandanti devono sempre avvertire l'ufficio di pubblica sicurezza, dal quale dipendono, del giorno della partenza di ogni agente.

Art. 111. (Foglio di via dell'agente). — Il graduato o la guardia, che cambia di residenza, è sempre munito di un foglio di traslocamento sottoscritto dal comandante, nel quale, oltre il luogo cui è diretto e le tappe che dovrà fare, saranno specificati tutti gli effetti di vestiario e di piccolo corredo, di cui è provvisto, la somma statagli rimessa suggellata per il fondo della mensa in comune, e coll'annotazione se ha ricevuto lo stipendio mensile, se sia celibe od ammogliato, e lo stato di famiglia, la data della partenza e le altre indicazioni che fossero necessarie.

Art. 112. (Armamento degli agenti traslocati). — Gli agenti trasferiti da una provincia all'altra non portano seco alcun oggetto di armamento, nè munizione da guerra, dovendo essere forniti di quanto è necessario nel luogo in cui sono chiamati a prestare servizio.

Art. 113. (Sistemazione dei conti). — Prima che l'agente lasci la sua residenza, il comandante dovrà sistemarne il conto di massa e chiudere il libretto individuale, ritirandone la sottoscrizione, per rimetterlo, con tutte le carte contabili che lo riguardano e coll'estratto matricolare, all'ufficio di Prefettura da cui dipende, il quale provvederà per lo immediato invio di tali documenti al prefetto o questore del luogo in cui l'agente fu traslocato.

Art. 114. (Libro mastro e ispezione della tenuta dell'agente).— Ogni agente traslocato, prima di partire, dovrà riconoscere e sottoscrivere il libro mastro, non che il registro della mensa in comune, e dovrà pure giustificare l'esistenza e lo stato di tutti i mobili, armi ed utensili che gli furono affidati.

Il comandante è poi sempre obbligato di accertarsi della perfetta tenuta dell'agente che parte.

Art. 115. (Visita delle armi, degli oggetti di vestiario, corredo, ecc.). — Se all'atto della consegna che deve essere fatta prima di lasciare la residenza da ogni comandante, graduato o guardia, viene constatata la mancanza di qualsiasi oggetto o somma di denaro o la distrazione degli effetti componenti l'armamento, la divisa o il piccolo corredo, o il degradamento delle armi, se ne farà risultare nel processo verbale, e se ne determinerà immediatamente il danno a mezzo di perito.

Il processo verbale sarà rimesso all'ufficio locale di pubblica sicurezza, il quale provvederà, a mezzo del prefetto, per l'indennizzo con ritenute mensili sullo stipendio, quando non sia il caso di più severi provvedimenti.

Art. 116. (Anticipazione dei mezzi di viaggio). — Gli agenti traslocati, ad eccezione dei comandanti, quando non abbiano i mezzi di sostenere le spese del viaggio e del proprio mantenimento, riceveranno, prima della partenza, dalla Prefettura una anticipazione ragguagliata allo stretto bisogno, che sarà poi rimborsata con trattenute sullo stipendio mensile dell'agente.

Art. 117. (Pernottazione e vidimazione del foglio di via). — Quando, durante il viaggio, gli agenti fossero obbligati a pernottare in qualche località, in cui esistano compagnie o brigate di pubblica sicurezza, dovranno presentarsi al comandante delle medesime per far vidimare il foglio di cui sono muniti.

Il comandante è tenuto a facilitare agli agenti in viaggio il mezzo di alloggiare in caserma e di essere ammessi all'ordinario.

Art. 118. (Ispezione all'agente giunto nella nuova residenza). — Appena l'agente traslocato sia giunto alla sua destinazione dovrà presentarsi al comandante suo superiore e rimettergli il foglio di traslocamento.

Il comandante verificherà quanto è prescritto dall'articolo 111, e informerà di qualunque mancanza l'ufficio di pubblica sicurezza da cui dipende, per i provvedimenti che fossero del caso.

Capo XII. — *Verbali di consegna.*

Art. 119. (Agenti licenziati; restituzione degli oggetti avuti in consegna). — Le disposizioni portate dagli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 dovranno osservarsi eziandio nei casi in cui i comandanti, i graduati e le guardie abbandonano il servizio per qualunque motivo.

In tali casi però il danno risentito dall'Amministrazione dovrà essere immediatamente risarcito colla trattenuta dello stipendio, del fondo di massa e di quant'altro appartenga all'agente che abbandona il servizio.

Capo XIII. — *Licenze.*

Art. 120. (Licenze temporanee). — Non si accordano licenze agli agenti di pubblica sicurezza, se non per comprovati motivi di famiglia e di salute.

I questori hanno facoltà di accordare tali licenze per un termine non maggiore di giorni otto, e i prefetti per un termine non maggiore di giorni quindici.

Il Ministero potrà accordare licenze per un tempo più lungo, che in nessun caso dovrà superare nell'anno i due mesi.

Art. 121. (Domanda di licenza). — La domanda di licenza sarà sempre presentata in via gerarchica, ed i prefetti ed i questori nell'assecondarla dovranno aver riguardo alle esigenze del servizio e provvedere al rimpiazzo provvisorio, ogni qualvolta si tratti di comandanti di compagnia, sezione, brigata o sottobrigata.

Art. 122. (Tenuta degli agenti in licenza). — Gli agenti che vanno in licenza non possono portar seco che la daga o la sciabola, consegnando gli altri oggetti di armamento al comandante, il quale dovrà invigilare che gli agenti partano in perfetta tenuta.

Art. 123. (Facoltà di vestire in abito in borghese). — In casi speciali potranno i prefetti e i questori accordare agli agenti che vanno in licenza di vestire l'abito borghese.

Questa autorizzazione dovrà farsi risultare sul foglio di licenza, del quale saranno sempre provveduti dai rispettivi comandanti.

Art. 124. (Obbligo di pernottazione nelle caserme). — Durante il viaggio, sia di andata, che di ritorno, gli agenti in licenza dovranno presentarsi ai comandanti delle compagnie o brigate, che si trovassero nei luoghi nei quali si fermeranno a pernottare, per ritirare il visto sul foglio di licenza.

I comandanti sono tenuti a facilitare a tali agenti il mezzo di alloggiare in caserma e di essere ammessi alla mensa comune.

Art. 125. (Obbligo di presentarsi alle autorità locali al momento dell'arrivo). — Gli agenti in licenza, giunti a destinazione, dovranno presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza, e, in mancanza di esso, al sindaco per far vidimare il foglio di cui sono provvisti.

Art. 126. (Obbligo di presentarsi all'autorità locale prima della partenza). — Spirato il congedo dovranno ripresentarsi, pel visto a partire, alle autorità indicate nel precedente articolo, e giunti alla residenza consegneranno il foglio di licenza al loro comandante.

Art. 127. (Proroga delle licenze). — Se per gravi motivi l'agente in licenza fosse costretto a chiedere una proroga al suo congedo, dovrà farne la domanda, prima della scadenza, al prefetto della provincia in cui si trova, il quale, verificate le circostanze addotte, potrà prorogare la licenza di cinque giorni, informandone l'autorità, da cui l'agente dipende.

Art. 128. (Obbligo dei comandanti per gli agenti in licenza).— I comandanti devono avvertire l'ufficio di pubblica sicurezza del giorno in cui gli agenti in licenza partono e di quello in cui ritornano, e dovranno pure avvisarlo della scadenza dei congedi accordati agli agenti che non si fossero in tempo restituiti alla loro residenza.

Capo XIV. — *Stipendi.*

Art. 129. (Pagamento dello stipendio). — Gli stipendi degli agenti di pubblica sicurezza vengono corrisposti alla scadenza di ogni mese dalle Prefetture ai comandanti, sulla presentazione degli stati di presenza, vistati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

Sarà ritirata la quietanza provvisoria delle somme pagate, fatta deduzione delle ritenute ordinarie e straordinarie, e delle quote spettanti agli agenti ammalati, e a quelli in licenza o assenti per altri motivi.

Art. 130. (Consegna degli stipendi agli interessati). — Il comandante è obbligato a completare, nello stesso giorno che riceve gli stipendi, la massa d'ordinario come è prescritto all'articolo 95, e rimettere quindi a mano di ciascuno dei suoi dipendenti, il residuo che gli appartiene, a norma dello stato paghe, sul quale dovrà ritirare originale quitanza dai singoli interessati.

Art. 131. (Consegna alla Prefettura degli stati paghe quitanzati). — Gli stati paghe debitamente quitanzati saranno senza alcun indugio consegnati all'ufficio di Prefettura, restituendo le somme che per qualunque motivo non poterono essere pagate.

La Prefettura annulla la quitanza provvisoria e la ritorna al comandante.

Art. 132. (Stipendio degli agenti in licenza). — Gli stipendi spettanti agli agenti in licenza saranno conservati dall'ufficio di Prefettura, o, secondo i casi, trasmessi con vaglia del Tesoro al prefetto della provincia in cui si trovano per essere loro consegnati, ritirando la prescritta quitanza, che sarà immediatamente spedita all'ufficio mittente.

Art. 133. (Stipendio agli agenti distaccati). — Gli stipendi dei graduati e guardie distaccati presso le Sottoprefetture saranno sempre spediti con vaglia del Tesoro.

Art. 134. (Stipendio degli agenti ammalati). — Gli stipendi dei graduati e guardie, che si trovassero degenti negli ospedali, rimarranno presso la Prefettura, per essere soddisfatti ai medesimi appena guariti, dedotta la retribuzione dovuta all'ospedale e le altre spese incontrate per la loro cura e mantenimento, come è prescritto dall'articolo 187.

Art. 135. (Ritenute non autorizzate). — Per nessun motivo si può fare ad un agente qualsiasi ritenuta sugli stipendi, che non sia autorizzata in conformità del presente regolamento.

Art. 136. (Concorso dei comuni nello stipendio degli agenti). — La retribuzione dovuta ai bassi ufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza è per una metà a carico dello Stato, e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro, come è stabilito dall'art. 23 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

Art. 137. (Spesa a carico totale dei comuni). — Il Ministero potrà, oltre la pianta stabilita, accordare un maggior numero di guardie, quando i municipi chiedano questo aumento per ragioni affatto particolari, e si obblighino a pagare tutta la spesa.

Art. 138. (Comunicazione delle variazioni ai comuni). — Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza assegnate ad un comune, il prefetto deve avvertire il comune medesimo prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Si dovrà dare notizia al comune dei motivi pei quali si è decretato l'aumento, onde l'Amministrazione comunale sia in grado di addurre le ragioni in contrario.

Questa regola tuttavia soffre eccezione nei casi di servizi straordinari, reclamati da urgenti bisogni d'ordine pubblico, per loro natura affatto transitori.

Il prefetto non può in alcun caso aumentare o diminuire la forza assegnata ai comuni senza averne ottenuta l'approvazione dal Ministero.

Art. 139. (Stato di presenza degli agenti). — Alla fine di ogni anno il prefetto deve comunicare ai comuni lo stato delle giornate di presenza delle guardie, che saranno state realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio.

Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al comune, si farà luogo, a beneficio di questo, ad una riduzione proporzionale della sua quota.

Art. 140. (Prospetto di liquidazione delle giornate di presenza). — Il prospetto, di cui sopra, sarà compilato secondo il modulo n° 6 annesso al presente regolamento, e prima di essere inviato al comune dovrà riportare l'approvazione del Ministero.

I comuni saranno, all'atto della comunicazione del prospetto, invitati a versare prontamente nelle casse dello Stato la quota liquidata a loro carico.

CAPO XV. — *Onorificenze, premi e proventi.*

Art. 141. (Onorificenze e premi per gli agenti). — Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie o per morte incontrate in servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito, secondo il disposto dall'articolo 23 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

Art. 142. (Ricompense al valor civile e al valor militare). — Quando un agente di pubblica sicurezza, nei casi di incendi, inondazioni e rovine, abbia per filantropia arrischiata la propria vita, dovrà essere proposto per una ricompensa al valor civile; quando invece abbia affrontato pericolo della vita nell'inseguimento ed arresto di malfattori, nel sedare tumulti, rivolte e simili, dovrà essere proposto per una ricompensa al valor militare.

Art. 143. (Norme per le relative proposte). — Per la proposta delle medaglie al valor militare si dovranno osservare le norme contenute nel Reale brevetto 26 marzo 1833, non che quelle portate dalle circolari del Ministero della Guerra in data 28 gennaio 1862 e 15 luglio 1864.

Le domande relative, vistate e cerziorate dal prefetto, saranno indirizzate al Ministero della Guerra, a mezzo di quello dell'Interno.

È fissato un termine perentorio di tre mesi, dalla data del fatto, per presentare al Ministero le relative proposte.

Se trattasi di proposte per medaglie al valor civile, si dovranno osservare le norme stabilite dai Reali decreti 30 aprile 1851 e 21 settembre 1879, n. 5078.

Art. 144. (Operazioni distinte di servizio). — Qualunque altra azione importante di servizio, che sia stata compiuta dagli agenti di pubblica sicurezza, sarà partecipata al Ministero a mezzo dei prefetti, i quali, nel farne relazione, avuto riguardo al merito della medesima, esprimeranno il loro parere se sia il caso di encomio o di gratificazione.

Art. 145. (Gratificazioni ed encomii). — Saranno oggetto di encomio o di gratificazione, secondo i casi, quelle operazioni nelle quali gli agenti di pubblica sicurezza abbiano dato prova di speciale abilità, sia per la scoperta, che per l'arresto di malfattori, od abbiano dovuto superare gravi difficoltà, o spiegare non comune coraggio per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, o per proteggere la vita o le sostanze dei cittadini.

Art. 146. (Registrazioni e ordini del giorno). — Gli encomii, le gratificazioni e le altre ricompense accordate dal Ministero, saranno partecipate ai prefetti, i quali disporranno che vengano annotate negli stati matricolari degli agenti cui furono concesse, e poste all'ordine del giorno della compagnia o brigata, onde servano di esempio e di lodevole emulazione.

Art. 147. (Preferenza nelle promozioni). — Le azioni di valore e di merito, compiute dagli agenti di pubblica sicurezza, quando siano congiunte a buona condotta, servono di titolo di preferenza per le promozioni nel corpo.

Art. 148. (Rifusione dei danni al vestiario e all'armamento). — Se nel compiere un'operazione di servizio, l'agente di pubblica sicurezza abbia dovuto soffrire un danno negli oggetti costituenti la divisa o l'armamento, sarà applicato il disposto dagli articoli 59 e 60.

Art. 149. (Premio per arresti). — Agli agenti di pubblica sicurezza sono accordati i seguenti premi, per gli arresti qui sotto specificati:

Per un militare dichiarato disertore	L.	25
Per un iscritto dichiarato renitente	»	50
Per un fuggitivo dai bagni e dalle case di pena	»	50
Per un fuggitivo dalle carceri condannato oltre vent'anni	»	30
Per un fuggitivo dalle carceri condannato a pena minore	»	10
Per l'arresto di un contumace condannato ai lavori forzati, alla reclusione, alla relegazione o al carcere: da uno a cinque anni	»	6
da cinque a dieci anni	»	10
da dieci a vent'anni	»	15
oltre i vent'anni	»	30
Per l'arresto di un contumace condannato ai lavori forzati a vita	»	30
Per un condannato a morte	»	40

Art. 150. (Premi per operazioni diverse). — Gli agenti di pubblica sicurezza hanno inoltre diritto ai premi, che sono stabiliti da disposizioni speciali, per le contravvenzioni alle leggi di finanza, alle leggi sulla caccia, a quelle sui pesi e misure e per altri rami di servizio.

Art. 151. (Formalità pel pagamento dei detti premi). — Tutti i premi indicati negli articoli precedenti, e quelli eziandio che sono indicati nel susseguente articolo 152, sono personali: gli agenti per

ottenerli dovranno rimettere, a mezzo del questore o del prefetto, alle autorità competenti i prescritti verbali con tutte le carte e indicazioni comprovanti l'eseguita operazione.

Art. 152. (Premio per sequestro d'armi). — È accordato il premio di lire tre agli agenti di pubblica sicurezza che avranno sorpreso ed arrestato un individuo in possesso delle armi insidiose annoverate negli articoli 455, 459, 460 e 461 del Codice penale, modificato dalla legge 6 luglio 1871, n. 294.

Ove gli agenti di pubblica sicurezza abbiano sequestrato nelle campagne o sulle vie pubbliche armi lunghe da fuoco o pistole di misura, a persone non munite della licenza, di cui all'articolo 462 dello stesso Codice, il premio sarà di lire due.

Art. 153. (Modo di pagamento di tali premi). — Il premio sarà pagato dai prefetti, sottoprefetti e questori non appena l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la regolarità dell'operazione, lo che dovrà farsi risultare sulla stessa ricevuta dell'eseguito pagamento, mediante apposita dichiarazione scritta in calce e firmata dall'autorità che eseguì il pagamento del premio.

Art. 154. (Quietanze relative). — Le quitanze saranno sempre sottoscritte dagli agenti premiati, e saranno quindi, a mezzo dei prefetti, inviate, alla fine di ogni trimestre, al Ministero dell'Interno per il rimborso, accompagnate da un elenco riassuntivo.

Art. 155. (Distribuzione del premio). — Il premio è dovuto per ogni individuo arrestato, nei casi previsti dagli articoli 455, 459, 460 e 461 del Codice penale, o dichiarato in contravvenzione, nei casi previsti dall'articolo 462 dello stesso Codice, senza riguardo al numero delle armi sequestrate e a quello degli agenti che concorsero alla operazione.

Art. 156 (Retribuzione per servizi privati). — Allorquando per solo individuale vantaggio, gli agenti di pubblica sicurezza siano richiesti dalle autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assistenza a balli o a feste private, per traduzioni straordinarie e simili, potranno i loro comandanti esigere, per ogni giorno e per ciascuno degli agenti, senza distinzione di grado, le seguenti retribuzioni:

Per guardia di sicurezza nell'interno del comune di loro residenza . . . . L. 3

Fuori del comune di loro residenza . . . . » 5

Per assistenza agli uscieri giudiziari . . . . » 3

Per traduzioni straordinarie, richieste dai detenuti e autorizzate dall'autorità, oltre le spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie o quelle di trasporto sulle strade ordinarie . » 5

Per scorta di sicurezza individuale delle autorità o dei privati . . . . » 5

Per assistenza a feste da ballo promosse da appaltatori o da privati nell'interno della loro residenza:

Sino a mezzanotte . . . . L. 3

Oltre la mezzanotte . . . . » 5

Art. 157. (Assistenza agli agenti doganali ed esattori). — Allorquando gli agenti di pubblica sicurezza siano chiamati in assistenza degli agenti di finanza per le visite ed operazioni relative al sequestro di oggetti di contrabbando, o in assistenza agli esattori e loro messi per la riscossione delle imposte governative, spettano ai medesimi, a carico del Ministero delle Finanze, gli stessi compensi, che sono stabiliti per tali casi all'arma dei Reali carabinieri.

Art. 158. (Anticipazioni e riparto delle retribuzioni). — Nei casi contemplati dagli articoli 156 e 157 la rimunerazione verrà, da quelle autorità o cittadini che ne fanno la richiesta, anticipata esclusivamente al comandante della compagnia o brigata, il quale deve immediatamente ripartirla per una metà agli agenti incaricati del servizio, ritirandone quitanza, e rimettere l'altra metà colle quitanze suddette al questore o prefetto per essere versata nella Cassa di economia. di cui al seguente articolo.

Capo XVI. — *Cassa di economia.*

Art. 159 (Cassa di economia). — In ogni provincia saranno raccolte, per cura e sotto la responsabilità del prefetto, in una Cassa di economia tutte le somme dei proventi eventuali, di cui agli articoli 156 e 157, non che tutte quelle provenienti dalle ritenute fatte ai graduati e guardie per sospensione di stipendio, in conseguenza delle punizioni disciplinari inflitte in conformità del presente regolamento.

Art. 160. (Ripartizione del fondo della Cassa di economia). — Il fondo della Cassa di economia, detratte le spese di cui agli articoli 27, 221 e 222, sarà divisa dal prefetto alla fine di ogni anno fra le guardie che si resero benemerite per servizi in vantaggio della pubblica sicurezza, e le quali non siano state punite, durante l'anno, più di due volte con pene superiori agli arresti in caserma.

La erogazione sarà fatta dietro proposta dei comandanti, confermata dal questore od ispettore di pubblica sicurezza, e il prefetto ne riferirà quindi al Ministero, rimettendogli pel visto lo stato quitanzato dalle guardie.

Capo XVII. — *Trasferte.*

Art. 161. (Indennità di trasferta). — Quantunque, per massima, gli agenti di pubblica sicurezza debbano essere destinati ai servizi interni nei comuni ove hanno l'ordinaria loro residenza, pur tuttavia, quando il Ministero lo autorizzi, potranno essere destinati:

1. In un'altra compagnia o brigata per prestarvi sussidio;

2. In un comune ove non siavi brigata, e dove addivenga necessaria la presenza delle guardie per fatti speciali, come in occasione di fiere o feste di gran concorso, ovvero quando la pubblica sicurezza sia gravemente turbata;

3. In servizio di colonna mobile per l'inseguimento e l'arresto di malfattori.

Art. 162. (Liquidazione della indennità). — Nel primo caso del precedente articolo verrà loro corrisposto, a titolo di indennità, il rimborso delle spese di casermaggio, quando venga provato che non venne ad essi somministrato, oltre la indennità giornaliera di centesimi 30, se guardie semplici, e di centesimi 50 se graduati.

Negli altri due casi spetterà un'indennità giornaliera di lira 1 alla guardia, e di lire 1 50 ai graduati, la quale sarà corrisposta dai prefetti sull'apposito fondo.

In tutti i casi preveduti nel precedente articolo verrà accordato alle guardie e graduati il posto gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi, secondo il disposto dall'articolo 104, o le indennità, di cui all'articolo 105, quando si tratti di viaggi sulle vie ordinarie.

Art. 163. (Servizio di pattuglia). — Il servizio di semplice pattuglia, anche fatto fuori del comune di ordinaria residenza, e così qualunque altro servizio diverso da quelli indicati all'articolo 161, non darà diritto ad alcuna indennità.

Art. 164. (Traduzione ed accompagnamento). — Quando non si potesse fare uso dell'arma dei Reali carabinieri, potranno le autorità di pubblica sicurezza affidare alle guardie l'accompagnamento di mentecatti, fanciulli e donne, e il ricapito di lettere urgenti per servizio d'ordine pubblico.

Questo servizio darà diritto alle indennità ed ai mezzi di trasporto, secondo le norme stabilite dagli articoli 104 e 105.

Nel caso di accompagnamento di prostitute, l'indennità verrà pagata coi fondi sanitari; se si tratta di mentecatti, verrà pagata dalla famiglia dei medesimi, e se questa non lo potesse per mancanza di mezzi, verrà pagata a termini del disposto della legge comunale e provinciale.

Ove si tratti dell'accompagnamento di minorenni alle case di correzione o di custodia, l'indennità di trasferta sarà compresa nelle contabilità trimestrali relative.

In tutti i casi preveduti in quest'articolo, l'indennità sarà sem-

pre anticipata dall'autorità di pubblica sicurezza che richiede l'accompagnamento o il servizio di cui si tratta.

Art. 165. (Trasferte dei comandanti di compagnia). — I comandanti di compagnia, quando siano ordinati in trasferta per motivi di servizio, hanno diritto all'indennità giornaliera di lire 6, oltre quella di viaggio, di cui agli articoli 104 e 105.

Art. 166. (Diritto all'indennità). — La trasferta dà diritto alla indennità quando sia stata eseguita alla distanza di oltre cinque chilometri dal comune di residenza, e in ragione di una giornata, sebbene non sia stata impiegata tutta intiera.

Nella liquidazione delle indennità di trasferta, per le quali siansi impiegate più giornate, ogni giorno si computa di 24 ore, anche quando l'agente sia partito in un giorno e ritornato in un altro.

Art. 167. (Tabelle di trasferta). — Al principio dell'anno sarà fatta dal Ministero ad ogni Prefettura l'anticipazione di un fondo per indennità di trasferta, in ragione della spesa approssimativa presunta per un trimestre.

Alla scadenza di ogni trimestre le Prefetture trasmetteranno al Ministero le tabelle e il quadro riassuntivo delle trasferte eseguite e pagate durante il trimestre.

La tabella viene redatta in un solo esemplare per ciascun agente e comprende le trasferte dal medesimo eseguite nel trimestre.

Ogni tabella è firmata dall'interessato e contrassegnata dal comandante, dal sottoprefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza, che sono responsabili dell'esattezza della medesima. Sarà oltracciò vidimata dal prefetto (modello n. 7).

Art. 168. (Quietanze degli agenti). — A corredo delle tabelle saranno unite le quietanze dei singoli agenti, e la firma ne indicherà il nome e cognome in carattere chiaro e intelligibile.

Art. 169. (Approvazione della trasferta). — Il quadro riassuntivo delle tabelle (modulo num. 8) sarà redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrà poi dal Ministero restituito al prefetto coi risultati della definitiva liquidazione e colle rettificazioni che fossero occorse.

Il Ministero, avute le tabelle e il quadro riassuntivo, farà luogo alla revisione e alla liquidazione, e provvederà al rimborso delle spese, a norma dell'articolo 379 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Alla fine del quarto trimestre, se la spesa avrà ecceduta l'anticipazione fatta al prefetto, il Ministero rimborserà il di più a saldo. Se invece la spesa sarà stata minore, il residuo, in seguito alla liquidazione e approvazione del Ministero, sarà versato dal prefetto nella Tesoreria provinciale, come entrata eventuale del Tesoro, a meno che il Ministero non disponga diversamente.

Capo XVIII. — *Matrimoni.*

Art. 170. (Divieto di contrarre matrimonio senza autorizzazione). — È proibito indistintamente a tutti i graduati e guardie di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio, anche col semplice rito religioso.

L'infrazione a questa disposizione è punita colla espulsione dal corpo o coll'invio alle compagnie di disciplina.

Art. 171. (L'autorizzazione vien concessa dal Ministero). — Può essere concessa dal Ministero l'autorizzazione di contrarre matrimonio ai comandanti di compagnia, ai marescialli, ai brigadieri, ai sottobrigadieri ed appuntati che contino un servizio nel corpo di tre anni almeno, che siensi resi benemeriti alla sicurezza pubblica per speciali servizi, che abbiano dato prova di morigerata condotta e di vita economa e regolata.

Art. 172. (Rendita necessaria). — L'autorizzazione non è accordata che in casi affatto particolari, subordinatamente alle esigenze del servizio, e soltanto dopo che i richiedenti avranno comprovato di possedere, o da soli, o unitamente alla sposa, una rendita libera non minore di lire 400 all'anno, in titoli del Debito Pubblico.

Art. 173. (Altre formalità da osservarsi). — L'autorizzazione di cui al precedente articolo non dispensa dall'adempimento di tutte le altre condizioni e formalità che sono prescritte dalle leggi dello Stato per contrarre matrimonio.

Art. 174. (Presentazione delle domande per l'autorizzazione al matrimonio). — La domanda per ottenere il permesso di contrarre matrimonio deve essere redatta in carta da bollo di lira 1, e sarà presentata al Ministero dell'Interno col tramite del prefetto della provincia.

Nella domanda saranno indicati con precisione il nome, cognome, età della futura sposa, il nome e cognome del padre della medesima, il loro domicilio e la condizione.

Art. 175. (Dichiarazione della rendita). — Dovrà pure dichiararsi nella domanda se la rendita appartenga allo sposo in tutto o in parte, o se sia costituita colla dote della sposa.

Art. 176. (Informazioni del prefetto). — Prima di dar corso alla domanda il prefetto dovrà assumere le informazioni necessarie per accertare la onorabilità della progettata unione, e ne riferirà al Ministero, esprimendo il suo parere favorevole o contrario alla chiesta autorizzazione.

Art. 177. (Limite delle autorizzazioni del matrimonio). — Il permesso di contrarre matrimonio sarà accordato ai comandanti o graduati, di cui all'articolo 171, nelle seguenti proporzioni:

a) A non più di 30 individui nelle città sedi di compagnia la cui forza superi i 500 uomini;

b) A non più di 25 individui nelle città sedi di compagnia la cui forza superi i 400 uomini;

c) A non più di 20 individui nelle città sedi di compagnia la cui forza non superi i 200 uomini;

d) A non più di 15 individui nelle città sedi di compagnia, la cui forza superi i 150 uomini;

e) A non più di 10 individui nelle città in cui la forza delle guardie di pubblica sicurezza superi i 60 uomini;

f) A non più di 6 individui nelle città in cui la forza delle guardie di pubblica sicurezza superi i 40 uomini;

g) A non più di 4 individui nelle città in cui la forza delle guardie superi i 20 uomini.

Art. 178. (Consegna delle cartelle di rendita). — Se il Ministero, in esito alle informazioni e alle altre risultanze, ritiene di poter accordare l'autorizzazione al matrimonio, ne dà partecipazione al prefetto della provincia, perchè inviti il ricorrente a presentare le cartelle del Debito Pubblico, che devono essere nominativamente a lui intestate o annotate d'usufrutto a suo favore, e debitamente vincolate a favore dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, all'effetto che le rate delle medesime sieno pagabili al prefetto della provincia, sino a che l'agente cessi definitivamente dal servizio, o sino a che, durante il servizio, si sciolga il matrimonio per la morte della moglie, senza che rimanga prole in età minore.

Rimanendo prole in età minorenne il vincolo delle cartelle continua sino alla cessazione del servizio, o cesserà anche prima quando tutti i figli maschi sieno giunti all'età maggiore e le femmine sieno divenute maggiori o collocate in matrimonio.

Art. 179. (Vincolo delle cartelle). — Il procedimento da seguirsi per vincolare a favore dell'Amministrazione di pubblica sicurezza la rendita, di cui all'articolo precedente, è indicato dal regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico in data 8 ottobre 1870, n. 5942.

Art. 180. (Decreto di autorizzazione del matrimonio). — In seguito alla presentazione e all'esame delle cartelle vincolate nel modo prescritto, il Ministero le restituisce al prefetto, per essere conservate nella Cassa della Prefettura pel tempo specificato nel-

l'articolo 178, e dà per decreto motivato l'autorizzazione al matrimonio.

In caso di traslocazione dell'agente, i suoi titoli di rendita saranno trasmessi al prefetto della provincia in cui l'agente è destinato a prestare il suo servizio.

Art. 181. (Presentazione del decreto). — L'agente di pubblica sicurezza dovrà presentare il decreto, di cui sopra, all'ufficiale dello stato civile, dal quale, celebrato che sia il matrimonio, ritirerà un estratto dell'atto relativo, e lo rimetterà, a mezzo de' suoi superiori, al prefetto della provincia.

Art. 182. (Dispensa di impedimento). — Se al contratto di matrimonio si opponessero impedimenti, o per ragioni di età della sposa o per vincoli di parentela o di affinità, dovrà l'agente provvedersi, e produrre all'ufficiale di stato civile l'atto di Sovrana dispensa, secondo il disposto del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 183. (Pagamento dei cuponi). — Le rate semestrali della rendita a favore dell'Amministrazione di pubblica sicurezza saranno, alla loro scadenza, pagate dalla Prefettura all'agente cui spettano, e nel caso di separazione dei coniugi saranno pagate a quello dei medesimi che sarà dal Tribunale competente abilitato a ritirarle.

Art. 184. (Restituzione delle cartelle). — Quando l'agente ammogliato venga a cessare definitivamente dal servizio, il prefetto ne darà avviso al Ministero dell'Interno, che promuoverà la cancellazione del vincolo posto sui titoli del Debito Pubblico, e quindi restituirà, colle debite annotazioni, i certificati al portatore.

Art. 185. (Alloggio fuori di caserma). — Nessun agente ammogliato, di qualsiasi grado, potrà alloggiare in caserma.

Il comune provvederà, a termini dell'articolo 23 della legge di pubblica sicurezza, al suo alloggio ed effetti di casermaggio in altro locale, che dovrà essere possibilmente in prossimità alla caserma. In difetto di locale il comune gli pagherà una indennità corrispondente all'ordinario prezzo di pigione, secondo le norme dell'articolo 627.

Capo XIX. — *Ammalati — Assistenza medica — Oneri funebri.*

Art. 186. (Invio degli ammalati all'ospedale). — I graduati e le guardie che cadono in infermità dovranno, se la malattia dura oltre i tre giorni, essere trasportati all'ospedale, a cui saranno destinati dall'autorità locale di pubblica sicurezza, e lo saranno immediatamente, se si tratta di malattia contagiosa o di altra per la quale si richieda la pronta segregazione dell'infermo.

Si fa eccezione per gli ammogliati, ai quali potrà essere concesso di curarsi nelle proprie case.

Art. 187. (Spese di cura e trattamento). — Le spese di trasporto, come la retribuzione dovuta all'ospedale, sono a carico dell'infermo, e vengono soddisfatte con ritenute speciali sullo stipendio, a cura degli uffici di Prefettura, durante la malattia dell'agente.

Il pagamento avrà luogo in seguito alla presentazione e liquidazione delle contabilità relative dello stabilimento.

Art. 188. (Servizio sanitario). — Nelle compagnie che hanno una forza superiore ai 300 uomini, vi sarà un medico ed un sostituto; vi sarà un solo medico nelle altre.

Art. 189. (Assistenza medica). — Nelle sezioni o brigate che hanno una forza inferiore ai 50 uomini, in caso di malattia di qualche agente, il comandante della medesima provvederà alla visita ed alla cura degli ammalati col mezzo di un medico esperto della città, tenendo esatto registro delle visite fatte, e rimettendo, alla fine dell'anno, un estratto di questo registro, vistato e confermato dal questore o dall'ispettore di pubblica sicurezza, al prefetto della provincia, il quale provocherà dal Ministero la dovuta rimunerazione al medico.

Nell'estratto del registro sarà indicato il nome del medico, il nome dell'agente infermo ed il numero delle visite fatte al medesimo, fermo però sempre il disposto dell'articolo 186.

Art. 190. (Spesa delle visite). — Le visite fatte agli agenti ammogliati, che abitano fuori di caserma, devono soddisfarsi dai medesimi; quelle fatte in caserma agli altri agenti, dopo i tre giorni di malattia, in contravvenzione all'articolo 186, sono a carico degli stessi ammalati, o in difetto dei rispettivi comandanti, a meno che non ne abbiano ottenuta, di volta in volta, dal prefetto espressa autorizzazione, in appoggio all'attestazione medica constatante l'impossibilità di trasportare l'ammalato all'ospedale.

Art. 191. (Medicinali). — La spesa dei medicinali ed ogni altra relativa alla cura degli agenti ammalati sono a loro carico.

Art. 192. (Obblighi dei medici). — Gli obblighi e la retribuzione dei medici addetti alle compagnie di cui all'articolo 188, dovranno risultare da apposito contratto, che avrà la durata non minore di un anno, nè maggiore di tre, e che potrà rinnovarsi per lo stesso termine, col beneplacito di ambe le parti.

Fra gli obblighi di questi medici, oltre quelli speciali che l'Amministrazione di pubblica sicurezza ravviserà necessario di imporre nell'interesse dei propri agenti o del servizio, saranno sempre compresi i seguenti:

1. Di visitare giornalmente, nell'ora che sarà fissata dall'autorità di pubblica sicurezza, tutte le brigate e sottobrigate componenti la compagnia o la sezione, per rilevare se vi fossero agenti ammalati, che abbiano bisogno della loro cura ed assistenza;

2. Di accorrere ad ogni chiamata nel caso che un agente cadesse infermo, visitandolo anche più volte nella stessa giornata, se la gravità o la natura della malattia lo richiedesse;

3. Di visitare preventivamente gli individui che domandano di essere ammessi nel corpo delle guardie, per vedere se sia il caso di sottoporli anche alla visita del medico militare, e così pure di visitare gli agenti che dovessero essere licenziati o riformati per malattie o fisiche imperfezioni, o che dovessero inviarsi alle compagnie di disciplina, rilasciandone analogo certificato;

4. Di prestarsi al soccorso degli ammalati e alla prima medicatura dei feriti che si presentano negli uffici di pubblica sicurezza, e a quelle altre visite che potessero interessare la pubblica sicurezza o la polizia giudiziaria, rilasciandone analoga dichiarazione;

5. Di visitare i pazzi denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, che si trovino nei loro domicili o negli uffici di pubblica sicurezza, e rilasciarne il prescritto certificato;

6. Di visitare, in caso di infermità, gli individui che si trovano nelle carceri o nei depositi dipendenti dagli uffici di pubblica sicurezza.

Art. 193. (Obblighi speciali dei medici della compagnia di Roma). — I medici della compagnia di Roma avranno altresì l'obbligo del servizio sanitario giornaliero della Scuola d'istruzione degli allievi-guardie e degli appuntati.

Art. 194. (Vestiario degli agenti che passano all'ospedale). — Gli agenti ammalati negli spedali non possono aver seco che gli effetti necessari di biancheria, il cappotto, il berretto e gli indumenti di fatica o di bassa tenuta.

Art. 195. (Inventario degli effetti lasciati). — Appena un agente di pubblica sicurezza sia entrato all'ospedale, il comandante della compagnia o brigata dovrà redigere, in doppio esemplare, un inventario degli effetti di vestiario, di armamento, di piccolo corredo e di quant'altro appartenga all'ammalato, rilevando lo stato in cui si trovano e curandone la conservazione.

Una copia di quest'inventario sarà sempre consegnata allo ammalato.

Art. 196. (Malattie protratte oltre un mese). — Il comandante della compagnia o brigata dovrà visitare spesso l'ammalato all'ospedale, e avrà cura che, appena sia licenziato dal medesimo, si restituisca alla caserma. Se la malattia si protraesse oltre un mese,

il prefetto dovrà avvisarne il Ministero, rimettendogli un certificato del medico curante sulla natura della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 197. (Effetti degli agenti defunti). — Nel caso che un agente del corpo venisse a morire, ne sarà dato avviso al prefetto o al questore, i quali provvederanno che ne siano tosto avvertiti, a mezzo del sindaco, i parenti del defunto.

A diligenza del comandante la compagnia o brigata, sarà redatto, in doppio esemplare, un inventario di tutti gli effetti, somme, crediti e debiti del defunto, colla nota delle spese occorse per la sua sepoltura.

Un esemplare di questo inventario sarà rimesso all'ufficio di pubblica sicurezza che lo trasmetterà al prefetto per la chiusura e liquidazione dei conti riguardanti il defunto.

Art. 198. (Spese di sepoltura). — Le spese di sepoltura vengono detratte dallo stipendio o dal fondo di massa del defunto.

Art. 199. (Onori funebri). — Gli onori da rendersi alla sepoltura, in caso di morte di qualsiasi agente del corpo, saranno stabiliti di volta in volta dal comandante la compagnia o brigata, sentito l'ufficio di pubblica sicurezza, e avuto riguardo al grado che rivestiva il defunto.

Gli onori saranno sempre resi in alta tenuta.

CAPO XX. — *Pensioni.*

Art. 200. (Diritto a pensione). — Gli agenti di pubblica sicurezza hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione:

a) Quando hanno compiti 30 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 15 anni di servizio;

b) Quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

c) Quando, dopo 15 anni di servizio, ne fossero dispensati, e quando dopo un tale termine, fossero collocati in disponibilità per soppressione o riduzione del corpo.

Art. 201. (Perdita del diritto). — Gli agenti che lasciano volontariamente il servizio perdono il diritto a pensione, qualunque sia il tempo del prestato servizio, salvo però sempre il disposto dall'articolo precedente alle lettere *a*) e *b*).

Art. 202. (Liquidazione della pensione). — La liquidazione della pensione, cui hanno diritto gli agenti di pubblica sicurezza, vien fatta colle norme stabilite dalla tabella num. 3 annessa alla legge 20 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica. Dovrà però sempre in tale liquidazione essere tenuto per base lo stipendio attribuito ai medesimi dalla tabella n. 1 annessa al presente regolamento.

Colle stesse regole si procederà anche alla liquidazione della pensione spettante alle vedove ed ai figli dei graduati e guardie di pubblica sicurezza.

Art. 203. (Collocamento a riposo). — Il collocamento a riposo vien dato con decreto Reale pei comandanti, e con decreto Ministeriale per tutti gli altri graduati e guardie.

Art. 204. (Disposizioni applicabili alle pensioni). — Rimangono applicabili al corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

a) Le disposizioni del titolo II e V della legge 14 aprile 1864 per le pensioni degli impiegati civili;

b) Quelle contenute nel relativo regolamento approvato con Regio decreto 24 aprile stesso anno, n. 1747.

Art. 205. (Altri casi di perdita del diritto alla pensione). — Fra le cause che la legge sulle pensioni degli impiegati civili contempla per la perdita del diritto al conseguimento della pensione, s'intenderanno comprese, per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche quelle della espulsione dal corpo e dell'invio alle compagnie di disciplina.

Art. 206. (Pensioni in caso di ferite, malattie o morte incontrate in servizio). — Conformemente al disposto del terzo alinea dell'articolo 23 della legge 20 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica, i diritti a pensione che spettano ai graduati, alle guardie ed alle loro famiglie per ferite, malattie o morte incontrate in servizio, saranno regolati colle norme e tabelle stabilite per l'esercito dalla legge 27 giugno 1850, dal Regio decreto 15 agosto 1852 e dalla legge 7 febbraio 1863.

Allorchè un agente avrà riportato in servizio, o per causa diretta del medesimo, tali lesioni da divenire o immediamente o col tempo inabile al servizio, dovranno le lesioni farsi constatare, possibilmente entro le 24 ore, da un medico militare o da altro medico reputato del luogo in cui il fatto avvenne.

La dichiarazione ragionata del medico dovrà conservarsi negli atti della Prefettura, o se ne rilascierà copia alla parte interessata, onde possa produrla a corredo della domanda che credesse di presentare pel conseguimento della pensione.

Art. 207. (Presentazioni delle domande). — Le domande per far valere i diritti a pensione per ferite o malattie incontrate in servizio saranno presentate al comandante di compagnia o di brigata della quale faceva parte da ultimo il richiedente, corredate di tutti i documenti prescritti dal Regio decreto in data 15 agosto 1852.

Il comandante di compagnia o di brigata trasmetterà le domande e i relativi documenti, in via gerarchica, al questore, sottoprefetto o prefetto.

Alla domanda saranno sempre uniti l'atto di nascita, i decreti ed altri titoli di nomina comprovanti i servizi prestati, e finalmente un prospetto nel quale siano specificate la qualità, la durata e la interruzione dei servizi medesimi, coll'indicazione dello stipendio goduto per ciascun grado, in conformità al modulo numero 9.

Tale prospetto porterà la dichiarazione del prefetto che accerti la regolarità delle risultanze in esso esposte, e se esistano interruzioni di servizio e quali.

Art. 208. (Prima visita sanitaria). — In presenza del questore, ispettore di pubblica sicurezza o sottoprefetto, e coll'intervento del comandante di compagnia o brigata e di un impiegato dell'Amministrazione di pubblica sicurezza che faccia le veci di segretario, la guardia o graduato richiedente la pensione sarà sottoposto alla visita di due medici civili, addetti possibilmente a un pubblico stabilimento.

I medici rilascieranno un certificato nel quale siano indicate tutte le circostanze volute dall'articolo 7 del precitato Regio decreto 15 agosto 1852.

Art. 209. (Seconda visita sanitaria). — Quando il risultato della visita sia favorevole al richiedente, ovvero dubbioso, la domanda coi documenti e col parere del sottoprefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza sarà comunicata al prefetto della provincia.

Il prefetto farà procedere in sua presenza alla visita del richiedente per mezzo di due medici militari, e, in mancanza di essi, di altri due medici civili, scelti fra quelli addetti ad un pubblico stabilimento, coll'assistenza di un consigliere di Prefettura e di un impiegato dello stesso ufficio, il quale adempirà all'incarico di segretario.

Il prefetto trasmetterà poi al Ministero dell'Interno il certificato, i verbali di visita e i documenti comunicatigli, col suo parere.

Art. 210. (Domande delle vedove e orfani degli agenti morti per causa di servizio). — Le vedove e le famiglie dei graduati e delle guardie morte per causa di servizio, per far valere i loro titoli al conseguimento della pensione o sussidio dovranno presentare domanda al prefetto della provincia in cui il defunto prestava servizio, corredandola dei documenti richiesti dal Regio decreto 15 agosto 1852. Il prefetto, esaminata la domanda ed i documenti, coll'intervento di un consigliere di Prefettura e d'un

ispettore di pubblica sicurezza, li accompagnerà al Ministero col suo parere.

Art. 211. (Parere del Comitato di sanità militare). — Prima di statuire in ordine alle domande presentate dai graduati, dalle guardie o dalle loro famiglie per conseguire pensione o sussidio in causa di ferite, malattie o di morte incontrate in servizio, il Ministero dell'Interno comunicherà la pratica al Comitato di sanità militare per il suo parere.

CAPO XXI. — *Disposizioni per gli agenti che non fanno più parte del corpo.*

Art. 212. (Impieghi riservati agli agenti). — I posti di commesso e di usciere, che si renderanno vacanti nelle Questure e negli altri uffici di pubblica sicurezza, saranno devoluti agli agenti di pubblica sicurezza aventi più di 25 anni di servizio o che si saranno resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate in servizio o per causa del medesimo.

Art. 213. (Rimpatrio gratuito in caso di licenziamento). — Agli agenti di pubblica sicurezza che per qualunque motivo cessano dal servizio saranno concessi i mezzi di rimpatrio gratuito, purchè il rimpatrio venga domandato ed abbia luogo appena abbandonano il servizio.

PARTE SECONDA

Istruzione degli agenti, ispezioni, riviste, matricola, note caratteristiche e bollettino mensile.

CAPO I. — *Istruzione nelle compagnie, sezioni e brigate.*

Art. 214. (Istruzione delle guardie). — Le guardie vengono istruite nelle leggi e nei regolamenti di pubblica sicurezza, nella calligrafia, nell'aritmetica, nel verbalizzare e nel far rapporti, nel maneggio delle armi e negli altri esercizi militari.

Art. 215. (Chi impartisce l'istruzione). — L'istruzione nelle leggi e nei regolamenti, nel verbalizzare e nel far rapporti, vien data due volte alla settimana nelle compagnie, una volta alla settimana nelle sezioni o brigate, in quelle ore che saranno stabilite dal prefetto o dal questore, senza danno degli altri servizi. L'istruzione sarà impartita da un abile funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto in principio di ogni anno.

L'istruzione nella calligrafia, nell'aritmetica e nel comporre vien data, nelle compagnie, due volte alla settimana da un apposito istruttorè, nominato in ogni anno dal prefetto, che ne determina la retribuzione mensile, previa autorizzazione del Ministero.

Nelle sezioni e brigate vien data una volta la settimana da un esperto graduato, scelto dal prefetto o dal questore. In mancanza di esso, verrà data da un funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 216. (Assistenza di un graduato alle lezioni). — Tanto all'una, quanto all'altra istruzione assiste per turno un graduato, a ciò destinato dal comandante.

Art. 217. (Maneggio delle armi ed esercizi militari). — L'istruzione nel maneggio delle armi e negli esercizi militari vien data da un abile graduato, a ciò prescelto dal prefetto o dal questore. Sarà impartita due o più volte al mese, quando le esigenze del servizio lo permetteranno.

Gli esercizi militari verranno eseguiti nel cortile interno della caserma o in altro luogo adatto.

Art. 218. (Classificazione degli agenti). — Le guardie che intervengono sia all'istruzione elementare, che a quella delle leggi ed esercitazioni militari, saranno divise in classi, ed il comandante disporrà che le meno istruite abbiano ad assistere più frequentemente alle lezioni.

Art. 219. (Scuola di contegno). — L'ufficiale di pubblica sicurezza incaricato dell'istruzione delle leggi e dei regolamenti dovrà più specialmente diffondersi nella scuola del contegno, ammaestrando le guardie nel modo di condursi nello esercizio delle loro funzioni e dinanzi al pubblico e nei vari casi pratici che si possono presentare.

Art. 220. (Controllo del comandante alla scuola). — I comandanti dovranno intervenire personalmente, ogni qualvolta il servizio lo permetta, a tutte le istruzioni che si impartiscono alle guardie per constatarne la regolarità e il profitto.

Art. 221. (Spese degli oggetti di cancelleria per la scuola). — Le spese degli oggetti indispensabili di cancelleria occorrenti per la scuola verranno, in seguito a speciale autorizzazione del prefetto, prelevate dal fondo di economia, di cui all'articolo 159, sulla presentazione del fabbisogno dell'istruttore, vistato dal comandante e confermato dal questore od ispettore di pubblica sicurezza.

Art. 222. (Esame annuale e premi). — Alla fine di ogni anno, in presenza del questore od ispettore e del comandante, si procederà all'esame delle guardie che avranno frequentato la scuola elementare e di contegno, e quella delle esercitazioni militari.

I migliori allievi saranno premiati con speciali gratificazioni o con encomi solenni, che, in base ai rapporti presentatigli, verranno decretati dal prefetto, e saranno registrati negli stati matricolari degli agenti di cui si tratta.

Le gratificazioni saranno prelevate dal fondo di economia, di cui all'articolo 159, e tanto di queste, come degli encomi concessi verrà data partecipazione al Ministero.

Art. 223. (Norme per la istruzione). — L'istruzione alle guardie dovrà essere regolata in modo da non pregiudicare l'andamento dei servizi di pubblica sicurezza o la sorveglianza a cui sono chiamate.

Art. 224. (Compenso agli istruttori). — Ai funzionari ed ai graduati che hanno l'incarico dell'istruzione delle guardie verrà concessa dal Ministero alla fin d'anno una gratificazione ragguagliata al numero degli agenti istruiti ed ai risultati ottenuti.

CAPO II. — *Istruzione delle guardie di nuova nomina nelle sedi dei battaglioni.*

Art. 225. (Istruzione alle guardie di nuova nomina). — Nelle città sedi di battaglione verrà impartita alle guardie di nuova nomina l'istruzione, di cui all'articolo 30, secondo le norme di sopra tracciate, dai funzionari, graduati e maestri preindicati. L'istruzione giornaliera non potrà essere minore di sei ore e sarà ripartita secondo le materie sopra specificate, sotto la sorveglianza e responsabilità del comandante la compagnia e del comandante il battaglione.

Ove le esigenze dell'istruzione lo acconsentano, potranno tali guardie adibirsi alle pattuglie notturne in città, a condizione però che siano accompagnate da una guardia provetta e di sperimentata buona condotta.

CAPO III. — *Norme per le proposte di promozione degli agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 226. (Proposte di promozioni). — Qualunque proposta di promozione di un agente di pubblica sicurezza dev'essere fatta dai prefetti al Ministero con rapporto speciale.

Ogni proposta sarà accompagnata dall'estratto matricolare dell'agente, in conformità del modulo n. 10, e da un saggio di scritturazione redatto dal medesimo.

Questo saggio consisterà in un verbale, rapporto o narrazione che valga a dar prova dell'istruzione e intelligenza dell'agente, in relazione al grado a cui dovrebbe essere chiamato.

Le traccie per gli esperimenti saranno disposte di volta in volta dagli uffizi di Prefettura, e i saggi saranno fatti eseguire dai questori od ispettori, in modo che si abbia la certezza che l'agente li abbia compiuti da se stesso, senza il sussidio di esemplari od altro aiuto, e sempre sotto la sorveglianza del comandante e di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 227. (Norme per le promozioni). — Per le promozioni dei sottobrigadieri, brigadieri e marescialli si dovranno osservare le disposizioni portate dagli articoli 42, 43, 45, 46 e 47.

CAPO IV. — *Riviste ed ispezioni dei comandanti di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata.*

Art. 228. (Rivista quindicinale). — I brigadieri e sottobrigadieri devono, ogni quindici giorni, passare in rivista la loro brigata e sottobrigata, e lo stesso obbligo incombe ai marescialli per le loro sezioni.

Art. 229. (Regole per la rivista). — In queste riviste dovranno esaminare:

1. La tenuta e l'armamento di ciascun graduato e di ciascuna guardia, e i suoi oggetti di vestiario e di piccolo corredo;

2. Le caserme e il casermaggio, rilevandone lo stato e le condizioni, se la biancheria sia cambiata nelle epoche prefisse dal regolamento, se i letti siano tenuti con proprietà e decenza, se le stanze e i corridoi siano imbiancati regolarmente, se l'illuminazione si faccia a dovere, e se ovunque regni la polizia e la nettezza;

3. Se i pasti siano regolati secondo le disposizioni del regolamento, se i cibi siano sani e nella quantità necessaria, e se in tal riguardo non si abbiano reclami, che al caso dovranno verificare;

4. Se non vi siano abusi nella provvista dei generi, e nella somministrazione del vino;

5. Se il fondo per la mensa in comune corrisponda esattamente alle risultanze del registro prescritto dal regolamento;

6. Se si tengano con precisione ed esattezza i registri stabiliti dal regolamento;

7. Se le guardie sieno convenientemente istruite nei loro doveri, nel maneggio delle armi e nella scuola del contegno;

8. Se il servizio proceda regolarmente in tutte le sue parti;

9. Se in generale non vi sieno lagnanze per qualsiasi motivo.

Sul risultato delle loro ispezioni e riviste i marescialli, brigadieri e sottobrigadieri dovranno inviare un dettagliato rapporto al comandante della compagnia, il quale, dopo aver dato le disposizioni necessarie, lo rimetterà originalmente al questore, indicando i provvedimenti che avrà adottati per far cessare gli abusi e gli inconvenienti che si fossero rilevati.

Art. 230. (Rivista mensile). — Anche il comandante della compagnia passerà in rassegna le guardie una volta al mese e ne constaterà la presenza, lo stato della tenuta, degli oggetti di corredo e delle armi.

Verificherà oltracciò se i graduati adempiano con diligenza agli obblighi delle ispezioni e riviste di sopra prescritte; constaterà a sua volta quanto è disposto dal precedente articolo, e ne farà rapporto al prefetto a mezzo del questore.

Copia del rapporto mensile di rivista dei comandanti le compagnie sarà dal prefetto inviata al Ministero, con un cenno delle risoluzioni che avrà ritenuto necessario di prendere nell'interesse della disciplina e del servizio.

Art. 231. (Rapporti sulle riviste mensili). — Dove le guardie non sono costituite in compagnie, i rapporti sulle riviste ed ispezioni, di cui agli articoli 229 e 230, saranno rimessi, a mezzo dell'ufficio di pubblica sicurezza, al prefetto, che invierà quelli mensili al Ministero, colle indicazioni di cui all'articolo precedente.

CAPO V. — *Riviste ed ispezioni dei comandanti di battaglione.*

Art. 232. (Riviste degli ispettori comandanti di battaglione e regole da osservarsi). — Nelle città sedi di battaglione gli ispettori comandanti dovranno almeno una volta al mese:

1. Sorprendere e visitare tutte le scuole delle guardie, verificando come proceda l'istruzione, con qual metodo, con qual profitto, e non solo per ciò che riguarda il leggere o lo scrivere, la spiegazione delle leggi e le norme del contegno, ma eziandio gli esercizi militari, interrogando gli agenti, sottoponendoli a qualche prova e facendo eseguire alla loro presenza esperimenti di manovra ed altre militari esercitazioni;

2. Sorprendere e visitare tutte le caserme delle brigate e sottobrigate, i corpi di guardia e le stanze dei detenuti; verificarne la pulizia, il casermaggio e la regolare tenuta, sotto tutti i rapporti igienici e disciplinari;

3. Constatare se i pasti sieno salubri e sufficienti, ben tenute le armi e il magazzino, netti i dormitori e pulite le biancherie e i letti;

4. Verificare l'esistenza e la regolarità del fondo per la mensa in comune;

5. Verificare se il servizio sia disposto secondo il regolamento, per ciò che riguarda le pattuglie, l'orario delle medesime, il giro degli scompartimenti, i servizi speciali e quant'altro è necessario per la maggiore efficacia di una ben intesa sorveglianza;

6. Verificare se si mantenga la prescritta uniformità nella divisa, nell'armamento e nella tenuta, e se non vi siano abusi nel vestire alla borghese;

7. Verificare se vi sieno guardie o graduati distratti in servizi particolari o in altri che non siano dell'istituzione del corpo;

8. Indagare se vi siano lamenti sulla condotta delle guardie o dei graduati, o abusi o inconvenienti da rimuovere;

9. Verificare se i comandanti tengano in regola i registri che sono prescritti dal regolamento, sia per quanto riguarda l'amministrazione, che il servizio.

In esito alle fatte ispezioni, il comandante del battaglione redigerà rapporto, nel quale rileverà i difetti e gli inconvenienti constatati, le mancanze e le irregolarità verificate, accennando ai provvedimenti, a suo avviso, necessari, e informando del modo con cui procede il servizio in generale, e su chi meriti lode e chi biasimo.

Art. 233. (Relazione degli ispettori). — I rapporti dell'ispettore saranno rimessi originalmente, a mezzo del questore, al prefetto, e da questo al Ministero colle osservazioni che fossero del caso.

Art. 234. (Ispezioni fuori di residenza). — Il comandante del battaglione, secondo le istruzioni che gli verranno date, dovrà recarsi ad ispezionare due volte l'anno le compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate costituenti il battaglione stesso e che sono fuori dell'ordinaria sua residenza.

In tali casi egli rimetterà al Ministero il rapporto sul risultato della fatta ispezione, a mezzo però sempre del prefetto della rispettiva provincia.

CAPO VI. — *Scuola di istruzione in Roma per gli allievi-guardie e per gli appuntati.*

Art. 235. (Scuola per gli allievi e per gli appuntati). — È istituita in Roma, sotto la dipendenza immediata del Ministero dell'Interno, oltre la scuola di istruzione per gli allievi-guardie, anche quella per gli appuntati, che devono essere promossi sottobrigadieri.

Art. 236. (Direttore della scuola). — Alla direzione della scuola è preposto un funzionario di pubblica sicurezza, col titolo di direttore, e coll'annuo assegno di lire 720, pagabili a trimestri maturati sul capitolo *Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di pubblica sicurezza* del bilancio del Ministero dell'Interno.

Il direttore è responsabile del regolare andamento della scuola.

Art. 237. (Personale addetto alla scuola). — Il direttore avrà alla sua dipendenza un comandante, due marescialli, due brigadieri e quattro sottobrigadieri, scelti fra i più distinti del corpo, ai quali, in fin d'anno, il Ministero potrà accordare una gratificazione. Il comandante e gli altri graduati sono responsabili della disciplina dei loro sottoposti. Sarà pure addetto alla scuola un maestro istruttore.

Il servizio sanitario sarà disimpegnato dai medici, di cui all'articolo 193.

Art. 238. (Divisa e distintivi). — Gli allievi-guardie vestono la piccola divisa e quella di fatica, descritte nel modulo n. 2 annesso al presente regolamento.

Gli appuntati inviati alla scuola vestono la divisa del corpo, con un filetto d'argento alla manica sinistra della tunica.

Conservano questo distintivo anche quando sortono dalla scuola, se approvati, finchè non siano promossi sottobrigadieri.

Art. 239. (Spese di viaggio). — Tanto gli allievi-guardie, che gli appuntati, per recarsi alla scuola, saranno provvisti dei mezzi di trasporto e indennità, di cui agli articoli 104 e 105.

Art. 240. (Atti di ferma e di giuramento degli allievi). — Gli allievi guardie prima di essere inviati alla scuola dovranno, nella sede stessa del battaglione in cui furono arruolati, contrarre la ferma e prestare il giuramento, nelle forme prescritte dagli articoli 33 e 34.

Gli atti di ferma e di giuramento saranno tantosto inviati al direttore della scuola, con tutte le carte concernenti l'allievo, a mezzo del prefetto.

Art. 241. (Distribuzione del vestiario e decorrenza dello stipendio). — Gli allievi ricevono l'armamento, gli oggetti di divisa e quelli di piccolo corredo solo quando sieno giunti alla scuola. Lo stipendio però decorre per essi dal giorno della ferma contratta e del giuramento prestato.

Art. 242. (Fornitura degli oggetti di vestiario). — Per la fornitura degli oggetti componenti la divisa ed il piccolo corredo degli allievi-guardie si provvederà dalla Prefettura di Roma, mediante contratto d'appalto, a termini dell'articolo 317.

Art. 243. (Contabilità degli allievi e dei graduati). — La contabilità degli allievi e dei graduati addetti alla scuola è tenuta dalla Prefettura di Roma, che provvede eziandio al pagamento degli stipendi, ad eccezione di quelli degli appuntati, di cui all'articolo seguente.

Art. 244. (Contabilità degli appuntati alla scuola). — Per ciò che riguarda il vestiario, la contabilità e lo stipendio degli appuntati inviati alla scuola di istruzione provvedono le Prefetture, del cui personale continuano gli appuntati a far parte finchè vi rimangono.

Art. 245. (Stipendio di detti appuntati). — Lo stipendio di questi appuntati sarà inviato ogni mese alla Prefettura di Roma, da quelle indicate nell'articolo precedente, col mezzo di vaglia del Tesoro, e sarà soddisfatto al direttore della scuola sulla presentazione delle quitanze degli interessati, col visto del comandante della scuola stessa.

Art. 246. (Mensa in comune alla scuola). — Per quanto riguarda la mensa in comune degli allievi, appuntati ed altri agenti addetti alla scuola, si dovranno osservare le disposizioni del presente regolamento.

Il direttore ed il comandante controlleranno e faranno giornalmente controllare i pasti, la loro qualità e quantità, e provvederanno a togliere gli abusi che vi si introducessero e a far cessare le lagnanze che potessero giustamente elevarsi.

Art. 247. (Tenuta e trattamento degli allievi e degli appuntati). — Per la tenuta, sia degli allievi che degli appuntati ed altri graduati della scuola, come pel loro trattamento in caso di malattia, dovranno osservarsi le disposizioni del regolamento.

Art. 248. (Orario dell'alzata e del riposo). — Il direttore stabilirà l'orario dell'alzata e del riposo degli allievi ed appuntati, quello delle varie lezioni ed esercitazioni e quello dei pasti.

I segnali dell'orario saranno dati con squilli di tromba da uno o più degli appuntati, che si trovano alla scuola, secondo gli ordini che saranno impartiti dal comandante.

Art. 249. (Appuntati ammessi alla scuola). — Saranno, per disposizione Ministeriale, ammessi alla scuola, per ordine di anzianità, quegli appuntati che saranno designati dai prefetti come meritevoli della promozione di sottobrigadiere, per la loro intelligenza, zelo e attività.

Art. 250. (Esame e classificazione degli allievi ed appuntati).— Gli appuntati e gli allievi-guardie, appena giunti alla scuola, saranno sottoposti ad un esame dal direttore della medesima, in presenza del comandante e del maestro istruttore, e saranno classificati secondo il loro grado d'istruzione e lo sviluppo intellettuale.

Art. 251. (Rivista dei marescialli e brigadieri della scuola). — I marescialli ed i brigadieri addetti alla scuola devono in ogni settimana passare in rivista gli allievi e gli appuntati, per l'oggetto di cui all'articolo 229, e sul risultato della rivista faranno rapporto al direttore, a mezzo del comandante.

Art. 252. (Rivista del direttore e del comandante). — Il direttore, assistito dal comandante, passerà la rivista mensile, oltre tutte quelle straordinarie che saranno necessarie, agli allievi e agli appuntati della scuola, per l'oggetto di cui agli articoli 229 e 230, e ne farà rapporto al Ministero.

Art. 253. (Ispezione di un funzionario del Ministero). — Un impiegato superiore del Ministero dell'Interno, a ciò appositamente incaricato, dovrà in ogni mese, ed anche più spesso se occorre, ispezionare la scuola, per l'oggetto di cui all'articolo 232 e sul risultato di ogni ispezione farà rapporto al Ministero.

Art. 254. (Divieto di vestire in borghese ai graduati della scuola). — Nessuno dei graduati addetti alla scuola può vestire l'abito in borghese.

Art. 255. (Alloggio degli ammogliati). — Nessun agente ammogliato può avere alloggio nel locale della scuola. Tutti i graduati, compreso il comandante, saranno scelti fra i celibi, e dovranno essere accasermati nella scuola.

Art. 256. (Alloggio del direttore della scuola). — Il direttore della scuola alloggierà fuori della medesima, ma però nelle sue vicinanze.

L'alloggio è a suo carico, ma avrà diritto alle indennità attribuite dalle vigenti disposizioni ai funzionari residenti in Roma, oltre quella di cui all'articolo 236.

Art. 257. (Matricola dei graduati e degli allievi della scuola). — Il direttore terrà la matricola di tutti i graduati e degli allievi della scuola.

Negli stati matricolari saranno inscritti gli encomi, le gratificazioni e le punizioni riportate dai singoli agenti, durante la loro permanenza nella scuola, e un estratto dei medesimi sarà rimesso, con tutte le contabilità relative, al prefetto della provincia nella quale saranno destinati all'uscire dalla scuola.

Art. 258. (Incumbenze del personale direttivo). — Oltre la sorveglianza e la direzione della scuola, il direttore ha l'obbligo di istruire, in concorso del comandante, gli allievi e gli appuntati nelle leggi e nei regolamenti di pubblica sicurezza; i marescialli dovranno istruirli nel contegno, nella disciplina, nel verbalizzare e far rapporti; i brigadieri e sottobrigadieri nel maneggio delle armi e negli esercizi militari; il maestro istruttore dovrà istruirli nel leggere, nello scrivere, nel comporre e nell'aritmetica.

Art. 259. (Istruzione speciale per gli appuntati). — Gli appuntati saranno oltracciò dal direttore e dal comandante la scuola istruiti nel modo di dirigere le sottobrigate e brigate, nelle disposizioni pratiche del servizio, e nella tenuta dei registri prescritti pei graduati del corpo.

Art. 260. (Orario delle lezioni). — L'istruzione tanto agli allievi che agli appuntati dovrà impartirsi ogni giorno, meno i festivi.

Il direttore, in concorso del comandante, darà giornalmente non meno di tre ore di lezione; il maestro istruttore non meno di quattro, e i marescialli e brigadieri non meno di tre.

L'orario delle lezioni dovrà ripartirsi in modo da lasciare agli allievi il necessario riposo fra una lezione e l'altra.

Art. 261. (Passeggiate militari). — Nei giorni festivi si faranno eseguire agli allievi ed appuntati delle passeggiate militari.

Queste passeggiate saranno sempre guidate da un maresciallo o da un brigadiere e da un sottobrigadiere.

Art. 262. (Esami mensili). — Alla fine di ogni mese si procederà all'esame degli allievi e degli appuntati, per constatarne il profitto.

L'esame si farà in presenza del direttore e del comandante la scuola, coll'intervento del funzionario superiore del Ministero, di cui all'articolo 253.

Sul risultato dell'esame mensile si farà relazione al Ministero. Questa relazione sarà firmata da tutti gli intervenuti all'esame.

Agli allievi e agli appuntati, che si saranno più distinti, il Ministero accorderà speciali gratificazioni sul fondo di economia, di cui all'articolo 269, ed ove questo fondo sia insufficiente, sul capitolo apposito del bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 263. (Permanenza nella scuola). — La permanenza degli allievi nella scuola non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di sei; quella degli appuntati non può essere minore di due mesi, nè maggiore di quattro.

Art. 264. (Invio degli allievi alle compagnie). — Nella relazione sugli esami mensili verranno indicati quegli allievi ed appuntati che pel grado d'istruzione acquistato possano inviarsi alle compagnie.

Art. 265. (Licenziamento degli allievi). — Gli allievi che, dopo tre mesi di permanenza nella scuola, avranno dimostrato di essere inetti al servizio di pubblica sicurezza per difetto di intelligenza, constatata eziandio negli esami mensili, saranno, nella relazione, di cui all'articolo 262, proposti al Ministero pel licenziamento.

Saranno ugualmente licenziati quegli allievi che per difetti o imperfezioni fisiche, manifestatesi dopo che si trovano alla scuola, risulteranno non idonei al servizio.

Gli allievi licenziati non avranno diritto ad alcun compenso o indennità, ad eccezione dello stipendio mensile, sino al giorno dell'avvenuto licenziamento.

Art. 266. (Rinvio degli appuntati dalla scuola). — Saranno rinviati alle compagnie quegli appuntati che, dopo due mesi di permanenza nella scuola, si saranno dimostrati nel modo sopraindicato non idonei ai gradi superiori.

Art. 267. (Mancanze disciplinari). — Le mancanze disciplinari degli allievi e degli appuntati che sono alla scuola, e quelle degli altri graduati addetti alla medesima sono punite in conformità del presente regolamento.

Art. 268. (Attribuzioni del comandante e del direttore della scuola per le punizioni disciplinari). — Le ammonizioni e gli arresti semplici in caserma sono inflitti dal comandante; gli arresti in sala di disciplina e quelli di rigore sono inflitti dal direttore della scuola, riferendone al Ministero.

Per la sospensione dello stipendio, pel licenziamento, per l'espulsione dal corpo, e per l'incorporazione nelle compagnie di disciplina, il direttore provocherà dal Ministero le necessarie disposizioni.

Art. 269. (Cassa di economia nella scuola). — La cassa di economia della scuola è costituita dalle sospensioni di stipendio inflitte ai graduati e allievi appartenenti alla scuola.

Il fondo proveniente dalle sospensioni sarà custodito dal direttore, sotto la sua responsabilità, e non potrà erogarsi senz'ordine del Ministero.

Art. 270. (Concorso nel servizio di sorveglianza della città di Roma). — Quando il Ministero ne riconosca il bisogno, la scuola degli allievi fornirà alla compagnia di Roma, per la prima pattuglia serale in città, un contingente di allievi ed appuntati non maggiore di 15 individui, purchè l'andamento della scuola e le esigenze dell'istruzione lo consentano.

Tali allievi ed appuntati saranno sempre accompagnati alla compagnia da un sottobrigadiere della scuola, e dal medesimo saranno ricondotti alla scuola, appena finito il servizio di pattuglia.

Art. 271. (Turno di perlustrazione). — Gli allievi saranno destinati alla pattuglia serale per turno, per modo che non abbiano in alcun caso ad eseguire lo stesso servizio per due sere consecutive.

Art. 272. (Allievi da destinarsi alla perlustrazione). — Non potranno essere destinati alla pattuglia serale se non quegli allievi che si troveranno alla scuola da più di due mesi. Nell'eseguire la perlustrazione saranno sempre associati ad una guardia anziana, esperta e di buona condotta.

Art. 273. (Ritenuta mensile). — Agli allievi verrà fatta sullo stipendio, a cura del prefetto, la ritenuta mensile per il fondo di massa prescritto per gli altri agenti del corpo.

Art. 274. (Oggetti di vestiario degli allievi licenziati). — Agli allievi licenziati per qualunque motivo dalla scuola, saranno ritenuti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, ed essi non avranno diritto a ripetere le ritenute mensili.

Art. 275. (Passaggio del debito e credito di massa). — Se l'allievo viene nominato guardia effettiva, porterà con sè gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, e il direttore della scuola provvederà perchè dalla Prefettura sia eseguito il trasferimento del suo credito e debito di massa, secondo le prescrizioni vigenti per la traslocazione degli altri agenti del corpo.

Art. 276. (Armamento degli allievi). — Le armi e la buffetteria degli allievi sono a carico del Governo, e saranno ritirate agli allievi allorchè sortono dalla scuola.

Art. 277. (Libretto di deconto dell'allievo). — Gli allievi sono provvisti, al pari degli altri agenti, di un libretto individuale, nel quale saranno annotati, a cura del comandante della scuola, i loro crediti e debiti.

Art. 278. (Oggetti di cancelleria per la scuola). — Per le spese di cancelleria, scrittoio e simili, che possono occorrere per la scuola, il direttore presenterà i relativi fabbisogni al Ministero per la necessaria approvazione.

Le somministrazioni occorse saranno successivamente liquidate e pagate sulla presentazione dei conti di saldo dei rispettivi fornitori, prelevandone la spesa dal capitolo *Casuali* del Ministero dell'Interno.

Capo VII. — *Matricola, note caratteristiche e bollettino mensile.*

Art. 279. (Matricola generale). — Sarà tenuta presso il Ministero dell'Interno la matricola di tutti gli agenti di pubblica sicurezza, cogli stati di composizione delle varie compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate del Regno.

Art. 280. (Note caratteristiche annuali). — Alla fine di ogni anno i prefetti invieranno al Ministero le note caratteristiche di tutti gli agenti di pubblica sicurezza della rispettiva provincia, secondo il modulo n. 11 annesso al presente regolamento.

Art. 281. (Bollettino mensile). — Alla fine di ogni mese sarà pubblicato, per cura del Ministero dell'Interno, un bollettino di tutte le operazioni ed azioni di merito compiute dagli agenti di pubblica sicurezza, che abbiano dato luogo ad encomi o gratificazioni.

Saranno nello stesso modo pubblicate le punizioni più gravi inflitte agli stessi agenti.

Il bollettino pubblicherà eziandio le nomine, le promozioni e le cessazioni dal servizio, per qualunque siasi motivo, degli agenti, e conterrà le disposizioni che verranno di mano in mano emanate, riguardanti il servizio del corpo.

Il bollettino sarà inviato a tutte le Prefetture e posto all'ordine del giorno delle varie compagnie, sezioni e brigate.

(*Continua*)

Camerano Natale, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

PARTE TERZA.

Contabilità.

CAPO I. — *Delle Amministrazioni.*

Art. 282. (Amministrazione e contabilità). — L'amministrazione per le operazioni di cassa o di contabilità inerenti ai fondi di massa, delle quote d'ingaggio e di ringaggio e di ogni provento relativo al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è tenuta presso ciascuna Prefettura.

Art. 283. (Responsabilità del prefetto). — L'amministrazione è affidata al prefetto, il quale ne è responsabile, tanto verso il Ministero dell'Interno, quanto verso gli altri interessati.

La contabilità relativa sarà tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole Prefetture.

Art. 284. (La contabilità è tenuta dalle singole Prefetture). — La ripartizione del personale delle guardie di pubblica sicurezza in battaglioni, compagnie, brigate e sottobrigate non porta alcuna alterazione nella parte contabile, la quale viene tenuta e trattata esclusivamente da ciascuna Prefettura, in relazione alla forza esistente nella rispettiva provincia.

Art. 285. (Costituzione del fondo di massa). — Il fondo di massa di ciascun graduato e di ciascuna guardia si compone:

1° Delle ritenute ordinarie e straordinarie sulle paghe, pel vestiario e piccolo corredo;

2° Dei versamenti volontari;

3° Dell'importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati agli agenti che cessano di appartenere al corpo.

Art. 286. (Destinazione del fondo di massa). — Il fondo di massa è esclusivamente destinato:

1° Al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, descritti nella tabella n. 2 annessa al presente regolamento;

2° Alla sostituzione delle armi disperse e alla riparazione di quelle guaste, quando la dispersione o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio, come all'articolo 60;

3° Alle restituzioni parziali autorizzate colle norme stabilite dall'articolo 290;

4° All'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione, o di promozione al grado di comandante di compagnia.

Art. 287. (Ritenuta ordinaria). — Ciascun graduato e ciascuna guardia, esclusi i comandanti, è sottoposto alla ritenuta ordinaria, che viene eseguita ogni mese all'atto del pagamento dello stipendio, e che consiste nella sesta parte del medesimo, depurato da ogni trattenuta fiscale.

Questa ritenuta cesserà ogni qualvolta sia raggiunto un fondo di massa di lire 150.

Art. 288. (Versamenti volontari). — Sono autorizzati i versamenti volontari per completare più sollecitamente il fondo di massa.

Art. 289. (Ritenuta straordinaria). — È sottoposto alla ritenuta straordinaria il graduato e la guardia che, dopo sei mesi di servizio, rimanga debitore verso l'Amministrazione d'una somma superiore alle lire 100.

La ritenuta straordinaria è eguale alla metà di quella ordinaria, e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, sino a che il debito di massa non venga ridotto alla suddetta somma di lire 100.

Art. 290. (Restituzioni parziali). — Il graduato o la guardia, che abbia un credito di massa superiore alle lire 120, può essere autorizzato dal prefetto a ritirarne una parte nel caso di comprovato e impellente bisogno.

La quota che potrà autorizzarsi non dovrà mai eccedere le lire 40, nè potrà concedersi allo stesso agente più di una volta nel semestre.

Art. 291. (Saldo dei debiti di massa). — Il graduato o la guardia che per fine di ferma o per motivi particolari cessa di appartenere al corpo deve prima saldare il suo debito di massa o con versamenti volontari, o con ritenute straordinarie da determinarsi dal prefetto sugli ultimi stipendi mensili, o col rilascio degli effetti di vestiario o piccolo corredo a prezzo di stima, o con la cessione di tutto o di parte del premio d'ingaggio o di ringaggio ai quali avesse diritto a termini degli articoli 304 o 305.

Art. 292. (Perdita del fondo di massa). — Il graduato o la guardia che viene espulsa dal corpo perde ogni diritto al suo fondo di massa, e gli sono parimenti ritirati tutti gli effetti di vestiario che costituiscono la divisa, senza alcun compenso.

L'ammontare sì dell'uno che degli altri ricade, come profitto, a favore dell'Amministrazione.

Nel caso di debito di massa rimasto insoddisfatto, dovrà essere appurato, anche con l'azione civile, semprequando non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

Art. 293. (Oggetti di vestiario da distruggersi). — Gli oggetti di vestiario appartenenti a graduati o guardie morte per malattia contagiosa non saranno ritirati in magazzino, nè conteggiati a favore della massa o degli eredi, ma saranno invece distrutti.

Art. 294. (Pagamento del credito di massa). — Gli agenti che cessano dal servizio e non si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo, hanno diritto al pagamento del loro credito di massa, e i loro oggetti di vestiario saranno ritirati in magazzino e pagati a prezzo di stima.

CAPO II. — *Delle casse.*

Art. 295. (Destinazione delle casse). — Le casse delle Amministrazioni delle guardie di pubblica sicurezza sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente regolamento, e non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno.

I fondi di queste casse devono servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti.

Articolo 296. (Esazioni). — Le esazioni consistono:

1. Nelle ritenute ordinarie e nei versamenti volontari dei graduati e delle guardie;

2. Nelle anticipazioni governative per le quote d'ingaggio e di ringaggio;

3. Nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario e di piccolo corredo, e nei prestiti avuti da altre Amministrazioni per lo stesso scopo;

4. Negli interessi delle somme impiegate in Buoni del Tesoro;

5. Nei proventi della vendita degli effetti di magazzino, fuori di uso o inservibili;

6. Nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o sono traslocati in altra provincia;

7. Nell'importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 297. (Anticipazioni governative). — Il Governo assume anticipazioni per il pagamento delle provviste di vestiario e di piccolo corredo, che sono a carico dei graduati e guardie, nel caso che risulti per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la cassa nella assoluta impotenza di supplirvi direttamente, e che i fornitori non sieno disposti ad accettare il corrispettivo in rate proporzionali alle esazioni della cassa stessa, oltre il termine stabilito nell'articolo 384.

Art. 298. (Anticipazione delle quote d'ingaggio e di ringaggio). — Le quote d'ingaggio e di ringaggio vengono anticipate dal Governo alle singole Ammistrazioni, le prime in ragione di annue lire 33 33 per ogni graduato e guardia assegnati alla provincia,

esclusi i comandanti di compagnia; le seconde in ragione proporzionale di annue lire 11 11 per ogni individuo, secondo il disposto dagli articoli 84 e 85.

La somma corrispondente rimane a disposizione delle rispettive Amministrazioni, per essere erogata nel modo stabilito dal presente regolamento.

Il Ministero potrà disporre che parte di detto fondo passi da una Amministrazione all'altra per sopperire ai pagamenti di somme maggiori, che per tal titolo occorressero eventualmente in una determinata località.

Art. 299. (Proventi della Amministrazione). — I proventi di cui al numero 5 dell'articolo 296 derivano dalla vendita degli effetti di vestiario e di piccolo corredo lasciati dagli agenti espulsi a termini dell'articolo 292, quando il relativo prodotto non debba servire alla estinzione totale o parziale del debito di massa.

Art. 300. (Assestamento dei conti di massa). — Allorquando il graduato o la guardia viene traslocata in altra provincia, o passa alle compagnie di disciplina, o cessa per qualsiasi motivo dal servizio, deve aver luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito risultante da tali sistemazioni è richiamato dall'Amministrazione, dalla quale l'agente va a dipendere, se si tratta di traslocazione: se invece passa alle compagnie di disciplina od è licenziato dal servizio, deve essere liquidato secondo le disposizioni del presente regolamento, inquantochè l'Amministrazione delle compagnie di disciplina non paga il debito dell'agente che vi è incorporato.

Quando invece l'agente proviene da altra provincia con credito di massa, la somma corrispondente sarà richiamata dall'Amministrazione alla quale prima apparteneva.

Art. 301. (Acquisto o rinnovazione dei Buoni del Tesoro). — Ogni qualvolta venga a raccogliersi nelle casse dell'Amministrazione una somma non inferiore alle lire 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni dell'Amministrazione stessa o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di Buoni del Tesoro, a scadenza non minore di sei mesi.

I Buoni devono essere girati colla precisa dicitura: *All'ordine della Amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza della provincia di..... e per essa del rispettivo prefetto.*

Di mano in mano che i Buoni del Tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato dai Buoni sia in tutto o in parte necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'Amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto o il rinnovamento dei Buoni, il prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco, conforme al modulo numero 12 indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degli interessi e il capitale dei Buoni in questione.

Il prefetto è personalmente responsabile d'ogni danno che possa derivare all'Amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza e per qualunque siasi causa, alcuno dei Buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione Ministeriale.

Art. 302. (Pagamenti). — I pagamenti consistono:

1. Nell'importo dei libretti di deconto forniti dal Ministero;

2. Nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle ricevute da altre Amministrazioni;

3. Nelle quote d'ingaggio e di ringaggio agli aventi diritto;

4. Nell'acquisto degli oggetti di vestiario e piccolo corredo, nella sostituzione o riattamento delle armi disperse e guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali, di cui all'art. 290;

5. Nelle riparazioni del vestiario a carico degli agenti o del magazzino;

6. Nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio, che sono traslocati in altra provincia, o che passano alla compagnia di disciplina;

7. Nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 303. (Rimborso di anticipazioni). — Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre Amministrazioni viene eseguito non appena esistano in cassa i fondi necessari, derivanti dagli introiti ordinari: quello delle anticipazioni governative si eseguisce, in seguito a determinazione del Ministero, in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 304. (Pagamento del premio d'ingaggio). — Il pagamento delle quote d'ingaggio a favore degli agenti ha luogo nei seguenti casi:

1. Quando cessano dal servizio dopo avere compiuta la ferma di anni sei;

2. Quando per riportate ferite o per malattie croniche contratte durante il servizio, e dichiarate tali dal medico militare nel relativo certificato, debbano lasciare il corpo prima di avere compiuta la ferma;

3. Quando sono collocati a riposo o congedati per riduzione dei ruoli, prima di avere compiuta la ferma:

4. Quando, prima di aver compiuta la ferma, passano, senza interruzione di servizio, in altra Amministrazione.

Art. 305. (Pagamento del premio di ringaggio). — Il pagamento delle quote di ringaggio a favore degli agenti ha luogo soltanto nei seguenti casi:

1° Quando cessano dal servizio dopo avere compiuto la 2ª, la 3ª o altra ferma, contratte senza alcuna interruzione;

2° Quando per lesioni o ferite contratte in dipendenza del servizio siano divenuti inabili a continuarlo prima del compimento della rinnovata ferma;

3° Quando si trovano nello stesso caso per malattie contratte in dipendenza del servizio, tuttochè però il Comitato di sanità militare riconosca in loro il diritto alla pensione, a termini dell'articolo 211.

Art. 306. (Pagamento parziale dei premi anzidetti). — Nel solo caso previsto al n° 1 dei precedenti articoli 304 e 305, gli agenti hanno diritto all'intiero premio d'ingaggio e di ringaggio.

Negli altri casi ricevono una parte dei detti premi, in proporzione del tempo trascorso dall'ultima ferma sino al giorno della cessazione del servizio.

La quota proporzionale per ciascuno dei premi indicati è stabilita in ragione di lire 33 33 per ogni anno, di lire 2 775 per ogni mese, e di lire 0 0925 per ogni giorno di compiuto servizio.

Art. 307. (Diritto degli eredi ai premi d'ingaggio e di ringaggio). — In caso di morte degli agenti i loro eredi hanno diritto ai premi o prorate d'ingaggio e di ringaggio che sarebbero ad essi spettati a termini dei precedenti articoli.

Art. 308. (Perdita del diritto ai premi anzidetti). — Gli agenti espulsi, passati alla compagnia di disciplina, o che in qualunque modo cessano dal servizio per motivi non contemplati dagli articoli 304 e 305, perdono ogni diritto ai premi d'ingaggio e di ringaggio.

Art. 309. (Rinnovazione di ferma). — In caso di rinnovazione di ferma è corrisposto agli agenti il solo premio di ingaggio o di ringaggio al quale abbiano diritto, restando depositato nella Cassa dell'Amministrazione il rispettivo fondo di massa.

Qualora invece di essere creditori risultassero in debito verso la massa, il premio d'ingaggio e ringaggio deve essere versato in tutto o in parte a saldo del debito medesimo, facendone constare con verbale conforme al modulo n. 13.

Art. 310. (Verbali di pagamento dei premi d'ingaggio e di ringaggio). — L'eseguito pagamento dei premi d'ingaggio e di rin-

gaggio deve essere giustificato con verbali separati e distinti, conformi al modulo n. 14, e farsi poi constare col prospetto modulo n. 14 *bis*.

A questi verbali, oltre la copia dell'atto di ferma in carta bollata da lira 1, devono essere uniti, pure in copia o in carta da bollo, tutti gli altri atti e documenti che giustificano il diritto dell'agente ai premi suddetti.

Tutte le copie di cui sopra è parola possono essere redatte in carta libera, quando la somma dovuta non superi le lire 50.

Art. 311. (Pagamento del vestiario). — I pagamenti per l'importo del vestiario non potranno essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro (modulo n. 15) e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 312. (Sistemazione dei conti degli agenti traslocati o passati alle compagnie di disciplina). — Allorchè un agente viene traslocato in altra provincia o passa alle compagnie di disciplina, la cassa deve pagare all'Amministrazione dalla quale l'agente va a dipendere il credito che nella sistemazione del conto di massa risulti a suo favore.

Quando un agente proviene da altra provincia con debito di massa, questo sarà pagato alla Amministrazione a cui l'agente stesso prima apparteneva.

Art. 313. (Pagamenti con vaglia del Tesoro). — Il passaggio di somme da un'Amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito mediante vaglia del Tesoro, da richiedersi in conformità del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Qualora queste somme riguardino individui passati alle compagnie di disciplina, il vaglia del Tesoro dovrà essere intestato e diretto al comandante le compagnie di disciplina e stabilimenti di pena in Roma.

Art. 314. (Giornali di cassa). — Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa, riscossioni e spese, moduli numeri 16 e 17, e dovranno essere da lui sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 315. (Tenuta dei giornali di cassa). — I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente; non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticate con l'inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla fine di ogni semestre pel rendimento dei conti al Ministero dell'Interno, od in caso di consegna da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa, dopo l'approvazione Ministeriale, sarà ripresa nel giornale delle riscossioni per base delle operazioni successive.

CAPO III. — *Del vestiario, piccolo corredo e armamento.*

Art. 316. (Modo di provvista del vestiario). — Le provviste degli effetti di vestiario e di piccolo corredo, la cui spesa è a carico degli agenti, devono effettuarsi mediante contratti stipulati in seguito di pubblici incanti, di licitazioni private o di private trattative.

Le norme da eseguirsi per la stipulazione dei contratti e per le pratiche inerenti sono quelle stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo.

Art. 317. (Contratti d'appalto). — Tali provviste saranno fatte in base ai campioni esibiti dal Ministero, in modo perfettamente conforme per ogni battaglione, a cura dei prefetti delle provincie in cui il battaglione ha sede, con uno o più appaltatori secondo il vantaggio dell'Amministrazione.

Art. 318. (Collaudo degli effetti acquistati). — Nessun oggetto, sia di vestiario che di piccolo corredo, potrà essere preso in consegna dall'Amministrazione, nè distribuito agli agenti se prima non sarà stato riconosciuto per qualità, bontà, durata e colore perfettamente uguale al campione, e confezionato a tutta regola d'arte.

Art. 319. (Commissione di collaudo). — La Commissione collaudatrice sarà composta, in ogni capoluogo di provincia, di un ragioniere di Prefettura, di un maresciallo od altro graduato, e di un funzionario di pubblica sicurezza, designati in ogni anno dal prefetto, e di un perito scelto dall'Amministrazione.

Tutte le spese della perizia sono a carico del fornitore.

Art. 320. (Consegna degli effetti di vestiario). — Di ogni consegna di effetti di vestiario e di piccolo corredo sarà redatto verbale e conservato negli atti della Prefettura.

Art. 321. (Magazzino del vestiario). — Non possono tenersi in deposito nel magazzino dell'Amministrazione oggetti nuovi di qualsiasi specie, eccettuati quelli che servono di campione.

Il fornitore sarà però obbligato di tenere in ogni città, capoluogo di provincia, un magazzino convenientemente provveduto di effetti di vestiario e di piccolo corredo, di varie dimensioni, nella quantità che sarà determinata dal prefetto, in modo da potere soddisfare, nel più breve termine, alle richieste di somministrazioni che gli venissero fatte.

Mancando il fornitore a quest'obbligo, l'Amministrazione sarà in facoltà di sciogliere il contratto in qualunque tempo, senz'obbligo di disdetta, nè di qualsiasi compenso od indennizzo. Sarà pure in facoltà dell'Amministrazione di provvedersi altrimenti degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, a tutte spese dello appaltatore, senza diritto a pretesa o reclami.

Art. 322. (Campioni). — I campioni pei singoli oggetti da somministrarsi, saranno acquistati dal fornitore, e finchè dura il contratto resteranno in deposito presso l'Amministrazione, che non risponde del deterioramento cui andassero soggetti per la durata del tempo.

Art. 323. (Rifiuto di effetti presentati). — Gli effetti non collaudati dall'Amministrazione, perchè riconosciuti non conformi al campione per la qualità, bontà, durata e colore, saranno contrassegnati con marca di rifiuto e non potranno più essere ripresentati dal fornitore.

Art. 324. (Nuovi periti in caso di contestazioni). — Il giudizio della Commissione di collaudo è inappellabile. Sarà però in facoltà del prefetto, sulle istanze del fornitore, di fare intervenire, in casi dubbi, altri periti da lui scelti, a spese del fornitore stesso.

Art. 325. (Vestiario a misura). — Tutti gli effetti di vestiario, di calzatura ed altri di piccolo corredo sono fatti su misura dei singoli agenti, pei quali vengono richiesti, in modo che loro si adattino perfettamente.

Art. 326. (Modificazioni agli effetti consegnati). — Se la Commissione di collaudo trova che gli oggetti somministrati non sono eseguiti a regola d'arte o altrimenti difettosi, il fornitore è in obbligo di ritirarli senz'altro o di eseguirvi le modificazioni e riforme necessarie, senza diritto a indennizzo di sorta.

Art. 327. (Termine per la consegna). — Il termine da assegnarsi al fornitore per la somministrazione degli effetti non sarà maggiore di venti giorni, e se si tratta di riparazioni e adattamento non sarà maggiore di giorni dieci.

Non corrispondendo il fornitore ai suoi obblighi nel termine prescritto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedere altrimenti gli effetti che le occorrono a tutte spese del fornitore, senza che egli possa accampare qualsiasi pretesa.

Art. 328. (Rescissione del contratto). — Se il fornitore manca ripetutamente agli obblighi, di cui all'articolo precedente, o altrimenti non soddisfaccia agli impegni che si è assunto col contratto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sciogliere il contratto stesso, senza che il fornitore possa accampare qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento.

Art. 329. (Somministrazione degli effetti). — L'Amministrazione

è in facoltà di richiedere quella quantità maggiore o minore di effetti di vestiario e di piccolo corredo, che le potranno occorrere, oltre le previsioni del contratto, senza che il fornitore possa accampare eccezione o pretesa.

Art. 330. (Eventuali variazioni nella divisa). — Ove il Ministero creda di introdurre, in qualunque tempo, modificazioni o variazioni negli oggetti di divisa e di piccolo corredo degli agenti di pubblica sicurezza, il contratto si intenderà in quella parte immediatamente sciolto, senz'obbligo di preavviso o di risarcimento di danni da parte dell'Amministrazione.

Art. 331. (Spesa pel trasporto del vestiario). — Il trasporto degli oggetti di divisa e di piccolo corredo dalla sede del battaglione alle compagnie, sezioni, brigate e settobrigate, che lo compongono, è a carico del fornitore.

Tutte le questioni che possono sorgere sulla interpretazione od esecuzione del contratto saranno definite in via amministrativa.

Art. 332. (Durata dei contratti). — I contratti di fornitura avranno la durata di tre anni, e si intenderanno rinnovati di anno in anno, se dall'una o dall'altra delle parti non ne venga data la disdetta per atto giudiziale due mesi prima della scadenza, salvo il disposto del regolamento sulla contabilità generale dello Stato a tale riguardo.

Art. 333. (Garanzia degli offerenti). — Non verranno ammessi agli esperimenti d'asta, nè ai contratti per private trattative coloro che non provassero di avere mezzi sufficienti per soddisfare alle obbligazioni che intendono di assumere col contratto.

Art. 334. (Pagamento al fornitore). — I pagamenti al fornitore per le eseguite somministrazioni saranno fatti dalle singole Prefetture a trimestri maturati, sulla presentazione dei boni relativi.

Ove la Prefettura si trovasse mancante di fondi avrà diritto alla dilazione di un mese al pagamento.

Art. 335. (Clausole e condizioni dei contratti). — Nei contratti di fornitura dovranno sempre comprendersi espressamente tutte le clausole e condizioni sopra indicate, oltre tutte quelle altre che i prefetti ravviseranno opportune nell'interesse dell'Amministrazione.

I contratti non saranno validi se non dopo la definitiva approvazione del Ministero.

Art. 336. (Richieste al fornitore). — La richiesta degli oggetti da somministrarsi sarà fatta al fornitore dal prefetto, o dalla persona da esso delegata, a misura del bisogno presunto dei singoli agenti, e dietro rilascio di appositi boni.

Art. 337. (Indicazioni sui boni). — I boni dovranno indicare il nome e cognome dell'agente pel quale si fa la richiesta, la quantità e la qualità degli effetti da somministrarsi, e saranno uniti, con prospetto riassuntivo, alle quitanze dei fornitori, dopochè gli agenti interessati avranno su di essi dichiarato colla loro firma di aver ricevuto gli oggetti a cui i boni si riferiscono.

Art. 338. (Effetti di vestiario ritirati agli agenti licenziati). — Gli effetti di vestiario e piccolo corredo ritirati agli agenti che, per qualunque causa, cessano dal servizio dovranno essere distribuiti senza indugio fra gli agenti di nuova nomina e fra quegli altri che ne avessero bisogno, per evitare ogni causa di deperimento.

Qualora ciò non potesse eseguirsi immediatamente, dovranno tali effetti essere custoditi in appositi locali che il prefetto destinerà ad uso di magazzino fra quelli componenti la caserma.

Art. 339. (Responsabilità pel magazzino). — È obbligo del prefetto di invigilare che nessun altro oggetto abbia a rimanere depositato in magazzino, e ciò allo scopo di impedire i danni che possono derivare all'Amministrazione per causa di deterioramento o di danno.

Darà gli ordini di conseguenza al dipendente ufficio di pubblica sicurezza e al comandante, che ne saranno responsabili; farà eseguire straordinarie ispezioni per verificare se gli oggetti di vestiario e di armamento tenuti in deposito abbiano bisogno di pulitura o di riparazioni, e provvederà secondo le risultanze.

Art. 340. (Armamento). — L'armamento è fornito dal Governo nella quantità corrispondente al personale stabilito dall'organico, e deve sempre essere tenuto e ben conservato dagli agenti rispettivi.

L'armamento che fosse in eccedenza, per temporanea deficienza del personale, sarà ritirato in magazzino e riguardato a cura e responsabilità del comandante, per evitare danni e deperimento.

Capo IV. — *Della contabilità*.

Art. 341. (Gestione della contabilità). — La contabilità delle guardie di pubblica sicurezza è affidata ai prefetti, i quali possono, sotto la loro esclusiva responsabilità, delegare alla tenuta della medesima un impiegato della ragioneria.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al Ministero.

Art. 342. (Libretti di deconto). — Ogni agente è munito di un libretto per il conto della sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma contratta, e la indicazione degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo e di armamento consegnati all'agente.

I libretti sono forniti dal Ministero dell'Interno, il quale li spedisce, dietro richiesta, alle diverse Prefetture per il prezzo da esso determinato, che sarà addebitato all'agente cui fu rimesso.

Art. 343. (Conteggio del libretto). — Il libretto non può essere ritirato per causa alcuna dal suo titolare, nè deve presentare cancellature o raschiature. Le variazioni e correzioni che occorressero dovranno essere eseguite con apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate nell'art. 285.

Nel *dare*, che è la parte passiva, sono registrate le partite costituenti le spese della massa individuale, di cui all'art. 286.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente, all'atto che si verifica l'introito o la spesa, a cura del ragioniere delegato dal prefetto, e porteranno a ciascuna progressione di data la vidimazione del prefetto.

Art. 344. (Smarrimento del libretto). — Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente articolo 345, e trascritto sopra un nuovo libretto, immediatamente sostituito.

Art. 345. (Libro mastro). — Le partite della massa individuale, tanto a credito, quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, da tenersi nella forma indicata dal modulo n. 15, nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si fanno a cura dell'impiegato delegato dal prefetto, e portano ad ogni progressione di data la sottoscrizione dell'agente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 346. (Assestamento dei conti). — Cessando l'agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previa la sottoscrizione dell'interessato, e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione, il prefetto trasmette un estratto dello assestamento del conto di massa al prefetto della provincia, nella quale l'agente è trasmutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 347. (Quietanze dei pagamenti). — I pagamenti sono effettuati dietro rilascio di regolare quietanza per parte dei percipienti, e dopo che il prefetto avrà constatato la attendibilità e re-

golarità della partita, e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere sempre vidimate dal prefetto. Quando si tratta di passaggio di fondi da una Amministrazione all'altra, le quietanze relative possono essere stese su carta libera.

CAPO V. — *Del rendimento dei conti.*

Art. 348. (Conto semestrale di cassa). — Alla fine di ogni semestre il prefetto riepiloga le risultanze del giornale delle riscossioni e di quello delle spese sul conto semestrale di cassa, modello num. 18.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa ed al totale delle somme collocate in Buoni del Tesoro. In conferma di ciò sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del modello n. 18.

Art. 349. (Situazione finanziaria dell'Amministrazione). — In calce al conto semestrale di cassa viene riassunta la situazione finanziaria dell'Amministrazione, comprendente l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1. Nel contante esistente in cassa;
2. Nelle somme collocate in Buoni del Tesoro;
3. Nell'importo del vestiario e piccolo corredo in deposito nel magazzino;
4. Nel totale del debito di massa degli agenti;
5. Nei crediti riconosciuti inesigibili;
6. Nei crediti diversi.

La parte passiva riguarda:

1. Il debito verso il Governo o verso altre Amministrazioni per avute anticipazioni;
2. L'ammontare delle quote d'ingaggio e di ringaggio, rimaste in deposito;
3. Il credito di massa degli agenti;
4. Il credito dei provveditori del vestiario e piccolo corredo;
5. I debiti vari;
6. I profitti realizzati.

Art. 350. (Conto semestrale di massa). — Il credito e debito di massa degli agenti è desunto dal relativo conto semestrale (modello n. 19), che viene compilato all'appoggio dei conti aperti sul libro mastro e sui libretti di deconto, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confermare colla propria firma la entità e la esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 351. (Conto semestrale di magazzino). — L'importo del vestiario e piccolo corredo, da inscriversi nella parte attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino, redatto secondo il prospetto modulo n. 20.

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità e il valore degli oggetti usati, rimasti in magazzino alla fine del precedente semestre, di quelli entrati ed usati durante il semestre, al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine dello stesso semestre.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di discarico, da tenersi da ogni Amministrazione per le variazioni che si verificano nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli oggetti nuovi debba eseguirsi dietro i buoni di richiesta, rilasciati a seconda del bisogno, e la provvista debba corrispondere alla distribuzione, tuttavia questi oggetti vengono egualmente annotati, in via amministrativa, nel conto semestrale di magazzino, desumendone i dati dai buoni rilasciati.

Art. 352. (Crediti inesigibili). — Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti inesigibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti cessati dal servizio, e che saranno stati dal Ministero dichiarati e riconosciuti inesigibili, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili saranno estinti con appositi prelevamenti dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione ministeriale, quando non si possano estinguere diversamente.

Art. 353. (Crediti e debiti diversi). — Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono inscritte le partite dovute da altre Amministrazioni, e quelle di cui le altre Amministrazioni rimangono temporaneamente creditrici per l'avvenuto tramutamento di agenti.

Art. 354. (Crediti dei provveditori del vestiario). — Sotto il titolo *Crediti dei provveditori del vestiario* si comprendono tutte le somme dovute per fornitura di oggetti di vestiario e piccolo corredo.

Le somme stesse devono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai respettivi creditori.

Art. 355. (Profitti realizzati). — Fra i *profitti realizzati*, oltre gli interessi dei Buoni del Tesoro, si annoverano i proventi derivanti dalla vendita del vestiario inservibile e dai crediti di massa perduti dagli agenti espulsi dal corpo.

Questo fondo serve per la estinzione dei crediti inesigibili di cui all'articolo 352, e per sussidiare individui già appartenenti al corpo e resi inabili al servizio, o le loro vedove o figli, e per altre spese impreviste nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'una all'altra Amministrazione, ogniqualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 356. (Erogazione del fondo dei profitti realizzati). — L'erogazione del fondo, di cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione ministeriale.

Art. 357. (Trasmissione della contabilità al Ministero). — Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria dell'Amministrazione pareggia perfettamente colla passiva, il prefetto, entro 20 giorni dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'Interno in duplice originale i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino corredandoli:

1° Di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;

2° Dell'estratto, per copia conforme, dei giornali, delle riscossioni e delle spese;

3° Della dichiarazione di credito dei provveditori del vestiario, di cui all'articolo 354;

4° Del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti vari;

5° Di una dettagliata dimostrazione delle partite costituenti l'ammontare dei profitti realizzati e delle avvenute variazioni;

6° Del prospetto del debito e credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita dagli interessati;

7° Del prospetto riassuntivo dei pagamenti dei premi di ingaggio e di ringaggio, colla relativa situazione dimostrante il fondo rimasto nel semestre precedente, le anticipazioni ricevute, le spese incontrate e la rimanenza attuale;

8° Di ogni altro prospetto che occorresse a meglio spiegare la causa delle variazioni, che durante il semestre si fossero verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre Amministrazioni, e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 358. (Quadro semestrale di magazzino). — Insieme ai conti, di cui all'articolo precedente, il prefetto trasmetterà al Ministero un quadro dimostrante il movimento avvenuto nell'armamento degli agenti, desumendone i dati dall'apposito registro di carico e di scarico.

Questo quadro sarà conforme al modulo n. 21.

Art. 359. (Approvazione della contabilità). — Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il Ministero dell'Interno restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi, munito del relativo decreto di approvazione.

Capo VI. — *Prescrizioni generali.*

Art. 360. (Consegna dell'amministrazione). — Allorchè il prefetto lascia definitivamente l'amministrazione delle guardie di P. S. della provincia, deve, prima di abbandonare il posto, far consegna della medesima al suo successore.

La consegna dell'amministrazione si compie:

1° Col chiudere i giornali delle riscossioni e delle spese, per accertare la somma che deve trovarsi in cassa;

2° Col confrontare i conti aperti sul libro mastro coi corrispondenti libretti individuali, per riconoscere il debito o credito parziale e complessivo degli agenti;

3° Col compilare la situazione finanziaria dell'Amministrazione, nel modo stabilito pel rendiconto semestrale;

4° Col rimettere al successore i denari e Buoni del Tesoro esistenti in cassa, il vestiario, il piccolo corredo e l'armamento esistenti in magazzino, non che tutti i registri, documenti e carte relative all'amministrazione.

Art. 361. (Verbale di consegna). — La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in quadruplice esemplare e sottoscritto dagli interessati.

Uno di questi originali resterà presso ciascuna delle parti interessate, un altro passerà nello archivio della Prefettura ed il quarto verrà immediatamente inviato al Ministero dell'Interno.

Art. 362. (Omissione della consegna). — Il prefetto che abbandona il posto senza aver dato prima tale consegna al successore o a chi deve farne le veci, si rende per ciò solo responsabile di tutte le conseguenze che ne derivassero in danno dell'Amministrazione, anche nel corso delle susseguenti gestioni.

Art. 363. (Ispezioni straordinarie). — Il Ministero dell'Interno ordinerà, ove lo creda opportuno, e anche sopra istanza dei prefetti, verifiche ed ispezioni straordinarie per constatare la situazione dell'amministrazione e l'esatta esecuzione del presente regolamento.

Art. 364. (Provvista degli stampati). — Gli stampati dei moduli num. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 annessi al presente regolamento, vengono somministrati dall'Economato generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale devono essere rivolte le domande dai rispettivi prefetti.

Tutti gli altri stampati occorrenti per l'amministrazione, contabilità e personale delle guardie di pubblica sicurezza, devono essere provvisti col fondo delle spese d'ufficio assegnato a ciascuna Prefettura.

PARTE QUARTA.

Servizio.

Capo I. — *Ordinamento del servizio.*

Art. 365. (Zone). — Dove esistono uffici di Questura, il territorio della città, per riguardo alla sorveglianza affidata agli agenti di pubblica sicurezza, sarà diviso dal prefetto in due zone o sezioni.

Si fa eccezione per le città di Napoli e di Roma, che saranno divise in quattro zone.

Art. 366. (Servizio delle zone). — Il servizio degli agenti di pubblica sicurezza di ogni zona o sezione sarà posto sotto la sorveglianza ed il controllo di un maresciallo, e comprenderà la circoscrizione assegnata a due o più brigate o sottobrigate.

Art. 367. (Brigata centrale e brigata di sicurezza presso le Questure). — Nelle città in cui risiedono uffici di Questura vi sarà una brigata centrale ed una brigata di sicurezza, incaricate della esecuzione dei servizi che vengono dalla Questura direttamente disposti.

Queste due brigate saranno poste sotto gli ordini dei marescialli comandanti di zona o sezione, quando le esigenze del servizio non consiglino diversamente.

Vi saranno pure brigate o sottobrigate presso ciascuno degli uffici di pubblica sicurezza della città, separati dalla Questura.

Art. 368. (Comando delle brigate e delle sottobrigate). — Come è prescritto dal regolamento, le brigate sono comandate da brigadieri e le sottobrigate da sottobrigadieri, e sono composte del numero necessario di graduati e di guardie.

Però la brigata centrale, nelle città dove ha sede un battaglione, è comandata da un maresciallo.

Art. 369. (Guardie di nuova nomina alla brigata centrale). — Alla brigata centrale sono aggregate le guardie di nuova nomina per la necessaria istruzione, come pure quelle di recente trasferite alla compagnia.

Art. 370. (Marescialli comandanti di sezione nelle città capoluoghi di provincia). — Nelle città capoluoghi di provincia, che non sono sedi di Questura, ma nelle quali tuttavia per l'importanza o le esigenze del servizio la forza delle guardie è ripartita in brigate o sottobrigate, vi sarà un maresciallo che comanda la sezione.

Nelle altre città capoluoghi di provincia vi sarà un brigadiere o sottobrigadiere, secondo il numero delle guardie che vi sono assegnate.

Art. 371. (La brigata di sicurezza è costituita da agenti in borghese). — La brigata di sicurezza presso gli uffici di Questura è composta di graduati e di guardie in borghese.

Uno o più agenti in borghese, secondo le speciali esigenze del servizio, saranno dal prefetto o dal questore assegnati anche ai diversi uffici di pubblica sicurezza della città.

Art. 372. (Di regola le guardie non sono che nelle città capoluoghi di provincia). — Senza una speciale autorizzazione del Ministero gli agenti di pubblica sicurezza non possono essere distolti dalle loro compagnie, sezioni, brigate o sottobrigate per essere destinati presso le Sottoprefetture od altri uffici di pubblica sicurezza fuori delle città capoluoghi di provincia.

Art. 373. (Servizio ordinario e speciale). — Il servizio degli agenti di pubblica sicurezza si distingue in ordinario e speciale.

Il servizio ordinario è quello delle perlustrazioni o pattuglie tanto diurne che notturne; i servizi speciali sono quelli della ricerca ed arresto dei malfattori, dell'esecuzione dei mandati di cattura, della sorveglianza sulle persone sospette, ai teatri, luoghi pubblici, ecc.

Art. 374. (Servizi spettanti all'arma dei Reali carabinieri). — I servizi delle Corti d'appello, dei Tribunali e Preture, quello della traduzione dei detenuti che si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria, nonchè la traduzione dei condannati dalle carceri o da un luogo di pena all'altro, spettano all'arma dei carabinieri Reali.

In casi speciali tuttavia e per motivi di pubblica sicurezza potrà il prefetto od il questore far concorrere in tali servizi anche le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 375. (Servizio delle stazioni ferroviarie e marittime). — Quando al servizio delle stazioni ferroviarie e marittime, specialmente se di poca importanza, provvede già l'arma dei Reali carabinieri, secondo i concerti che saranno presi dal prefetto col comando dell'arma stessa, si tralascerà di mandarvi anche le guardie di pubblica sicurezza, ammenochè ciò non fosse richiesto da speciali esigenze.

Art. 376. (Servizio dei teatri). — All'oggetto di impedire una inutile dispersione di agenti, il prefetto, sentito il comando dell'arma dei Reali carabinieri, determinerà in quali teatri debbano prestar servizio durante gli spettacoli e rappresentazioni i Reali carabinieri, ed in quali le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 377. (Gli agenti di pubblica sicurezza non si possono di-

strarre dalle loro funzioni). — Nessun agente di pubblica sicurezza può essere distratto dalle sue funzioni per essere impiegato, anche temporaneamente, come portiere, inserviente o scritturale presso qualsiasi ufficio, o in altri servizi che non sono dell'istituzione del corpo, sotto le comminatorie di cui all'articolo 4.

Art. 378. (Scritturali presso i comandi). — Senza una speciale autorizzazione del prefetto o del questore è inibito ai comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata, di tenere presso di loro agenti come scritturali, dovendo, di regola generale, disimpegnare da se stessi le incombenze inerenti al loro comando e al loro servizio.

Presso il comando delle più importanti compagnie, nelle quali il lavoro di scritturazione non possa essere disimpegnato dal solo comandante, il prefetto od il questore assegneranno, secondo lo stretto bisogno, uno o più scritturali, che non potranno essere che guardie semplici od appuntati, esclusi i sottobrigadieri e gli altri graduati superiori.

Questi scritturali non possono vestire l'abito borghese, nè in caserma nè fuori, e, dopo il loro servizio, saranno destinati, nei casi di particolari esigenze, a quelli proprii del proprio corpo cui appartengono.

Capo II. — *Servizi spettanti al comandante della compagnia.*

Art. 379. (Comandante di compagnia). — Il comandante della compagnia è responsabile del servizio e della disciplina dei graduati e guardie dell'intera compagnia; egli distribuisce la forza nelle varie brigate e sottobrigate secondo gli ordini del questore; sorveglia e controlla gli agenti che ne dipendono, e provoca dal questore tutti i provvedimenti che sono necessari ad assicurare la regolarità, la speditezza e la maggiore efficacia del servizio.

Art. 380. (Relazione giornaliera del comandante al questore). — Il comandante della compagnia, in base ai rapporti che deve ricevere ogni mattina, ed anche straordinariamente, da tutti i comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata, concernenti il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, compila una esatta relazione, nella quale saranno indicate eziandio tutte le operazioni ed arresti eseguiti nelle decorse 24 ore dagli agenti di pubblica sicurezza della compagnia, e la rimetterà al questore per quell'ora che gli sarà indicata.

Art. 381. (Relazioni straordinarie). — Ove si tratti di reati o di avvenimenti importanti, il comandante della compagnia, appena ne abbia notizia, dovrà informarne d'urgenza il questore e darne contemporaneamente avviso a tutte le brigate e sottobrigate dipendenti, onde possano concorrere alla scoperta ed all'arresto dei colpevoli, o al sequestro degli oggetti rubati, ove si tratti di reati contro le proprietà.

Art. 382. (Relazioni intorno alla disciplina). — Il comandante la compagnia deve informare il questore di tutte le mancanze al servizio o alla disciplina commesse dai graduati e dalle guardie di sua dipendenza, facendo le proposte che saranno del caso.

Art. 383. (Controlli del comandante la compagnia). — Il comandante la compagnia deve sorprendere giornalmente, in ore diverse, ed anche di notte, una o più sezioni o brigate, per verificare se tutti i graduati adempiano esattamente al loro dovere, se le pattuglie siano spedite nei tempi e nei modi prescritti, e se alle guardie sia concesso il necessario riposo.

Unitamente alla relazione giornaliera, egli presenterà al questore lo stato dei controlli da esso eseguiti nelle decorse 24 ore, e quello degli altri graduati dipendenti.

Nello stato dei controlli del comandante la compagnia saranno indicate le sezioni e brigate controllate, le ore in cui i controlli ebbero luogo ed i rilievi fatti.

Art. 384. (Graduati a rapporto dal comandante). — Il comandante della compagnia chiamerà, almeno una volta ogni settimana, a rapporto i comandanti di sezione, di brigata e sottobrigata per le istruzioni necessarie sul servizio e sulla disciplina.

Art. 385. (Ordine del giorno alla compagnia). — Il comandante curerà che sia giornalmente compilato, in apposito registro, l'ordine del giorno della compagnia, nel quale saranno indicati i reati più gravi avvenuti nelle 24 ore in tutta la città, o che non siano stati ancora scoperti, colle generalità delle persone imputate, e colla descrizione degli oggetti rubati, ove si tratti di reati contro la proprietà; le operazioni di servizio compiute dagli agenti della compagnia, gli encomi, le gratificazioni e le punizioni dai medesimi riportate, gli ordini di rintraccio o di arresto pervenuti alla compagnia e tutto quanto importa sia fatto conoscere agli agenti della medesima.

Art. 386. (Ordine del giorno alle brigate e sottobrigate). — Tutti i comandanti di brigata o di sottobrigata manderanno giornalmente, e in quell'ora che sarà determinata, al comando della compagnia un graduato od una guardia esperta e capace, a prendere copia dell'ordine del giorno, che sarà trascritto nel registro a ciò destinato, per norma di tutti gli agenti della brigata o sottobrigata.

Art. 387. (Conferenza del comandante la compagnia col questore). — Il comandante della compagnia deve presentarsi ogni giorno al questore, ed, in sua mancanza, all'ispettore di Questura, in quell'ora che gli sarà fissata, per informarlo dell'andamento del servizio in generale e per riceverne le istruzioni.

Capo III. — *Servizi spettanti ai comandanti le sezioni presso le Questure.*

Art. 388. (Doveri dei marescialli preposti alle zone nelle città sedi di Questura). — I marescialli preposti ad una zona o sezione nelle città in cui risiedono uffici di Questura sono responsabili del regolare andamento del servizio e della disciplina delle brigate e delle sottobrigate poste nella loro circoscrizione.

A tale effetto dovranno visitare giornalmente le caserme della loro sezione, constatare come siano disposti ed eseguiti i servizi speciali e quelli di perlustrazione, se i graduati facciano puntualmente i controlli stabiliti, e se adempiano agli altri doveri che loro incombono.

Art. 389. (Controlli dei marescialli preposti alle zone). — Dovranno oltracciò sorprendere giornalmente, ed anche di notte, in ore diverse e saltuariamente le pattuglie sul loro giro di perlustrazione, verificando il contegno delle guardie, se non si scostano dal giro prescritto, se lo eseguano entro il termine stabilito, e se prestino il loro servizio con attenzione e diligenza.

Art. 390. (Rapporti dei marescialli al comando della compagnia). — Il comandante la zona o sezione rimette ogni mattina al comandante della compagnia lo stato dei controlli eseguiti nel giorno e nella notte precedenti, indicando non solo le brigate e sottobrigate visitate, ma eziandio le varie pattuglie controllate, i nomi delle guardie che le componevano, le località in cui le ha incontrate, le ore dei diversi controlli eseguiti ed i rilievi fatti.

Il comandante della compagnia esamina lo stato dei controlli, fa i richiami che fossero del caso, e lo rimette, colle sue osservazioni, al questore.

Art. 391. (Incarichi diversi dei marescialli presso le Questure). — Il comandante di sezione esegue tutti gli altri servizi od incarichi speciali che gli sono affidati dal questore o dal comandante la compagnia.

Capo IV. — *Servizi spettanti ai comandanti di sezione o di brigata presso le Prefetture*

Art. 392. (Marescialli e brigadieri presso le Prefetture). — Dove non esistono uffici di Questura, i comandanti di sezione e di brigata disimpegnano tutti i servizi che sono prescritti pei comandanti di compagnia, sono responsabili del servizio e della disciplina dei loro sottoposti, e devono controllarli, tanto di giorno che di

notte, due volte almeno ed anche più spesso se l'ispettore di pubblica sicurezza, da cui dipendono, lo ravvisa necessario.

Art. 393. (Rapporti al prefetto e all'ispettore di pubblica sicurezza). — Faranno ogni mattina rapporto al prefetto di tutti i reati ed avvenimenti che interessano la sicurezza e l'ordine pubblico, e quando si tratti di fatti gravi dovranno informarlo immediatamente. Copia di tali rapporti dovranno contemporaneamente rimettere all'ispettore di pubblica sicurezza, al quale si presenteranno ogni giorno, nelle ore fissate, per la relazione sull'andamento del servizio e della disciplina e per averne le istruzioni.

Art. 394. (Controlli). — I comandanti di sezione e di brigata rimettono giornalmente all'ispettore di pubblica sicurezza lo stato dei controlli eseguiti nelle decorse 24 ore, tanto da essi che dai graduati dipendenti.

Questi controlli dovranno contenere le indicazioni volute dallo articolo 390.

Art. 395. (Ordini del giorno). — Presso ogni comando di sezione e di brigata sarà tenuto un registro degli ordini del giorno, com'è prescritto dagli articoli 385 e 386.

Art. 396. (Doveri nei casi di reati). — Il comandante di sezione o di brigata, appena abbia notizia di un reato od altro avvenimento che interessi la sicurezza pubblica, dovrà recarsi immediatamente sul posto per le necessarie indagini e provvedimenti, e nei casi meno gravi, dovrà inviarvi gli agenti più esperti che sono alla sua dipendenza.

Capo V. — *Servizi spettanti alla brigata centrale presso le Questure*

Art. 397. (Doveri delle brigate centrali presso le Questure). — Ai comandanti ed ai graduati della brigata centrale presso le Questure, sono specialmente affidati i seguenti servizi:

1. L'istruzione delle guardie di nuova nomina e di quelle di recente trasferite alla compagnia;

2. La sorveglianza ai teatri, spettacoli, feste e cerimonie pubbliche, alle feste di straordinario concorso ed a tutti i luoghi pubblici di riunione, quando non si possa sufficientemente provvedere cogli agenti delle brigate, nella cui giurisdizione hanno luogo gli spettacoli, le feste e le altre straordinarie radunanze;

3. Le perlustrazioni delle vie più frequentate della città, ove non bastino quelle degli agenti delle brigate;

4. La traduzione e l'accompagnamento di arrestati ed altri individui per misure di pubblica sicurezza dalla loro residenza ad altre località fuori della medesima;

5. La custodia ed il servizio dei detenuti nelle carceri della Questura, e degli agenti in sala di disciplina;

6. L'esecuzione di tutti quegli altri servizi e sorveglianze che saranno ordinate dal questore o dal comandante la compagnia.

Capo VI. — *Servizi spettanti alla brigata di sicurezza presso le Questure.*

Art. 398. (Doveri delle brigate di sicurezza presso le Questure). — Gli agenti della brigata di sicurezza ricevono dal comandante la compagnia, dal questore e dai funzionari che hanno l'incarico della polizia preventiva ed esecutiva nella Questura centrale, gli ordini speciali di servizio che occorrono giornalmente.

Art. 399. (Divisione della brigata di sicurezza in sottobrigate). — Nelle maggiori città, dove siano più gravi i bisogni della polizia, la brigata di sicurezza si divide in sottobrigate, secondo le varie specialità del servizio d'investigazione, di sorveglianza e di esecuzione, alla dipendenza però sempre di uno stesso comandante, che esercita su tutti i dipendenti la necessaria disciplina e controllo.

Art. 400. (Doveri della brigata di sicurezza nel caso di reati). — La brigata di sicurezza, appena abbia notizia di un reato o di un avvenimento interessante l'ordine pubblico, deve prevenirne il comandante della compagnia ed il questore, e recarsi subito sul luogo per le necessarie indagini, sia da sola, sia in concorso degli agenti delle altre brigate.

Art. 401. (Incarichi diversi della brigata di sicurezza). — Gli incarichi della brigata di sicurezza sono specialmente i seguenti:

1. L'investigazione pei crimini e delitti commessi e l'arresto dei colpevoli;

2. La ricerca e l'arresto dei malfattori, e l'esecuzione dei mandati di cattura;

3. La vigilanza sugli oziosi, vagabondi e pregiudicati, siano o no sottoposti all'ammonizione od alla sorveglianza speciale;

4. La sorveglianza sui forestieri sospetti;

5. La sorveglianza sugli esercizi pubblici, sulle camere mobiliate, sugli stabilimenti di bagni, sugli uffizi di agenzia, corrispondenza e copisteria, sui sensali dei Monti di pietà;

6. La sorveglianza sui vetturali pubblici, sui facchini, barcaiuoli, servitori di piazza, guide dei forestieri o ciceroni, suonatori ambulanti, ciarlatani e saltimbanchi;

7. La sorveglianza su coloro che esercitano mestieri intesi al pubblico trattenimento o che espongono rarità, gabibetti, animali, ecc.;

8. La sorveglianza su coloro che tengono lotterie clandestine, sulle case di giuoco, e su coloro che nelle vie e nelle piazze tengono giuochi d'azzardo o d'invito;

9. Il sequestro di giornali, stampati e manoscritti ordinato dall'autorità giudiziaria;

10. Il sequestro degli avvisi, stampati e manoscritti affissi al pubblico senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, e di quelli che non fossero muniti del bollo prescritto dalle vigenti leggi.

11. L'arresto dei mendicanti.

Art. 402. (Vigilanza ai luoghi pubblici). — Il comandante la brigata di sicurezza dovrà sempre far trovare i suoi agenti in tutte le passeggiate pubbliche più frequentate, in tutte le riunioni pubbliche, in tutte le feste e funzioni pubbliche di straordinario concorso, per sorprendere i ladri, borsaiuoli ed altre persone pregiudicate.

Art. 403. (Vigilanza sui liberati dal carcere e sui pregiudicati). — Tutti gli individui che sortono dalle carceri in seguito ad espiazione di pena per reati contro le persone e le proprietà, e così pure gli oziosi, i vagabondi e le persone sospette, saranno, a cura degli ufficiali di polizia giudiziaria presso la Questura centrale, fatti presentare al comandante della brigata di sicurezza, che li segnerà nel registro prescritto, e li farà quindi accompagnare avanti quell'ufficio di pubblica sicurezza, che dalla Questura gli sarà stato indicato.

Capo VII. — *Servizi delle brigate e sottobrigate presso gli uffici di pubblica sicurezza nelle città sedi di Questura.*

Art. 404. (Doveri delle brigate e sottobrigate presso le sezioni di Questura). — I comandanti le brigate e sottobrigate presso gli uffici di pubblica sicurezza nelle città in cui sono stabiliti uffici di Questura, devono informare prontamente il funzionario da cui dipendono ed il comandante la compagnia, di tutti i reati ed avvenimenti interessanti la sicurezza e l'ordine pubblico.

Sono responsabili della disciplina e del servizio nelle loro brigate e sottobrigate, e provvedono alla scoperta dei reati, alla ricerca ed all'arresto dei malfattori, alla sorveglianza sulle persone sospette ed all'esecuzione di tutti gli incarichi che vengono loro affidati.

Art. 405. (Controlli). — Il comandante la brigata o sottobrigata, riferisce al comandante della compagnia le mancanze alla disciplina commesse dai suoi sottoposti, ne controlla il servizio tanto di giorno che di notte, e rimette giornalmente gli stati relativi al comando della compagnia. I controlli dei comandanti le

brigate alle pattuglie, non dovranno mai essere meno di due nelle ore di giorno, e di tre nelle ore di notte.

CAPO VIII. — *Servizi spettanti alle brigate e sottobrigate presso le stazioni ferroviarie e marittime.*

Art. 406. (Doveri delle brigate e sottobrigate presso le stazioni ferroviarie e marittime). — I comandanti delle brigate e sottobrigate delle stazioni ferroviarie e marittime hanno gli stessi obblighi dei comandanti delle altre brigate e sottobrigate.

Gli agenti che ne fanno parte devono oltracciò:

1° Esser pronti all'arrivo ed alla partenza di tutti i treni, vapori postali ed altri, che trasportano merci e passeggieri;

2° Provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei medesimi;

3° Vegliare che non avvengano sottrazioni a loro danno, che non siano sottoposti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini, barcaiuoli, vetturali e simili, fornendo con tutta urbanità alle persone che le richiedono quelle notizie di cui avessero bisogno nel loro particolare interesse;

4° Sorvegliare i passeggieri sospetti e segnalare il loro ingresso in città all'ufficio di pubblica sicurezza;

5° Vigilare i depositi delle merci, ed ove sorgessero sospetti di concerti o di tentativi di sottrazioni, avvertirne l'ufficio di pubblica sicurezza;

6° Sorvegliare la condotta dei servitori di piazza e degli intromettitori ambulanti, e fare osservare tutte le disposizioni emanate nell'interesse dell'ordine pubblico.

Art. 407. (Sorveglianza alle stazioni). — Gli agenti di pubblica sicurezza presso le stazioni ferroviarie e marittime devono garantire la tranquillità e sicurezza, non solo nell'interno delle stazioni, prevenendo colla loro vigilanza i furti, le risse e gli altri reati, ma devono estendere la sorveglianza anche al di fuori, per quanto lo consenta il servizio, del quale sono principalmente incaricati.

CAPO IX. *Servizi spettanti alle brigate o sottobrigate degli uffici sanitari.*

Art. 408. (Doveri degli agenti addetti ad uffici sanitari). — Gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ufficio sanitario sono incaricati:

1° Dell'esecuzione delle disposizioni portate dal regolamento 15 febbraio 1860 sulla prostituzione;

2° Di denunziare all'ufficio sanitario le meretrici clandestine;

3° Di sorvegliare che non si aprano postriboli o case di tolleranza senza il permesso dell'ufficio di pubblica sicurezza, avvertendone tantosto l'ufficio sanitario;

4° Di sorvegliare che nessuna meretrice inscritta dimori in abitazione particolare, senza espressa autorizzazione dell'ufficio sanitario;

5° Investigare per scoprire i lenoni, i mezzani e le mezzane che provocassero al malcostume, denunziandoli all'ufficio sanitario;

6. Accompagnare all'ufficio sanitario le meretrici inscritte, che fossero trovate di notte a girovagare per la città o che frequentassero le vie principali e le pubbliche passeggiate, o che fossero vestite in modo scandaloso, o si permettessero un contegno indecente, o fossero in istato di ubbriachezza, o molestassero i passeggieri per le vie, o li chiamassero dalle porte o dalle finestre, o li adescassero con parole oscene, o frequentassero i teatri, senza il permesso dell'ufficio sanitario.

Art. 409. (Sorveglianza sulle case di prostituzione). — Una rigorosa sorveglianza dovranno portare sui tenenti postriboli autorizzati, denunziando qualunque infrazione ai regolamenti, come pure se vi ricevessero donne a scopo di prostituzione senza essere iscritte dall'ufficio sanitario e specialmente ragazze al disotto dei sedici anni, o dassero ricetto a persone sospette per reati contro le persone o le proprietà, o ricevessero da chicchessia oggetti di provenienza furtiva, o non chiudessero lo stabilimento all'ora prescritta.

Art. 410. (Sorveglianza sulle meretrici). — Gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ufficio sanitario dovranno indagare con diligenza se vi siano meretrici infette, che sfuggissero alla visita sanitaria, e non tralascieranno alcuna premura per tutelare convenientemente la morale o la salute pubblica, astenendosi da qualunque atto arbitrario o meno conveniente, ed usando tutta l'urbanità ed i riguardi che sono dovuti alla donna, anche quando sia caduta in basso.

Art 411. (Riguardi imposti agli agenti degli uffici sanitari). — Allorchè si tratti di giovinette o di donne maritate o di altre che convivono in famiglia coi loro parenti, non dovranno gli agenti di pubblica sicurezza procedere a qualsiasi atto di loro autorità, ma si limiteranno a riferirne all'ufficio sanitario, al quale soltanto spetta di prendere i provvedimenti che sono necessari.

Art. 412. (Divieto di entrare nei privati domicilii). — È vietato agli agenti di pubblica sicurezza di introdursi, senza che siano assistiti da un ufficiale di sicurezza pubblica, in qualsiasi domicilio, tanto per sorprendere meretrici clandestine non ancora inscritte, quanto per altri motivi.

Tutte le visite domiciliari, nei casi autorizzati dalla legge o dal regolamento, devono essere eseguite dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

CAPO X. — *Doveri comuni a tutti gli agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 413. (Prevenzione dei reati). — Tutti gli agenti di pubblica sicurezza devono sempre avere presente che il primo loro dovere si è quello di prevenire i reati, tutelare l'ordine pubblico e vegliare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

L'Amministrazione di pubblica sicurezza è chiamata a reprimere solo quando non abbia potuto impedire il delitto.

Art. 414. (Merito del prevenire). — Sarà considerato come titolo di merito per gli agenti di pubblica sicurezza l'aver potuto prevenire qualunque reato.

Art. 415. (La provocazione a reati è punita). — Ogni provocazione ed ogni istigazione a commettere un reato sarà punita a termini del Codice penale.

Art. 416. (Avviso ai superiori nel caso si abbia notizia di un reato che si sta per commettere). — Ogni qualvolta l'agente di pubblica sicurezza venga a conoscere che si sta per commettere un reato deve cercare d'impedirne la esecuzione ed avvisare in tempo i suoi superiori perchè provvedano.

Art. 417. (Urbanità verso i cittadini). — Altro dovere principalissimo degli agenti di pubblica sicurezza, del quale i graduati non dovranno mai cessare di raccomandare l'osservanza, è quello di usare modi urbani e rispettosi con chicchessia.

È loro severamente proibito di adoperare parole sconvenienti ed offensive, anche colle persone che arrestano.

Qualunque mancanza a siffatto dovere verso i cittadini, e qualunque maltrattamento o parola ingiuriosa verso gli arrestati sarà punita col massimo rigore.

Art. 418 (Sorveglianza perchè non si manchi al dovere della urbanità o della cortesia). — I comandanti delle sezioni e brigate dovranno alla loro volta ricordare in ogni circostanza ai graduati ed alle guardie l'adempimento di questo dovere, e dovranno vegliare strettamente che non vi si contravvenga nè in caserma, nè fuori.

Art. 419. (Divieto dell'intromissione indebita negli affari privati). — Gli agenti di pubblica sicurezza non devono mai intervenire senza necessità, nè esporsi impudentemente e fuori di proposito.

L'intromissione degli agenti di pubblica sicurezza negli affari

dei cittadini, quando non sia richiesta da motivi di servizio, è una molestia biasimevole che si deve schivare.

Art. 420. (Calma e dignità quando gli agenti devono intervenire). — Quando però il proprio dovere esige che intervengano, devono farlo con prontezza, senza mai perdere quella calma e sangue freddo che si addice ad un agente della forza pubblica, qualunque sia il pericolo che possa incontrare.

Art. 421. (Quando devono chiedere il concorso di altri agenti). — Se gli agenti di pubblica sicurezza si trovassero in numero insufficiente al bisogno e dovessero prevedere che saranno per incontrare violenta opposizione o rivolta, richiederanno l'appoggio di altri agenti della forza pubblica, carabinieri, guardie municipali e militari che si trovassero sul luogo o nelle vicinanze.

Art. 422. (Obbligo di prestarsi in tutti gli infortunii). — Siccome l'Amministrazione di pubblica sicurezza è istituita per la protezione e la tutela dei cittadini e delle loro sostanze, così gli agenti della medesima devono accorrere e prestare opera efficace in tutti i casi di pubblici e privati infortunii, incendi, inondazioni ed altre calamità, soccorrendo chiunque si trovi in pericolo ed abbia bisogno del loro aiuto, o ne chieda l'intervento e l'assistenza.

Art. 423. (Intervento nel caso di risse). — Quando gli agenti di pubblica sicurezza si trovassero presenti a litigi e risse, dovranno interporsi con modi persuasivi a pacificare i litiganti e ad impedire qualunque disordine.

Art. 424. (Arresti in flagranza di reato). — Gli agenti di pubblica sicurezza sono obbligati a procedere all'arresto degli imputati di crimini e delitti quando siano colti in flagrante reato.

A termini dell'articolo 47 del Codice di procedura penale è flagrante il reato che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso.

È pure considerato flagrante reato il caso in cui l'imputato sia inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè ciò avvenga in tempo prossimo al reato.

Art. 425. (Quando gli agenti possono entrare nei privati domicili). — Quando si tratta di flagrante reato gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di inseguire il colpevole anche nelle private abitazioni nelle quali si fosse per avventura rifugiato o nascosto.

Fuori del caso di flagrante reato gli agenti di pubblica sicurezza non possono penetrare, per le loro operazioni di servizio, nei privati domicili, se non sono accompagnati da un ufficiale di pubblica sicurezza, nei casi dalla legge previsti, o all'appoggio di un regolare mandato di cattura dell'autorità competente, oppure quando l'intervento sia richiesto dagli stessi abitanti della casa nel loro particolare interesse o per la loro protezione.

Art. 426. (Investigazioni nel caso di reati). — Il comandante la sezione, la brigata o sottobrigata, e in sua mancanza il graduato più intelligente e capace, appena abbia notizia che un reato venne commesso, ne avvertirà verbalmente l'ufficio da cui dipende, e quindi, accompagnato o no da un ufficiale di pubblica sicurezza, si recherà immediatamente sul luogo per le necessarie indagini e verificazioni.

Interrogherà sommariamente i danneggiati, i testimoni e le altre persone che potessero fornire qualche indizio per la scoperta dei colpevoli, dei quali procurerà con ogni premura e diligenza l'arresto.

Di tutte le risultanze redigerà processo verbale, che rimetterà all'ufficio da cui dipende.

Art. 427. (Agenti da preferirsi per le investigazioni). — Non potrebbe tollerarsi che nel caso di notizia di un reato si mandassero sul luogo per le necessarie verifiche agenti inesperti e di non provata abilità, con danno evidente della giustizia e degli interessi dei cittadini.

Art. 428. (Avvenendo un reato devono i graduati recarsi immediatamente sul posto). — Il comandante della compagnia ogniqualvolta si tratti di reato di qualche importanza dovrà verificare se il maresciallo, il brigadiere, o, in caso d'impedimento, altro dei migliori e più esperti graduati, siasi tosto recato sul luogo ed abbia spiegato tutta l'operosità e la perspicacia necessaria per la scoperta ed arresto dei colpevoli.

Questa verifica si dovrà fare anche dai marescialli per le brigate di loro dipendenza.

Art. 429 (Contravvenzioni). — Non si deve arrestare l'autore di una contravvenzione. Se però rifiutasse di dare il proprio nome o di indicare il domicilio, oppure se non essendo conosciuto e non essendovi alcun dato per stabilire la sua identità, si sospettasse che abbia declinato un falso nome od un falso domicilio, oppure trascorresse ad insulti e minaccie, in tali casi gli agenti lo accompagneranno davanti al più prossimo ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 430. (Le guardie presentano gli arrestati ai loro superiori). — Le guardie di pubblica sicurezza devono consegnare tutti gli individui che arrestano, sia di giorno che di notte, al loro comandante di brigata o di sottobrigata; essi non dovranno mai depositarli senz'altro nelle stanze di custodia.

Quest'ordine sarà dato esclusivamente dai brigadieri e dagli altri graduati, che ne sono responsabili.

Art. 431. (Obbligo dei graduati per riguardo agli individui arrestati). — I comandanti le sezioni e le brigate hanno l'obbligo di verificare giornalmente quanti individui si trovino detenuti nelle stanze di custodia, se per tutti siansi osservate le prescrizioni sopra indicate, e se taluno degli arrestati abbia qualche doglianza o reclamo da fare.

Essi provvederanno che i verbali d'arresto, cogli oggetti sequestrati, siano rimessi ogni mattina all'ufficio di pubblica sicurezza, e riferiranno sui reclami dei detenuti.

Art. 432. (Sorveglianza sulle persone pregiudicate e sospette). — Fra le incumbenze degli agenti di pubblica sicurezza è principalissima quella della sorveglianza sugli oziosi, sui vagabondi, sui pregiudicati, sulle persone sospette per reati contro le persone e le proprietà, e su quelle che si trovano sottoposte alla vigilanza speciale della polizia.

Il comandante la sezione o brigata dovrà tenerne esatto registro, colle precise indicazioni dei loro domicili, segnandovi le variazioni e le aggiunte, che di mano in mano si verificheranno.

Non solo il comandante la sezione e brigata, ma tutti gli agenti incaricati dei servizi speciali, ed anche le guardie, nei cui scompartimenti tali pregiudicati dimorano, dovranno conoscerli personalmente.

A tale scopo saranno loro presentati tutte le volte che tali individui sortono dalle carceri, o che per qualunque motivo debbano comparire in ufficio.

Art. 433. (Come debba eseguirsi una tale sorveglianza). — Il comandante la sezione e brigata formerà speciali elenchi dei pregiudicati, dividendoli secondo le vie in cui dimorano, e li distribuirà agli agenti incaricati dei servizi speciali, perchè li sorveglino attentamente, ed ogni otto giorni riferiscano sulla loro condotta.

Gli agenti che trascureranno questo dovere, saranno severamente puniti, e così pure saranno chiamati a rendere stretto conto ogniqualvolta una persona pregiudicata o sospetta, affidata alla loro sorveglianza, si sia allontanata dal proprio domicilio od abbia cambiato dimora, senza essere stata prontamente segnalata, od abbia commesso un reato, che avrebbesi potuto prevedere con una diligente ed accurata sorveglianza.

Se il difetto della sorveglianza proviene dal mancato controllo, o dalla poca attenzione dei comandanti o degli stessi uffici di pubblica sicurezza, si provvederà contro chiunque ne sia responsabile.

Art. 434. (Arresto delle persone pregiudicate e sospette). — Nel caso che si trovassero pregiudicati o persone sospette a girovagare, sia di giorno che di notte, senza alcuna occupazione, o si vedessero frequentare le osterie o gli altri esercizi pubblici, o darsi bel tempo nei teatri o in altri divertimenti, o far spese eccedenti il loro stato, o cambiare spesso d'abiti o vestire in modo non confacente ai loro mezzi economici, mantenere donne pubbliche, stare associati con altre persone sospette, o si trovassero in possesso di oggetti che non potessero legittimamente possedere, o ne tentassero la vendita, o quando finalmente conducessero una vita misteriosa e dessero fondato motivo a ritenere che si procurino i mezzi di sussistenza coi proventi del delitto, o contravvenissero in altro modo agli obblighi della ammonizione o della sorveglianza, cui fossero sottoposti, gli agenti di pubblica sicurezza dovranno procedere al loro arresto.

Art. 435. (Rapporti sulla condotta delle persone pregiudicate e sospette). — I comandanti le sezioni o brigate, dovranno verificare con speciale diligenza se questi agenti compiano il loro dovere di sorveglianza sugli individui sospetti nel modo prescritto, esigendo anche straordinariamente rapporti sulla condotta dei medesimi, e interrogandoli frequentemente, per convincersi che li conoscono veramente di persona, e che ne seguono con premura ed accuratezza i passi, e ne vigilano le azioni.

Art. 436. (Mendicanti). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono arrestare gli individui sorpresi a questuare in contravvenzione alla legge, e accompagnare, coi possibili riguardi, avanti il più vicino ufficio di pubblica sicurezza le donne che fossero trovate a mendicare con fanciulli o bambini lattanti.

Art. 437. (Meretrici girovaghe). — Accompagneranno similmente avanti il più vicino ufficio di pubblica sicurezza le meritrici inscritte nei registri dell'ufficio sanitario che fossero trovate di notte, commettendo atti indecenti in luoghi pubblici.

Art. 438. (Lenoni e mezzani). — Denuncieranno ai loro superiori coloro che tengono aperte case di tolleranza, senza il permesso dell'ufficio sanitario, e così pure i lenoni, i mezzani e le mezzane che provocassero al malcostume.

Art. 439. (Immagini e figure oscene). — Accompagneranno avanti l'ufficio di pubblica sicurezza coloro che vendessero pubblicamente immagini e figure oscene, le quali dovranno essere sequestrate.

Art. 440. (Esercizi pubblici). — Agli agenti di pubblica sicurezza è commessa la sorveglianza sugli esercizi pubblici, alberghi, trattorie, osterie e locande, caffè od altri stabilimenti o negozi nei quali si venda o si smerci vino al minuto, birra o liquori, bevande o rinfreschi, o si tengano sale pubbliche di bigliardo e di altri giochi leciti.

Riguardo a questi esercizi dovranno verificare:

1. Se siano provvisti della regolare licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza;

2. Se gli albergatori, osti o locandieri tengano il registro in carta da bollo, vidimato ad ogni mezzo foglio dall'autorità di pubblica sicurezza;

3. Se in questo registro siano regolarmente inscritte tutte le persone alloggiate, e se nel termine delle 24 ore le abbiano notificate all'ufficio di pubblica sicurezza;

4. Se qualche esercizio sia condotto per interposta persona, e se l'esercente tenga aperto più d'uno di tali esercizi, senza speciale autorizzazione dell'ufficio di pubblica sicurezza;

5 Se gli esercizi pubblici si chiudono a quell'ora di notte che è prescritta dall'autorità;

6. Se davanti alla porta principale dello stabilimento si tenga accesa la prescritta lanterna dall'imbrunire della sera alla chiusura dell'esercizio;

7. Se vi si tengono giuochi d'azzardo o d'invito;

8. Se nelle pubbliche sale di bigliardo o di altri giuochi permessi dall'autorità, sia esposta la relativa tabella, vidimata dall'ufficio di pubblica sicurezza;

9. Se vi si dia ricetto a prostitute od a persone di malaffare;

10. Se vi si tenga mano a furti o vi si acquisti o si nasconda roba rubata;

11. Se l'esercizio sia frequentato da persone sospette.

Nei casi contemplati dal n° 1 al n° 8 gli agenti di pubblica sicurezza constateranno la relativa contravvenzione, e negli altri casi ne riferiranno all'ufficio di pubblica sicurezza, per le provvidenze di sua spettanza.

Art. 441. (Affittacamere). — Riguardo a coloro che affittano per mercede camere od appartamenti mobigliati verificheranno:

1. Se siano provvisti della licenza dell'uffizio di pubblica sicurezza;

2. Se denunciano regolarmente all'ufficio di pubblica sicurezza le persone alloggiate;

3. Se prestano mano alla prostituzione;

4. Se diano ricetto a persone sospette o favoriscano i furti od altri reati contro le proprietà.

Art. 442. (Uffici pubblici di agenzia, corrispondenza e copisteria, sensali dei Monti di pietà). — Agli agenti di pubblica sicurezza è raccomandato una specialissima vigilanza su coloro che tengono uffici di agenzia, di corrispondenza o di copisteria, oppure di prestiti sopra pegni.

È pure raccomandata loro una particolare sorveglianza sui sensali dei Monti di pietà.

Verificheranno:

1. Se siano provvisti della regolare licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza;

2. Se si attengano alle condizioni loro imposte nella medesima;

3. Se facciano affari diversi da quelli pei quali furono autorizzati;

4. Se esigano una tariffa superiore a quella approvata dall'ufcio di pubblica sicurezza, la quale deve tenersi in luogo visibile a chiunque;

5. Se tengano i loro registri in regola; se si abbandonino a speculazioni illecite e comprino roba rubata, o tengano mano ai furti, od esercitino indebite vessazioni a danno dei cittadini, o diano luogo ad altri reclami.

In tutti questi casi redigeranno verbale di contravvenzione e lo rimetteranno all'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 443. (Stabilimenti di bagni pubblici). Anche coloro che conducono stabilimenti pubblici di bagni devono avere la licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza, chiudere all'ora dal medesimo determinata, e impedire che nel loro stabilimento si offenda la moralità ed i buoni costumi.

Art. 444. (Elenchi degli esercenti pubblici da consegnarsi agli agenti per la sorveglianza). — I comandanti le brigate devono avere un registro di tutti gli esercizi pubblici, dei tenenti camere mobigliate od uffici pubblici di agenzia, corrispondenza o copisteria, di quelli di prestiti sopra pegni, dei sensali dei Monti di pietà, degli esercenti stabilimenti pubblici di bagni, e daranno gli ordini agli agenti destinati ai servizi speciali perchè li sorveglino attentamente.

Tutti questi esercenti saranno dai comandanti le brigate ripartiti in appositi elenchi secondo le vie in cui sono situati, e gli elenchi saranno consegnati ai diversi agenti, per facilitar loro il còmpito della sorveglianza ad essi demandata.

Art. 445. (Esercenti mestieri e professioni ambulanti). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono verificare se i facchini, i servitori di piazza, le guide o ciceroni dei forestieri, i saltimbanchi, i ciarlatani ed i cantanti siano provvisti della regolare licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza per esercitare il loro mestiere, se abbiano presso di loro individui minori degli anni 18, e se in tal caso siano provvisti del certificato prescritto dall'articolo 63 della legge di pubblica sicurezza.

Quando ne fossero sprovvisti, oppure se commettessero disordini, o cercassero imporre l'opera loro od esigessero mercedi non dovute, o turbassero in qualunque modo la pace e la tranquillità dei cittadini, saranno condotti avanti l'ufficio di pubblica sicurezza per i provvedimenti di legge.

Art. 446. (Mestieri intesi al pubblico trattenimento). — Senza il permesso dell'ufficio di pubblica sicurezza non si possono dare spettacoli pubblici, nè esercitare mestieri intesi al pubblico trattenimento, esponendo rarità, gabinetti, animali od altro; non si possono tenere balli pubblici in pubblici esercizi; non si può portare la maschera in pubblico, non si possono sparare mortaretti, lanciare razzi, nè accendere fuochi d'artifizio in luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Gli agenti di pubblica sicurezza constateranno le relative contravvenzioni.

Art. 447. (Agenti di servizio ai teatri). — Gli agenti di pubblica sicurezza comandati di servizio ai teatri devono essere in divisa ed in guanti, e vi si dovranno recare qualche tempo prima che cominci lo spettacolo.

Essi provvederanno:

1. Che le vetture pubbliche o private non impediscano l'accesso al teatro e lascino liberi i luoghi destinati al transito dei cittadini;

2. Che non entrino in teatro persone in istato di evidente ubbriachezza, oppure vestite in modo offensivo al buon costume;

3. Che non si fumi nei teatri chiusi, sia prima, che durante lo spettacolo, come pure alla fine di esso;

4. Che non s'introducano in teatro cani od altri animali; che non vi si porti del fuoco, sotto qualsiasi pretesto, o che non vi si gettino proiettili di qualsiasi specie.

5. Con modi urbani e cortesi devono invitare gli spettatori che sono nelle file di platea a scoprirsi il capo all'alzarsi del sipario, o a stare in attitudine tale da non impedire ai vicini di godere lo spettacolo;

6. Devono impedire che si scavalchi da una fila di sedili all'altra;

7. Devono far cessare le grida, gli schiamazzi ed i rumori che potessero turbare od interrompere il corso della rappresentazione, come pure ogni atto che offenda le persone ed il rispetto dovuto al pubblico ed agli attori;

8. Devono impedire che senza il permesso dell'ufficiale di pubblica sicurezza di servizio si distribuiscano fogli volanti, oppure vi si smerci vino, liquori e simili.

Art. 448. (Obbligo di presentarsi all'ufficiale di pubblica sicurezza di servizio). — Gli agenti di servizio ai teatri devono presentarsi prima che incominci lo spettacolo all'ufficiale di pubblica sicurezza che vi è di servizio, per ricevere quegli ordini e quelle istruzioni che saranno del caso.

Art. 449. (Contegno degli agenti in teatro). — Quando per circostanze speciali più agenti saranno comandati di servizio in teatro, dovranno collocarsi divisi, alcuni in platea ed altri sulle logge.

Nei teatri chiusi le guardie di servizio in platea, durante lo spettacolo, stanno a capo scoperto.

Art. 450. (Contegno nel caso di disordini). — Quando nei teatri si debba far cessare un disordine, e sieno riusciti inutili le avvertenze, che si devono sempre premettere con modi urbani e cortesi, gli agenti di pubblica sicurezza ne avvertiranno l'ufficiale di servizio, il quale, secondo i casi, potrà ordinare o che s'inviti nel suo palco il disubbidiente o che sia espulso dal teatro.

Art. 451. (Quando gli agenti di servizio in teatro possono ritirarsi). — Gli agenti di pubblica sicurezza di servizio ai teatri non si devono ritirare, se prima non sia finito lo spettacolo, e se non sono sortite tutte le persone.

Art. 452. (Vetture pubbliche). — Non solo alle guardie municipali, ma anche a quelle di pubblica sicurezza spetta l'obbligo della sorveglianza sulle vetture pubbliche.

In relazione ai vigenti regolamenti dichiareranno in contravvenzione:

1. Quei cocchieri che per le vie della città spingessero i cavalli a corsa precipitosa;

2. Coloro che con carri o vetture ingombrassero le vie pubbliche;

3. Quei cocchieri e vetturali che non si tenessero nei posti di stazione loro fissati dall'autorità municipale o che girovagassero per le vie in cerca di passeggeri;

4. Quelli che non portassero segnato sulle rispettive vetture o sul vetro dei fanali il numero prescritto;

5. Quelli che di notte non tenessero i fanali accesi;

6. Quelli che abbandonassero le guide dei cavalli o si addormentassero nelle vetture, o fossero trovati ubbriachi sulle medesimo;

7. Quelli che per le vie della città abusassero dello schioccare della frusta, con rischio di offendere i passanti;

8. Quelli che esigessero un prezzo maggiore di quello portato dalla tariffa, oppure che non tenessero ostensibile nella loro vettura la tariffa stessa;

9. Quelli che davanti ai teatri ingombrassero i luoghi destinati al transito dei cittadini ed il libero ingresso;

10. Quelli che esercitassero da cocchiere senza la licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 453. (Riunioni ed assembramenti). — Ogni qualvolta abbiano luogo riunioni o assembramenti per qualsiasi motivo in luoghi pubblici, e vi siano motivi a ritenere che ne possano derivare perturbazioni o disordini, gli agenti di pubblica sicurezza dovranno darne pronto avviso al più vicino ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 454. (Disturbo della pubblica quiete). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono vigilare che dopo le ore 11 di notte, nelle vie della città, non si disturbi la pubblica quiete con rumori, canti o schiamazzi. I disturbatori saranno prima invitati a desistere, e se non obbediscono saranno accompagnati in ufficio.

Art. 455. (Affissioni al pubblico). — Le guardie di pubblica sicurezza devono sorvegliare che non si affiggano al pubblico avvisi stampati o manoscritti, se prima l'affissione non sia stata autorizzata dall'ufficio di pubblica sicurezza, a meno che si tratti di stampati e manoscritti relativi a cose commerciali, o ad annunzi di vendita o di locazione.

Art. 456. (Obbligo della marca da bollo agli affissi). — Sorveglieranno che tutti gli avvisi, stampati o manoscritti affissi al pubblico dai privati siano muniti della marca da bollo, regolarmente annullata, e ne constateranno le contravvenzioni.

457. (Permesso dell'autorità per le affissioni). — Gli avvisi e stampati affissi al pubblico, col permesso dell'autorità, non si possono lacerare prima di un'ora di notte.

Art. 458. (Giuochi clandestini). — Gli agenti di pubblica sicurezza provvederanno per sorprendere in flagranza coloro che esercitano lotterie clandestine o case di giuoco, e così pure quelli che nelle vie e sulle piazze tenessero giuochi d'azzardo o d'invito.

Quelli che tengono il giuoco saranno arrestati sequestrando il danaro, carte, dadi e qualunque altro oggetto relativo.

459. (Nuoto). — Coloro che saranno trovati a bagnarsi nei luoghi vietati dall'autorità municipale, oppure in modo da recar scandalo, verranno accompagnati avanti l'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 460. (Incolumità pubblica e privata). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono curare l'osservanza delle disposizioni che mirano alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Dichiareranno quindi in contravvenzione:

1. Coloro che avranno lasciato materiali o cose simili, o che avendo fatti scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche vie, trascurano di mettere i necessari ripari ed il lume durante la notte;

2. Coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dall'autorità, trascurano di riparare o demolire gli edifizi che minacciano rovina.

In tali casi gli agenti ne daranno pronto avviso all'ufficio di pubblica sicurezza;

3. Coloro che nell'interno della città scaricano, per divertimento, archibugi, pistole od altri strumenti o lanciano pietre;

4. Coloro che innanzi gli edifizi ammassano, gettano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri;

5. Coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia.

I pazzi che si trovassero nelle vie pubbliche devono essere trasportati immediatamente all'ufficio di pubblica sicurezza, che provvederà a farli accogliere nel manicomio o li restituirà a chi si è assunto l'obbligo di custodirli;

6. Coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici e feroci che loro appartengono, e così pure quelli che tengono senza permesso dell'ufficio di pubblica sicurezza cani *bull-dogs*;

7. Coloro che vendono commestibili o bevande adulterate, guaste o corrotte;

8. Coloro che, gettando imprudentemente checchessia sulle pubbliche strade, od in altro luogo di passaggio, offendono o lordano le persone;

9. Coloro che lanciano pietre od immondizie contro le finestre, le porte ed i muri delle altrui case.

Art. 461. (Guasti e danneggiamenti). — Gli agenti di pubblica sicurezza sorveglieranno con speciale cura che non si guastino e non si danneggino in qualunque modo i pubblici monumenti, le piante dei pubblici giardini e i lampioni destinati alla pubblica illuminazione.

Art. 462. (Pesi e misure). — Sorveglieranno che non si usino nel pubblico commercio pesi e misure diverse da quelle stabilite dalla legge, o mancanti del bollo prescritto, e dichiareranno in contravvenzione coloro che ritengono falsi pesi e false misure, anche senza farne uso, nei magazzini, nelle botteghe, sulle piazze o mercati.

Art. 463. (Maltrattamento agli animali). — È vietato incrudelire, nei luoghi pubblici, contro animali domestici. Ove ciò avvenga, gli agenti di pubblica sicurezza faranno tosto cessare le sevizie e redigeranno verbale di contravvenzione.

Art. 464. (Manutengoli e sospetti in furti). — All'oggetto d'impedire i furti e la smaltizione dolosa degli oggetti rubati, gli agenti di pubblica sicurezza devono:

1. Denunciare all'ufficio da cui dipendono gli individui che sono notoriamente conosciuti come manutengoli;

2. Accompagnare in ufficio coloro che saranno trovati di notte a trasportare mobilia, biancheria od argenteria, ammenochè si tratti di persone conosciute e risponsabili;

3. Sorvegliare che i fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici non vendano grimaldelli a chicchessia, che non fabbrichino per figli di famiglia, domestici, o per qualunque persona incognita o sospetta, chiavi sopra stampi di cera, impronte o modelli di qualunque sorta, e che i ferravecchi non vendano chiavi usate a tali persone;

4. Indagare, coi debiti riguardi, se i gioiellieri, orefici, oriuolai, rigattieri e ferravecchi acquistino roba senza denunciarla all'autorità di pubblica sicurezza, portando la loro vigilanza specialmente su quelli che sono in sospetto di comperare roba rubata.

Art. 465. (Sicurezza delle abitazioni). — In conformità dei regolamenti municipali e della legge di pubblica sicurezza, dovranno badare che di notte non resti nelle case aperto più di un ingresso sulle pubbliche vie, e che questo sia illuminato. Ove l'ingresso non fosse illuminato, la porta deve essere chiusa; in caso diverso se ne constaterà la contravvenzione al proprietario.

Art. 466. (Sorveglianza ai negozi e botteghe). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono sorvegliare che, per dimenticanza o negligenza dei proprietari, non restino di notte aperti negozi o botteghe, avvertendone immediatamente gl'interessati.

Art. 467. (Cassette postali). — Sorveglieranno le cassette postali, onde non si tenti di sottrarne le lettere o di recarvi danno.

Art. 468. (Assistenza agli ammalati, feriti, ecc., ecc.). — Raccoglieranno gli ammalati ed i feriti che trovassero sulla pubblica via, come qualunque altra persona che fosse stata colpita da disgrazia, facendoli trasportare, a mezzo di vettura, alla loro casa, ed in mancanza di questa all'ospedale, avvisandone l'ufficio di pubblica sicurezza e raccogliendo le notizie necessarie per conoscere la causa del ferimento o della disgrazia, e per scoprire ed arrestare il colpevole, se ve ne sia.

Art. 469. (Ubbriachi). — Dovranno pure raccogliere gli ubbriachi e quelli che si trovassero addormentati nelle vie e per le piazze, accompagnandoli ai loro domicili, se li hanno, oppure ai dormitorii municipali, se si tratta di operai o di altra gente onesta, sprovvista di alloggio e di ricovero, e traducendoli in caserma se si tratta di oziosi, di vagabondi o di persone che non possono dar conto di sè.

Art. 470. (Rinvenimento di cadaveri). — Se si trovassero individui morti sulla pubblica via, gli agenti di pubblica sicurezza ne dovranno avvertire il più vicino ufficio, senza però far rimuovere il cadavere.

L'ufficiale di pubblica sicurezza, che dovrà accorrere all'annuncio, farà togliere immediatamente il cadavere dalla pubblica vista quando si tratti di morte accidentale, o altrimenti non proveniente da reato; se invece si tratta di omicidio, dovrà avvertirne subito l'autorità giudiziaria, ed intanto fare le pratiche per la scoperta ed arresto dei colpevoli.

Art. 471. (Fanciulli abbandonati). — Quando si trovassero fanciulli abbandonati o smarriti, si dovranno ricondurre alle loro abitazioni, se queste sono note, diversamente si consegneranno all'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 472. (Incendi). — Quando si abbia avviso di un incendio, gli agenti di pubblica sicurezza ne avvertiranno subito il più vicino ufficio, il comando della compagnia ed i civici pompieri; quindi si recheranno senza indugio sul posto e presteranno opera efficace all'estinzione dell'incendio, mettendo in salvo le persone e le robe, e prendendo le necessarie disposizioni per impedire qualunque furto o trafugamento.

La direzione delle operazioni per domare o circoscrivere l'incendio, sarà lasciata ai pompieri, appena giungono sul posto.

Gli agenti di pubblica sicurezza indagheranno per conoscere la causa dell'incendio, e segnaleranno ai loro superiori le persone che si saranno distinte per zelo ed abnegazione, e quelle che avranno esposto a pericolo la loro vita.

Art. 473. (Rifiuto di prestare assistenza). — Coloro che nei casi di tumulto, d'incendio o di altra calamità, ricusano o trascurano di fare quei lavori o servizi, e prestare quei soccorsi dei quali saranno richiesti da legittima autorità, cadono in contravvenzione.

Art. 474. (Detenzione di armi proibite). — Gli agenti di pub-

blica sicurezza devono vegliare con speciale premura all'osservanza delle leggi sul porto delle armi. La loro vigilanza deve essere rivolta specialmente sulle persone notoriamente conosciute come dedite alle risse, ai furti, alle grassazioni ed alle violenze.

A tale effetto sarà opportuno che le perquisizioni pel sequestro delle armi vietate, siano fatte col concorso del numero necessario di agenti, non dimenticando però mai l'urbanità di modi e la prescritta moderazione.

Queste perquisizioni non si dovranno tralasciare, massime di notte, sugli oziosi e pregiudicati, che si trovassero a girovagare per la città.

Art. 475. (Arruolamenti, ingaggi, ecc.). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono sorvegliare e riferire nel caso si facessero arruolamenti, ingaggi od accolte di uomini, di armi o di munizioni da guerra, oppure se taluno tenesse deposito di armi, senza averne fatta denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 476. Gli agenti di pubblica sicurezza devono curare con tutta diligenza e sollecitudine l'esecuzione dei mandati di cattura loro affidati, come in generale, qualunque ordine dei loro superiori.

Il comandante la sezione o brigata dovrà tenere un registro dei mandati di cattura, come pure delle circolari d'arresto, che pervengono dal Ministero o da altri uffici, e dovrà una volta al mese rendere conto dei mandati che non furono eseguiti, indicando il motivo che ne impedì l'esecuzione.

Art. 477. Allorquando un grave reato sia avvenuto, devono gli agenti di pubblica sicurezza, a qualunque ora, di giorno e di notte, avvertirne l'ufficio di pubblica sicurezza ed il comandante della compagnia.

Art. 478. (Verbali delle operazioni). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono consegnare in un rapporto o verbale chiaro ed esatto tutto quanto ebbero ad osservare e compiere nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 479. — (Relazione dei verbali). — Il processo verbale deve indicare con ogni particolarità tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona, e, quando vi siano individui arrestati, tutte le loro generalità, il domicilio ed il motivo dell'arresto, in modo da offrire una sufficiente spiegazione del fatto avvenuto, e costituire un atto compiuto e formale.

I comandanti dovranno istruire accuratamente i loro sottoposti sul modo di redigere questi verbali.

Capo XI. — *Servizi di perlustrazione in città e norme per disporli.*

Art. 480. (Agenti di perlustrazione). — Fatta deduzione dei graduati e delle guardie incaricate dei servizi speciali, tutti gli altri agenti della compagnia, sezione, brigata e sottobrigata devono essere destinati al servizio di perlustrazione e di sorveglianza, sia diurna che notturna della città.

Art. 481. (Divieto di distrarre gli agenti). — Dal servizio di pattuglia dovrà essere distratto il minor numero di uomini possibile, ed i prefetti chiederanno rigorosamente conto al questore od all'ispettore di pubblica sicurezza di ogni singolo agente che non concorra in questo servizio, verificando se quelli destinati ai servizi speciali non lo siano in numero superiore allo stretto bisogno, oppure lo siano in numero non corrispondente al totale della forza assegnata, o se taluno sia impiegato in servizi particolari, od in altri che non appartengono strettamente all'istituzione del corpo.

Senza questo severo controllo il servizio di sorveglianza della città non potrebbe procedere regolarmente, la città non sarebbe diligentemente perlustrata, il numero degli agenti non si troverebbe mai bastante a tutti i bisogni, e continuerebbe l'abuso che gli agenti destinati alle pattuglie siano la parte minore della compagnia o della brigata.

Art. 482. (Scompartimenti). — In base al numero delle pattuglie, che si potranno eseguire secondo la forza disponibile in ciascuna sezione, brigata e sottobrigata, la città sarà divisa in scompartimenti.

Art. 483. (Pattuglie). — Si dovrà tener presente che una pattuglia, per un servizio continuato tutta la notte, richiede quattro agenti, due pattuglie ne richiedono otto, quattro pattuglie sedici, cinque pattuglie venti, venti pattuglie ottanta, cento pattuglie quattrocento, e così di seguito, moltiplicando il numero quattro per il numero delle pattuglie, oppure dividendo per quattro il numero degli agenti che si hanno disponibili.

Art. 484. (Piantone in caserma). — Dal numero degli agenti disponibili sarà dedotta giornalmente e per turno una sola guardia pei servizi di piantone in caserma e di cucina.

Art. 485. (Giro delle pattuglie). — Il questore nelle città in cui sono stabiliti uffici di Questura, o l'ispettore di pubblica sicurezza nelle altre, coll'approvazione del prefetto, fisseranno il giro delle pattuglie notturne, per modo che la città intiera debba essere perlustrata esattamente e regolarmente.

Nel tracciare il giro delle singole pattuglie avranno riguardo alle località che meritano una maggiore sorveglianza, sia perchè di maggiore concorso, sia perchè vi esistono negozi, stabilimenti od uffici che esigono una vigilanza più assidua, sia perchè sono abitate da gente facinorosa, sia per altri riguardi molteplici di pubblica sicurezza.

In siffatte località la periferia da assegnarsi alle pattuglie deve essere più breve e ristretta onde le guardie possano perlustrarle in un periodo minore di tempo.

Prima di fissare definitivamente il giro delle pattuglie, il questore e l'ispettore dovranno, assieme al comandante della compagnia o brigata, recarsi sul posto, percorrere il tracciato che si vorrebbe stabilire, riconoscere il tempo necessario a perlustrarlo a passo misurato di pattuglia, rimarcare i punti e gli sbocchi delle vie che dovranno segnalarsi alla speciale attenzione degli agenti, e notare tutte le particolarità che sono necessarie per un servizio di vigilanza intelligente ed efficace.

Art. 486. (Prospetto degli scompartimenti). — Stabilito per tal modo il piano generale degli scompartimenti da assegnarsi alle pattuglie notturne, il questore e l'ispettore di pubblica sicurezza dovranno trascriverli in apposito prospetto, nel quale sarà indicato colla massima precisione ed esattezza, via per via, l'itinerario che ogni pattuglia dovrà seguire nel suo giro, colle avvertenze che sono particolari ad ogni scompartimento.

Si rimetterà copia del prospetto al comandante della compagnia, ai comandanti delle sezioni, brigate e sottobrigate e agli uffici di pubblica sicurezza, nella cui giurisdizione dovranno eseguirsi le pattuglie perchè abbiano a curarne la esatta esecuzione.

Art. 487. (Pattuglie di notte). — La pattuglia notturna ai diversi scompartimenti dovrà eseguirsi costantemente da due guardie.

Art. 488. (Sorveglianza diurna). — La sorveglianza diurna si eseguirà di regola col mezzo di singoli agenti o piantoni, stabiliti nei vari punti della città che meritano una speciale sorveglianza, sia per la loro centralità, sia per altre ragioni di pubblica sicurezza che possono variare secondo le diverse località.

Art. 489. (Numero dei piantoni). — Il numero dei piantoni da destinarsi per turno, nel corso intero della giornata, corrisponderà al numero delle pattuglie notturne fissate in ogni città.

La forza che darà per ogni turno 20, 30, 100 pattuglie, darà di giorno, per ogni turno, altrettanti piantoni.

Art. 490. (Piantoni e loro giro). — Le località in cui dovranno collocarsi di giorno i piantoni saranno indicate in apposito prospetto dal questore o dall'ispettore, sentito il comandante.

In tale prospetto sarà precisato eziandio il giro che si credesse opportuno di fissare ad ogni piantone.

Copia del prospetto sarà rimessa agli uffici di pubblica sicurezza ed ai graduati, incaricati dell'esecuzione del servizio.

Art. 491. (Pattuglie diurne). — Nelle città in cui il prefetto ravviserà, per circostanze speciali, meno conveniente il sistema dei piantoni diurni, la sorveglianza nelle ore di giorno sarà continuata col mezzo di pattuglie, composte di due agenti.

In tal caso però il numero delle pattuglie diurne corrisponde alla metà di quelle notturne, non prestandosi la forza assegnata alle singole compagnie e brigate ad un servizio maggiore.

Sarà redatto il prospetto delle pattuglie diurne, colle norme prescritte dal presente e dagli articoli 490 e 493, avendo riguardo di allargare la periferia degli scompartimenti in quelle vie e località che non esigono nelle ore di giorno una continua sorveglianza, mantenendoli più ristretti in quelli dove per il concorso dei cittadini, o per altri motivi, occorre la presenza continua degli agenti della forza pubblica.

Il prospetto delle pattuglie sarà rimesso in copia ai graduati ed agli uffici incaricati dell'esecuzione del servizio.

Art. 492. (Sistema misto di piantoni e pattuglie). — Ove il prefetto ravvisi più giovevole alla sorveglianza diurna della città il sistema misto delle pattuglie e dei piantoni, farà redigere analogo prospetto, secondo le norme sopra indicate.

Art. 493. (Distribuzione del servizio). — Le guardie destinate alla perlustrazione notturna e diurna si divideranno in due squadre uguali per numero, che si indicheranno colle lettere *A* e *B*.

La squadra *A* eseguirà la prima e la terza pattuglia notturna; la squadra *B* eseguirà la seconda pattuglia notturna, e darà tutti i piantoni diurni, tanto nella stagione invernale, che nelle stagioni intermedie.

Invece nella stagione di estate i primi due turni di piantoni di giorno verranno somministrati dalla squadra *A*.

Pel servizio dei piantoni diurni in qualunque stagione ogni squadra si suddividerà in due parti: la prima darà i piantoni delle ore antimeridiane, la seconda quelli delle ore pomeridiane.

Art. 494. (Orario del servizio). — Meno i casi di straordinarie esigenze, l'orario delle perlustrazioni notturne e diurne, e l'orario del riposo, dovranno essere regolati in modo costantemente uniforme, locchè è indispensabile sia per la maggiore esattezza del servizio, sia pel necessario riposo delle guardie.

Art. 495. (Servizio estivo). — Nella stagione d'estate l'orario delle perlustrazioni sarà il seguente:

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto la prima pattuglia notturna comincerà il suo servizio alle ore 7 1[2 pomeridiane, ed il turno dovrà regolarsi come segue:

Squadra *A*. — Pattuglia dalle 7 1[2 pomeridiane alle 12 1[2 antimeridiane.

Squadra *B*. — Pattuglia dalle 12 1[2 alle 5 1[2 antimeridiane.

Squadra *A*. — Prima metà: darà i piantoni diurni dalle 5 1[2 alle 9 antimeridiane.

Squadra *A*. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle 9 antimeridiane alle 12 1[2 pomeridiane.

Squadra *B*. — Prima metà: darà i piantoni diurni dalle 12 1[2 alle 4 pomeridiane.

Squadra *B*. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle 4 alle 7 1[2 pomeridiane.

Nell'orario d'estate le guardie della perlustrazione notturna e diurna avranno quindi un servizio, prima di cinque ore e poi di tre e mezza.

Art. 496. (Servizio invernale). — Nella stagione d'inverno l'orario delle perlustrazioni sarà il seguente:

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, la prima pattuglia notturna comincierà il suo servizio alle ore 4 1[2 pomeridiane, ed il turno sarà regolato nel modo che segue:

Squadra *A*. — Pattuglia dalle 4 1[2 alle 9 1[2 pomeridiane.

Squadra *B*. — Pattuglia dalle 9 1[2 pomeridiane alle 2 1[2 antimeridiane.

Squadra *A*. — Pattuglia dalle 2 1[2 alle 7 1[2 antimeridiane.

Squadra *B*. — Prima metà: dà i piantoni diurni dalle 7 1[2 antimeridiane alle 12 meridiane.

Squadra *B*. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle 12 alle 4 1[2 pomeridiane.

Nell'orario d'inverno, le guardie della perlustrazione notturna e diurna avranno quindi:

La squadra *A* un servizio di cinque ore e poi di altre 5 ore.

La squadra *B* un servizio prima di 5 ore e poi di 4 1[2.

Art. 497. (Servizio nelle stazioni intermedie). — Nelle stagioni intermedie l'orario delle perlustrazioni sarà il seguente:

Aprile e settembre:

La prima pattuglia notturna comincierà il suo servizio alle 7 pomeridiane, ed il turno sarà regolato come segue:

Squadra *A*. — Pattuglia dalle 7 alle 12 pomeridiane.

Squadra *B*. — Pattuglia dalle 12 pomeridiane alle 5 antimeridiane.

Squadra *A*. — Pattuglia dalle 5 alle 10 antimeridiane: però alle 7 antimeridiane una metà della squadra *A* potrà essere ritirata, lasciando l'altra metà in servizio di piantoni sino alle 10 antimeridiane.

Squadra *B*. — Prima metà: darà i piantoni diurni dalle 10 antimeridiane alle 2 1[2 pomeridiane.

Squadra *B*. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle 2 1[2 alle 7 pomeridiane.

Nell'orario di aprile e settembre le guardie della perlustrazione notturna e diurna avranno:

Una metà della squadra *A* un servizio prima di cinque ore e poi di due.

L'altra metà un servizio prima di cinque e poi di altre cinque ore.

La squadra *B* avrà un servizio prima di cinque ore e poi di quattro e mezza.

Marzo e ottobre:

La prima pattuglia notturna comincierà il suo servizio alle ore 6 pomeridiane ed il turno sarà regolato nel modo che segue:

Squadra *A*. — Pattuglia dalle 6 alle 11 pomeridiane.

Squadra *B*. — Pattuglia dalle 11 pomeridiane alle 4 antimeridiane.

Squadra *A*. — Pattuglia dalle 4 alle 9 antimeridiane, però alle 7 antimeridiane una metà della squadra *A* potrà essere ritirata, lasciando l'altra metà in servizio di piantoni sino alle 9 antimeridiane.

Squadra *B*. — Prima metà: darà i piantoni diurni dalle 9 antimeridiane alle 1 1[2 pomeridane.

Squadra *B*. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle 1 1[2 alle 6 pomeridiane.

Nell'orario di marzo e ottobre le guardie della perlustrazione notturna e diurna avranno:

Una metà della squadra *A*: un servizio prima di 5 ore e poi di 3: l'altra metà un servizio prima di 5 ore e poi di altre 5.

La squadra *B*: avrà un servizio prima di 5 ore e poi di 4 1[2.

Art. 498. (Riposo degli agenti). — Meno casi speciali ed urgenti, alle guardie che hanno compiuto il primo turno di perlustrazione dovrà lasciarsi un riposo non interrotto di 5 ore, e in seguito un riposo non interrotto di 6 ore almeno.

Il comandante stabilirà in ogni caserma l'orario del riposo e proibirà alle guardie, che hanno compiuto il servizio di perlustrazione, di sortire dalla caserma, se non dopo il prescritto riposo,

onde non avvenga che svogliate e stanche si presentino al nuovo turno di servizio, al quale sono obbligate.

Art. 499. (Chiamata pel servizio). — Il graduato d'ispezione nella caserma è incaricato dal comandante di avvertire in tempo le guardie cui spetta il turno di servizio, e di farle svegliare se addormentate.

Art. 500. (Tabella delle squadre). — Per l'esatta esecuzione del servizio di perlustrazione notturna e diurna, ogni comandante dovrà tenere una tabella nominativa delle guardie componenti le due squadre *A* e *B*, colle indicazioni in margine dello scompartimento assegnato a ciascuna, tanto per il servizio di pattuglia, che per quello di piantone.

Art. 501. (Perlustrazione ordinaria). — Le guardie di ciascuna brigata sono destinate di regola a perlustrare gli scompartimenti della loro circoscrizione.

Art. 502. (Sorveglianza degli scompartimenti). — Agli stessi scompartimenti devono di regola esser sempre destinate le stesse guardie. Ciò è indispensabile per un buon servizio di polizia, onde gli agenti possano acquistare una esatta conoscenza, non solo delle località, ma anche delle persone da sorvegliarsi.

Art. 503. (Sostituzione delle guardie indisposte). — Accadendo che qualcuna delle guardie destinate al servizio di perlustrazione sia indisposta o per altri motivi non possa eseguire il suo servizio, dovrà essere momentaneamente surrogata da uno degli agenti incaricati dei servizi speciali o da un appuntato.

Art. 504. (Vuoti nelle brigate). — Il comandante della compagnia rimpiazzerà prontamente i vuoti che si verificassero nelle brigate per traslocamento, malattie o per altre cause, sia con agenti di nuova nomina della brigata centrale, sia con altri. Ove la surrogazione non sia possibile per deficienza di forza, si dovrà assegnare provvisoriamente ad una sola pattuglia il giro e la sorveglianza di due fra gli scompartimenti di minore importanza, che siano fra loro contigui.

Art. 505. (Invariabilità del numero e giro delle pattuglie). — Non potrà variarsi il numero delle perlustrazioni notturne, e diurne, ed il giro alle medesime assegnato, se non in casi di esigenze speciali di servizio, e sempre coll'autorizzazione del questore, nelle città in cui sono stabiliti uffizi di Questura, e dell'ispettore nelle altre.

Art. 506. (Servizi straordinari). — Occorrendo di concentrare per straordinarie esigenze di servizio presso la Questura o altrove un numero considerevole di agenti, e quando non bastino quelli della brigata centrale e della brigata di sicurezza, saranno chiamate le guardie delle altre brigate, avendo però l'avvertenza di non sospendere interamente il servizio ordinario di perlustrazione.

Art. 507. (Concorso dei RR. carabinieri). — Il prefetto prenderà i concerti col comando dell'arma dei RR. carabinieri per farli concorrere nella perlustrazione notturna di uno o più scompartimenti della città, che dovranno essere determinati, e della sorveglianza dei quali saranno responsabili.

Però all'arma dei RR. carabinieri sarà principalmente lasciato l'incarico di provvedere alla sicurezza delle vie e delle strade esterne della città.

Art. 508. (Concorso delle guardie municipali). — Dove sono guardie municipali il prefetto prenderà i concerti col sindaco per il concorso delle medesime nella perlustrazione di uno o più scompartimenti nelle ore notturne e pel servizio di uno o più piantoni nelle ore di giorno.

Art. 509. (Servizio cumulativo delle guardie di pubblica sicurezza). — Le guardie di pubblica sicurezza, tanto in servizio di pattuglia, che di piantone, devono vegliare non solo all'esecuzione delle leggi e regolamenti generali di pubblica sicurezza, ma anche dei regolamenti municipali, e contestare le relative contravvenzioni, redigendo verbali, che rimetteranno ai loro superiori.

Art. 510. (Servizio cumulativo delle guardie municipali). — Le guardie municipali alla loro volta veglieranno non solo all'esecuzione dei regolamenti municipali, ma anche di quelli di pubblica sicurezza; procederanno all'arresto dei colpevoli in flagranza di reato e redigeranno i relativi verbali, che dovranno rimettere ai loro superiori.

Art. 511. (Vicendevole assistenza fra i diversi agenti di pubblica sicurezza). — Le guardie di pubblica sicurezza devono prestare assistenza e braccio forte all'arma dei RR. carabinieri ed alle guardie municipali nelle loro operazioni di servizio in caso di bisogno, e nello stesso modo lo riceveranno.

Capo XII. — *Norme per l'esecuzione del servizio di perlustrazione notturna e diurna.*

Art. 512. (Ispezione in caserma). — In ogni caserma vi sarà un graduato d'ispezione incaricato di distribuire il servizio di perlustrazione notturna e diurna, e di ricevere i rapporti delle guardie che rientrano in caserma dopo il servizio.

Art. 513. (Appello pel servizio). — Le guardie destinate in servizio di perlustrazione, sia notturna che diurna, devono trovarsi riunite nella loro caserma prima che cominci il loro turno di servizio.

Il comandante la brigata, ed in sua mancanza il graduato d'ispezione, ne farà l'appello. Se mancanti saranno passate agli arresti.

Art. 514. (Rivista degli agenti di servizio). — Dopo l'appello, le guardie dovranno essere passate in rivista dal comandante la brigata, dal sottobrigadiere o dal graduato d'ispezione.

Questa rivista non potrà mai omettersi. Scopo della medesima è quello di constatare:

1. Se la guardia sia in grado di fare un buon servizio, se per avventura non sia indisposta, alterata dal vino o da bevande spiritose, o altrimenti impotente ad una esatta e regolare perlustrazione.

In questo caso sarà sostituita immediatamente da un'altra guardia, ed in difetto da un appuntato. Le guardie malate si faranno curare; le ubbriache si metteranno agli arresti, riferendone al comandante;

2. Se la tenuta delle guardie sia conveniente e pulita. Le guardie che sortono in servizio, devono aver sempre barba rasa, guanti bianchi e scarpe lucide.

Ogni negligenza nel vestiario e nella persona sarà punita rigorosamente;

3. Se le guardie siano provviste del revolver e delle cariche necessarie; se il revolver sia assicurato all'uncinetto, o collocato nelle apposite fondine, onde impedire che durante la perlustrazione o nelle corse abbia a cadere.

Art. 515. (Uscita dalla caserma). — Sebbene le guardie non siano di servizio e si rechino a diporto, non sarà mai loro permesso di sortire dalla caserma vestite in modo sconveniente.

Responsabile dell'osservanza di queste prescrizioni è anzitutto il graduato d'ispezione; quindi i sottobrigadieri, i brigadieri, i marescialli ed i comandanti.

Art. 516. (Contegno in pubblico). — Qualunque graduato che incontri per la città una guardia ubbriaca o vestita indecentemente, o che commettesse disordini, deve tosto farla rientrare in caserma, e consegnarla agli arresti.

(*Continua*)

Camerano Natale, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

Art. 517. — (Istruzione agli agenti di servizio). — Il brigadiere, ed in sua mancanza il graduato d'ispezione, subito dopo l'appello dovrà ricordare alle guardie che sortono in perlustrazione i principali loro doveri, in relazione al servizio che vanno ad intraprendere, facendo loro quelle avvertenze che secondo le esigenze speciali della pubblica sicurezza saranno necessarie di volta in volta, richiamando la loro attenzione sulle persone e sui luoghi, che devono vigilare in particolar modo.

Art. 518. (Cambiamento del servizio sul posto). — Le guardie di perlustrazione dovranno quindi recarsi ai loro scompartimenti e dare la muta a quelle che le hanno precedute nel servizio.

È proibito alle guardie di perlustrazione di lasciare lo scompartimento, se non vengono sostituite.

Art. 519. (Avvertenze e indicazioni agli agenti che subentrano nel servizio). — Le guardie che smontano dal servizio devono informare quelle che subentrano dei fatti più gravi e delle notizie più interessanti che hanno rilevato durante la perlustrazione, perchè sia continuata la sorveglianza che fosse necessaria.

Art. 520. (Agenti che terminano il servizio). — Le guardie che hanno terminato il loro servizio di perlustrazione, devono rientrare immediatamente in caserma e presentarsi al graduato d'ispezione per rendergli conto di ciò che hanno osservato ed operato durante la perlustrazione.

Art. 521. (Responsabilità degli agenti in servizio). — Le guardie destinate di servizio agli scompartimenti sono responsabili della tranquillità e della sicurezza dei medesimi.

I graduati dovranno, nella istruzione agli agenti di perlustrazione, far loro comprendere la gravità e le conseguenze di quest'obbligo, che loro incombe.

Art. 522. (Modo di eseguire la pattuglia). — Le guardie di perlustrazione devono percorrere il loro scompartimento a passo regolare, badando agli sbocchi di tutte le vie e vicoli che incontrano sul loro passaggio, prestando la massima attenzione a tutto quanto possa interessare la pubblica sicurezza e la protezione che devono accordare al cittadino.

Art. 523. (Doveri degli agenti di pattuglia). — È inibito alle guardie che si trovano in servizio di perlustrazione di fermarsi in colloqui, sia con estranei, sia coi compagni, e non devono entrare negli esercizi pubblici, nè tampoco nelle case di tolleranza, se non vi sono chiamate da gravi motivi di servizio, che dovranno sempre giustificare ai loro superiori. Ove ciò avvenisse, non vi si dovranno trattenere che il tempo strettamente necessario; non vi si dovranno sedere, nè mettersi a bere, nè a mangiare, nè giuocare, nè accettare qualunque cosa da chicchessia.

Art. 524. (Contegno durante la pattuglia). — Durante la perlustrazione notturna le guardie di pubblica sicurezza dovranno camminare parallelamente in mezzo alla strada, in silenzio, badando esclusivamente al servizio di cui sono incaricate.

Art. 525. (Cognizioni che gli agenti devono procurarsi). — Le guardie di servizio agli scompartimenti devono prendere esatta conoscenza delle vie, piazze e vicoli compresi nel perimetro del loro scompartimento.

Il comandante la brigata dovrà interrogarle spesso per accertarsi se abbiano veramente acquistato tali cognizioni che sono indispensabili ad un buon servizio.

Art. 526. (Conoscenza delle persone). — Le guardie destinate di perlustrazione devono procurare eziandio di conoscere le persone che abitano nel loro scompartimento per poterle utilmente proteggere in qualunque caso di bisogno.

Art. 527. (Deferenza verso i cittadini). — Le guardie di perlustrazione dovranno sempre usare la massima cortesia e deferenza verso i cittadini e i forestieri che li richiedessero di notizie, d'indicazioni e di appoggio, dimostrando tutta la premura nello assecondarli, purchè il loro dovere e l'interesse del servizio non vi si oppongano.

Art. 528. (Obblighi degli agenti in pattuglia). — I doveri principali degli agenti di perlustrazione sono i seguenti:

1. Sorvegliare la condotta dei pregiudicati che dimorano nel loro scompartimento, ed arrestare coloro che fossero sorpresi in contravvenzione agli obblighi dell'ammonizione o della sorveglianza;

2. Sorvegliare, specialmente di notte, gli individui di apparenza sospetta e quelli che col loro contegno dessero ragionevole motivo di dubitare delle loro intenzioni. Dovranno invitarli urbanamente a presentare le loro carte o a giustificare in qualunque altro modo la loro persona, e, dove non lo potessero fare, li accompagneranno in ufficio.

Lo stesso dovranno praticare per le persone oziose e girovaghe, come per quelle che trovassero in ore insolite con fardelli, involti od in possesso di robe di provenienza sospetta, o altrimenti non confacente alla loro condizione;

3. Badare che nelle ore di notte sieno chiuse le porte delle case, in conformità ai regolamenti municipali;

4. Sorvegliare che le botteghe ed i negozi non siano di notte lasciati aperti, avvisandone al caso i proprietari;

5. Impedire dopo le ore 11 di notte i canti, rumori e gli schiamazzi;

6. Arrestare i mendicanti e le meretrici girovaghe;

7. Invigilare le cassette delle lettere ed i lampioni che servono alla pubblica illuminazione onde non siano danneggiati;

8. Sorvegliare che gli esercizi pubblici si chiudano all'ora stabilita dall'autorità di pubblica sicurezza, che non vi si disturbi la pubblica quiete, e che non vi succedano disordini;

9. Impedire che le vetture corrano precipitosamente per le vie della città; che si ingombrino le strade con altri veicoli; che i vetturali girovaghino qua e là in cerca di forestieri, e che tengano spenti di notte i fanali alle loro vetture;

10. Avvertire di ogni pericolo che possa avvenire alla incolumità e provvedere perchè sia rimosso;

11. Avvisare se una casa minacciasse rovina;

12. Dare l'allarme nei casi di incendio;

13. Raccogliere i fanciulli abbandonati o smarriti;

14. Raccogliere gli ammalati e feriti, e così pure gli ubbriachi che si trovassero per le vie, provvedendo secondo il disposto dagli articoli 468 e 469 del presente regolamento;

15. Se si trovassero persone addormentate, provvedere secondo il già citato articolo 469;

16. Nel caso si trovassero sulla strada individui morti, provvedere come è prescritto dall'articolo 470;

17. Sequestrare le stampe, immagini e figure oscene che si vendessero pubblicamente ed accompagnare in ufficio i rivenditori;

18. Impedire ai venditori di giornali e stampati di disturbare, sia di giorno che di notte, la pubblica quiete con grida e schiamazzi, come pure di spargere notizie false od allarmanti;

19. Vietare che i suonatori, i saltimbanchi, i cantanti rechino molestia ai cittadini, e farsi esibire la licenza che li autorizza all'esercizio del loro mestiere;

20. Compiere in generale tutti gli altri doveri spettanti agli agenti di pubblica sicurezza secondo le leggi vigenti, come è prescritto dagli articoli 413 e seguenti del presente regolamento.

Capo XIII. — *Controllo dei servizi.*

Art. 529. (Controllo dei graduati). — Tutti i servizi, siano di perlustrazione o di altra natura, affidati agli agenti di pubblica sicurezza, devono essere controllati dai graduati in uniforme.

Il sottobrigadiere controlla il servizio degli appuntati e delle guardie; i brigadieri controllano i sottobrigadieri, i marescialli ed

il comandante della compagnia controllano i graduati e le guardie dipendenti.

Art. 530. (Disposizioni pel controllo). — Pei controlli dei comandanti, marescialli, brigadieri e sottobrigadieri, si osserverà il disposto dagli articoli 383, 389, 394 e 405.

Art. 531. (Appuntati di controllo). — Gli appuntati potranno essere destinati di controllo alle guardie in perlustrazione, quando manchino graduati superiori o quando questi non possano per maggiori esigenze di servizio eseguire il numero di controlli stabilito dal presente regolamento.

Anche gli appuntati sono tenuti a presentare ogni mattina ai loro superiori lo stato dei controlli da essi eseguiti, redatto secondo le prescrizioni degli articoli 383, 389 e 394 del presente regolamento.

Art. 532. (Numero dei controlli). — Il controllo alle guardie di perlustrazione dovrà farsi almeno tre volte per ogni turno di pattuglia di notte, e due volte per ogni turno di servizio di giorno, dimodochè ogni guardia sia controllata durante il suo servizio almeno tre volte di notte, e due di giorno.

Art. 533. (Modo dei controlli). — Il controllo non si fa ad ore stabilite, ma saltuariamente ed improvvisamente, secondo gli ordini che verrano dati di volta in volta dai comandanti di compagnia, di sezione o di brigata.

Pei controlli non vi sono punti di riunione. Le pattuglie si devono sorprendere lungo il giro della loro perlustrazione.

CAPO XIV. — *Posto di guardia alla Questura centrale.*

Art. 534. (Posto di guardia in Questura). — Nelle città, dove il numero della forza assegnata alla compagnia può permetterlo senza danno degli altri servizi, vi sarà un posto di guardia alla Questura centrale, composto di un sottobrigadiere e di quattro guardie.

Art. 535. (Servizio di sentinella). — Le guardie montano di sentinella armate di fucile, e fanno per turno un servizio di due in due ore.

Art. 536. (Servizio del corpo di guardia). — Il servizio del corpo di guardia si cambia ogni 24 ore, durante le quali gli agenti che vi sono comandati non possono allontanarsi per qualsiasi motivo. Per riposare avranno i necessari tavolacci.

Art. 537. (Cambio della sentinella). — Tanto nel montare, che nello smontare di servizio, la sentinella è accompagnata dal capoposto, e dalla guardia che deve dare la muta.

Art. 538. (Istruzione alla sentinella). — Il capoposto dà le istruzioni necessarie alla guardia che monta di servizio; ne verifica preventivamente lo stato delle armi, constata se non sia alterata da vino o da bevande spiritose, o se altrimenti sia impotente a fare un buon servizio, sostituendola, al caso, con altra, e riferendone al suo superiore.

Art. 539. (Obblighi della sentinella). — La guardia di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattenersi in colloquio con chicchessia.

Non deve permettere che si ingombri con sedie, panche, o in altro modo l'ingresso della Questura, nè che vi si impedisca la libera circolazione col formarsi capannelli, nè conversazioni di sorta.

Art. 540. (Collocamento della sentinella). — La sentinella deve essere collocata in modo da poter sorvegliare non solo l'interno, ma anche l'esterno della Questura, e dare l'allarme in caso di qualunque assembramento o dimostrazione che si avvicinasse alla Questura.

Art. 541. (Doveri del capoposto). — Il capoposto è obbligato a sorprendere frequentemente di giorno e di notte la guardia di sentinella, onde non si allontani dal posto, non si addormenti o si metta a conversare, o in altro modo manchi alla sua consegna ed ai suoi doveri.

Sorveglierà pure che le guardie componenti il posto non si allontanino, sebbene non siano di servizio, nè che si ubbriachino, nè s'introducano negli uffici della Questura.

Art. 542. (Controlli al posto di guardia). — Il posto di guardia alla Questura vien controllato dal comandante la compagnia e da quelli delle brigate centrale e di sicurezza.

Art. 543. (Saluto della sentinella). — La sentinella alla Questura presenta l'arme soltanto ai comandanti, agli ufficiali dello Esercito, al prefetto ed al questore.

CAPO XV. — *Registri e spese di cancelleria.*

Art. 544. (Registri del comandante la compagnia). — Oltre i diversi registri necessari ad una regolare amministrazione, i comandanti di compagnia dovranno avere anche i seguenti:

1. Il registro di matricola e di disciplina degli agenti che compongono la compagnia, conforme al modulo n. 22;

2. Lo stato di composizione delle singole sezioni, brigate e sottobrigate;

3. Il prospetto delle perlustrazioni notturne e diurne di tutta la città;

4. L'elenco nominativo degli agenti destinati ai diversi scompartimenti e piantoni, sì di giorno che di notte;

5. L'elenco nominativo degli agenti destinati ai servizi in borghese;

6. Il registro delle trasferte eseguite nel trimestre fuori di residenza dai diversi agenti della compagnia, nel quale sarà indicato il giorno della partenza dell'agente e quello del ritorno, colla citazione della nota dell'ufficio di pubblica sicurezza che autorizzò la trasferta;

7. L'elenco degli agenti in licenza, coll'indicazione della durata del congedo, del giorno della partenza dalla compagnia e di quello del ritorno;

8. L'elenco degli agenti entrati all'ospedale, colla data dell'ingresso e della sortita;

9. Il registro di tutte le somme riscosse per servizi privati, prestati dagli agenti, coll'indicazione di quelle pagate ai medesimi e di quelle versate nella Cassa di economia;

10. Il registro degli ordini del giorno della compagnia;

11. Il registro di protocollo delle carte che il comando riceve e spedisce, colla corrispondente rubrica.

Le carte evase saranno debitamente archiviate e conservate in perfetto ordine in apposito armadio.

Art. 545. (Registro di matricola e di disciplina). — I comandanti di compagnia dovranno tenere bene ordinati e al corrente i registri matricolari e di disciplina, iscrivendovi tutti gli elogi, le gratificazioni e le punizioni.

Art. 546. (Registri dei comandanti di sezione, brigata e sottobrigata). — I comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata nelle città ove esistono uffici di Questura dovranno avere i seguenti registri:

1. Il registro di polizia giudiziaria degli ammoniti, pregiudicati e persone sospette da sorvegliarsi, conforme al modulo numero 23;

2. Il registro di polizia amministrativa degli individui che per lo esercizio del loro mestiere o professione hanno bisogno della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, conforme al modulo numero 24;

3. Il registro dei mandati di cattura e di arresto dei disertori e renitenti alla leva, e delle persone da rintracciarsi, conforme al modulo n. 25;

4. Il registro del fondo della mensa in comune, conforme al modulo n. 26.

Art. 547. (Registri dei comandanti presso gli uffici di Prefettura). — I comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata, nelle città dove non esistono uffici di Questura, dovranno avere

tutti i registri indicati negli articoli 544 e 546, e provvederanno alla tenuta del registro di matricola e di disciplina nel modo prescritto dallo articolo 545.

Art. 548. (Notizie per la compilazione dei registri). — Gli uffici di pubblica sicurezza, dai quali dipendono le brigate e le sottobrigate, sono obbligati non solo a fornire alle medesime con prontezza e diligenza i dati necessari per la esatta compilazione e tenuta dei registri prescritti, ma anche a ragguagliarli di mano in mano delle variazioni che si andranno verificando.

Art. 549. (Provvista dei registri ed oggetti di cancelleria). — Ad eccezione degli stampati previsti dall'art. 364, tutti gli altri registri ed oggetti di cancelleria occorrenti alle varie compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate, come pure a tutti gli agenti per lo esercizio delle loro funzioni, dovranno essere somministrati dagli uffici di pubblica sicurezza, dai quali direttamente dipendono, a carico del fondo delle spese d'ufficio a ciascuno assegnato.

Tutti i rapporti e verbali degli agenti di pubblica sicurezza saranno stesi su carta portante la seguente intestazione:

« *Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compagnia, sezione, brigata, sottobrigata di* . . . . . . » (Nome della città in cui l'agente risiede).

PARTE QUINTA.

Disciplina.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 550. (Disciplina degli agenti). — La base e la forza di tutti i corpi militarmente costituiti è la disciplina, la quale dev'essere tanto più severa nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza in quanto che essendo chiamate per la loro istituzione alla tutela dell'ordine, della proprietà e della morale pubblica, devono necessariamente dare esempio di vita costumata e irreprensibile.

Art. 551. (Vantaggi della disciplina). — I comandanti e gli altri graduati del corpo dovranno rivolgere le principali e le più costanti loro premure al mantenimento della disciplina nei loro subalterni, e non lascieranno impunita qualsiasi mancanza, per quanto appaia di lieve natura.

Art. 552. (Osservanza della disciplina). — I comandanti e graduati porranno ogni studio per sviluppare e mantenere nei loro dipendenti lo spirito di emulazione nell'interesse del servizio, la obbedienza e il rispetto ai loro superiori, la deferenza e la reciproca considerazione verso i compagni, e quel sentimento di benevola e vicendevole assistenza che costituisce e mantiene la forza del corpo.

Art. 553. (Giustificazione delle punizioni). — Qualunque punizione non solo dev'essere rigorosamente giustificata, ma applicata eziandio con imparzialità e proporzionata alla mancanza commessa.

Art. 554. (Norme per applicare le punizioni). — Non può essere pronunciata alcuna punizione contro un agente, se prima non gli è stata formalmente contestata la mancanza, e non si sono verificate le sue discolpe.

Art. 555. (Contestazioni all'agente). — Le contestazioni all'agente, e le verificazioni di cui all'articolo precedente, saranno sempre fatte dal graduato o dal funzionario immediatamente superiore a quello che ha riferito la mancanza.

Art. 556. (Diritto di reclamo). — Gli agenti di pubblica sicurezza che potessero dimostrare ingiusta ed eccessiva la punizione ad essi inflitta, hanno facoltà di reclamare direttamente a qualunque dei loro superiori, ma solo dopo che si saranno sottomessi al castigo ordinato, senza permettersi alcuna osservazione men che rispettosa.

Se però il reclamo fosse manifestamente infondato, soggiaceranno ad una nuova punizione, che verrà pronunciata dallo stesso superiore al quale avranno reclamato.

Art. 557. (Registrazione delle punizioni). — Qualunque punizione dev'essere dal comandante registrata nello stesso giorno, in cui viene pronunciata, nel registro di disciplina.

Art. 558. — (Contegno dei graduati). — I comandanti e i graduati devono trattare i loro dipendenti con modi sempre dignitosi, urbani e cortesi, bensì non disgiunti dalla necessaria fermezza, ma senza burbanza e durezza che indispettisce e disaffeziona al servizio.

Imparziali, inaccessibili a qualunque rancore e personalità, dovranno guardarsi dal lasciarsi trasportare da ingiuste prevenzioni, istruendo con amorevolezza, consigliando con paterna sollecitudine, per cui si stabilisca fra superiori e dipendenti quel rispetto e quella stima che forma il pregio di una bene intesa disciplina.

I comandanti e i graduati dovranno vigilare a mantenere fra tutti i dipendenti quell'affratellamento e quella solidarietà che lega ed affeziona tutti i membri di un corpo saldamente costituito, rimuovendo in tempo ogni causa di attrito, di animosità e d'ingiusta diffidenza.

Essi dovranno sempre cercare di distogliere con premurosi avvertimenti i loro sottoposti dal cadere in qualsiasi mancanza, ma una volta commessa dovranno sempre punirla.

Art. 559. (Punizioni dei graduati). — Qualunque atto di debolezza nella disciplina, come qualunque parzialità, ingiustizia od abuso di autorità verso i dipendenti, saranno severamente puniti.

Art. 560. (Responsabilità dei graduati). — Ove in una compagnia o brigata si fosse introdotta la indisciplinatezza e il disordine, i comandanti e i graduati che non avranno provveduto in tempo a rimuoverne le cause, ne saranno responsabili.

Saranno ugualmente responsabili della rilassatezza nel servizio dei loro dipendenti, quando provenga da difetto di disciplina e di autorità sui propri dipendenti.

Art. 561. (Servizi mancati o non eseguiti). — Quando un servizio sia mancato o non sia stato eseguito convenientemente per mala disposizione, o per difetto di istruzioni da parte dei comandanti e graduati, dovranno questi essere chiamati a renderne severo conto.

Art. 562. (Subordinazione degli agenti). — Le guardie devono intiera subordinazione a tutti i loro capi e graduati, qualunque sia il grado che rivestono, quindi anche agli appuntati: esse non possono chiedere ragione dei servizi che vengono loro comandati, nè permettersi sotto qualsiasi titolo o pretesto, di allontanarsi dagli ordini ricevuti.

Art. 563. (Osservanza della via gerarchica). — A meno che si tratti di reclamo contro una punizione inflitta, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 556, i graduati e le guardie che volessero inviare qualunque istanza al Ministero, al prefetto o ad altre autorità, dovranno seguire la via gerarchica.

Art. 564. (Doveri verso i cittadini). — Gli agenti di pubblica sicurezza di qualunque grado dovranno astenersi dall'usare maniere provocanti con chicchessia, dall'oltraggiare, offendere, usare violenza ai cittadini ed anche agli arrestati, o dar luogo in qualunque altro modo a fondati reclami.

L'urbanità però non deve mai degenerare in debolezza: serii nel loro contegno, fermi e risoluti quando si tratta di eseguire la legge o un atto del loro ufficio, non dovranno cedere alle indebite pressioni, nè lasciarsi distogliere dal compimento del loro mandato.

Art. 565. (Riguardi verso gli altri agenti). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono usare i debiti riguardi agli altri agenti della forza pubblica.

Art. 566. (Obbligo del saluto). — I graduati e le guardie di pubblica sicurezza, quando siano in divisa, devono il saluto al prefetto della provincia, al sottoprefetto e al questore.

Lo devono pure ai loro superiori quando però questi sieno vestiti dell'uniforme.

Art. 567. (Saluto degli agenti in borghese). — Se gli agenti di

pubblica sicurezza vestono in borghese per l'esecuzione dei servizi di cui sono incaricati, non devono il saluto a chicchessia.

Art. 568. (Saluto verso i militari). — Non è obbligatorio il saluto fra i militari dell'esercito e i graduati e le guardie di pubblica sicurezza, eccettuato il caso che le guardie si trovino in servizio di sentinella.

Art. 569. (Divieto di ricevere regali). — Gli agenti di pubblica sicurezza non possono chiedere, nè ricevere mancie o regali o compensi per qualsiasi titolo, e neanche per motivi estranei al loro ufficio.

Art. 570. (Divieto di esercitare industrie, commercio, ecc.) — È loro assolutamente vietato di esercitare qualsiasi ramo di commercio o d'industria, nè direttamente, nè per interposta persona.

Non possono ubbriacarsi, contrar debiti o giuocare, nè possono trattenersi in pubblici esercizi, se non per servizi comandati.

Art. 571. (Uso delle armi). — Gli agenti di pubblica sicurezza possono far uso delle armi solo quando sia indispensabile per la necessaria difesa, e negli altri casi determinati dalla legge di pubblica sicurezza, osservate però sempre le norme dalla medesima prescritte.

Non si può far uso delle armi, nè sparare armi contro individui che fuggono.

L'abuso delle armi è punito secondo le prescrizioni del Codice penale comune.

Art. 572. (Appello serale). — I comandanti determineranno l'ora in cui presso ciascuna compagnia, sezione, brigata e sottobrigata si farà l'appello serale delle guardie, le quali hanno l'obbligo di trovarsi presenti all'appello, nè potranno dopo il medesimo abbandonare la caserma, se non sono comandate per ragione di servizio.

Capo II. — *Punizioni.*

Art. 573. (Graduazione delle punizioni). — Le mancanze disciplinari dei marescialli, brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie sono punite:

1. Coll'ammonizione;
2. Cogli arresti in caserma fino a 30 giorni;
3. Cogli arresti in sala di disciplina semplice sino a 40 giorni;
4. Cogli arresti in sala di disciplina di rigore sino a 30 giorni;
5. Colla sospensione dello stipendio, limitata a 15 giorni per le guardie ed estensibile sino ai due mesi pei graduati;
6. Col licenziamento dal corpo;
7. Colla espulsione;
8. Colla incorporazione nelle compagnie di disciplina.

I graduati potranno oltracciò essere puniti colla sospensione dall'ufficio sino a due mesi, e colla perdita e retrocessione dal grado.

Art. 574. (Punizioni dei comandanti). — Le mancanze disciplinari dei comandanti sono punite:

1. Coll'ammonizione;
2. Colla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio sino a due mesi;
3. Colla dispensa dal servizio;
4. Colla destituzione.

Art. 575. (Agenti da deferirsi ai Tribunali militari). — È punita secondo il Codice penale militare dai Tribunali militari:

1. La diserzione qualificata, cioè coll'asportazione di armi del corpo;
2. L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Art. 576. (Espulsione dal corpo). — Si puniscono colla pena dell'espulsione dal corpo i graduati e le guardie che accettino una retribuzione o regalo, la trascuranza sopra un verbale, il rifiuto di compiere i proprii doveri, o l'omissione volontaria dei medesimi, salve le relative azioni penali.

Art. 577. (Sospensione). — La sospensione dall'ufficio priva i brigadieri, sottobrigadieri ed appuntati dei loro distintivi. Durante il tempo della sospensione percepiranno la paga di semplice guardia e ne dovranno disimpegnare il servizio.

I comandanti di compagnia ed i marescialli sospesi hanno l'obbligo di compiere quei servizi che saranno loro comandati dalle autorità superiori, e percepiranno durante la sospensione solo metà dello stipendio.

Art. 578. (Stipendio degli agenti sospesi). — Il Governo corrisponderà sempre per intiero lo stipendio per le guardie, graduati e comandanti sospesi, ma le ritenute per il tempo della sospensione dovranno essere versate nella Cassa di economia di cui allo articolo 159, per essere erogate in conformità alle prescrizioni del regolamento.

Art. 579. (Retrocessione). — In caso di retrocessione, il graduato retrocesso non potrà essere ripristinato nel grado che dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile, fuori il caso di servizi straordinari e di singolare merito resi dal graduato retrocesso o di una serie di distinti servizi.

Art. 580. (Effetti della sospensione). — Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato nè per l'avanzamento nè per l'anzianità.

Art. 581. (Arresti in caserma). — Gli arresti in caserma non liberano il graduato o la guardia dal servizio; anzi, se si tratta di punizioni inflitte per negligenza o mancanza in servizio, saranno comandati straordinariamente e oltre il loro turno.

Art. 582. (Arresti in sala di disciplina). — In sala di disciplina è proibito fumare, giuocare, suonare, leggere e scrivere; nel solo caso che l'agente in punizione desiderasse reclamare ai proprii superiori, il comandante della brigata gli fornirà i mezzi per farlo.

Gli agenti in sala di disciplina non possono avere colloquii nè con estranei, nè con altri agenti, salvo i casi di assoluta necessità, pei quali il comandante di brigata potrà di volta in volta dare l'autorizzazione.

Art. 583. (Divieti agli agenti in sala di disciplina). — È proibito introdurre in sala di disciplina commestibili, oltre il prescritto; sono sempre esclusi il vino e il lume, come qualunque altro oggetto estraneo a quelli prefissi.

Art. 584. (Vestiario degli agenti in sala di disciplina). — Gli agenti in sala di disciplina non possono avere nella medesima altri effetti di vestiario oltre quelli prescritti per gli ammalati che entrano allo spedale; gli altri effetti di loro pertinenza, come pure l'armamento, saranno ritirati e custoditi a cura del comandante la brigata per tutto il tempo della punizione.

Art. 585. (Arresti di rigore). — L'agente che si trova agli arresti in sala di disciplina semplice riceve il vitto della mensa in comune, escluso però il vino; se invece si trova agli arresti in sala di disciplina di rigore riceve doppia razione di pane ed una minestra ogni due giorni.

Capo III. — *Da chi si pronunciano le punizioni.*

Art. 586. (Competenza dei comandanti nelle punizioni). — I comandanti di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata hanno facoltà d'infliggere ai loro subalterni:

1. L'ammonizione;
2. Gli arresti in caserma sino a venti giorni;
3. Gli arresti in sala di disciplina semplice sino a quindici giorni;
4. Gli arresti in sala di disciplina di rigore sino a dieci giorni.

Di qualunque punizione da essi inflitta devono prontamente informare il prefetto, sottoprefetto o questore, da cui direttamente dipendono, unendo sempre al rapporto il verbale delle contestazioni fatte all'agente in colpa e delle giustificazioni dal medesimo addotte, e accennando il risultato delle verificazioni fatte in seguito alle medesime.

Art. 587. (Competenza dei sottoprefetti e dei questori). — I

sottoprefetti e i questori hanno facoltà d'infliggere ai graduati e guardie:

1. L'ammonizione;

2. Gli arresti in caserma sino a trenta giorni;

3. Gli arresti in sala di disciplina semplice sino a trenta giorni;

4. Gli arresti in sala di disciplina di rigore sino a venti giorni;

5. La sospensione dallo stipendio delle guardie sino a dieci giorni.

Hanno pure facoltà di sospendere dallo stipendio e dall'ufficio i graduati e i comandanti di compagnia, ma senza determinare la durata.

Dovranno ragguagliare immediatamente il prefetto di tutte le punizioni da essi pronunciate, rimettendogli i verbali di cui allo articolo precedente.

Art. 588. (Competenza dei prefetti). — I prefetti hanno facoltà di infliggere ai graduati e guardie le seguenti punizioni:

1. Gli arresti in sala di disciplina semplice sino a quaranta giorni;

2. Gli arresti in sala di disciplina di rigore sino a trenta giorni;

3. La sospensione dallo stipendio delle guardie sino a quindici giorni;

4. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio dei graduati sino ad un mese.

Hanno pure facoltà di sospendere dall'ufficio e dallo stipendio i comandanti di compagnia, riferendone al Ministero, che ne determina la durata.

Art. 589. (Competenza del Ministero). — Spetta al Ministero pronunciare:

1. La perdita e la retrocessione dal grado dei marescialli, brigadieri, sottobrigadieri e appuntati;

2. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio degli stessi graduati e comandanti di compagnia fino a due mesi;

3. Il licenziamento dal corpo dei graduati e guardie.

Art. 590. (Parere del Consiglio di disciplina). — L'espulsione dal corpo e l'incorporazione nelle compagnie di disciplina dei graduati e guardie, la dispensa dal servizio e la destituzione dei comandanti di compagnia non può essere pronunciata dal Ministero se non dopo sentito il parere del Consiglio di disciplina.

Art. 591. (Conferma o modificazione delle punizioni). — I sottoprefetti e questori hanno facoltà di confermare o modificare le punizioni inflitte dai comandanti di compagnia e dagli altri graduati; i prefetti hanno facoltà di confermare o modificare quelle pronunciate dai sottoprefetti e questori, il Ministero ha facoltà di confermare o modificare quelle pronunciate dai prefetti.

Art. 592. (Retrocessione e perdita del grado). — La retrocessione e la perdita del grado è pronunciata dal Ministero contro i graduati che sono recidivi in mancanze disciplinari, come pure quando si siano dimostrati incapaci a mantenere la disciplina fra i dipendenti, a ben dirigerli e a comandarli.

Art. 593. (Licenziamento dal corpo). — Il licenziamento dal corpo dei graduati e delle guardie è pronunciato dal Ministero per constatata incapacità dell'agente al servizio di pubblica sicurezza, o per difetti fisici riconosciuti o sopravvenuti dopo la loro ammissione nel corpo, quando, a giudizio del medico militare, siano di natura tale da renderli inabili a continuare il servizio.

Art. 594. (Dispensa e destituzione dei comandanti). — La dispensa dal servizio dei comandanti di compagnia e la loro destituzione è provocata dal Ministero con decreto Reale in seguito a parere del Consiglio di disciplina, per cattiva condotta, per incapacità a mantenere la disciplina, a comandare e dirigere i subalterni.

È provocata la dispensa dal servizio dei comandanti di compagnia anche quando siano dichiarati dal medico militare inabili per difetti fisici a continuare il servizio.

CAPO IV. — *Mancanze alla disciplina e loro punizione.*

Art. 595. (Norme nell'infliggere le punizioni). — Nel pronunciare le punizioni si dovranno tenere le seguenti norme.

Art. 596. (Ammonizione). — Sono punite coll'ammonizione le mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

Art. 597. (Arresti in caserma). — Sono punite cogli arresti in caserma la recidiva entro tre mesi nelle mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

Art. 598. (Arresti semplici in sala di disciplina). — Sono punite cogli arresti semplici in sala di disciplina:

1. La seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze lievi alla disciplina ed al servizio;

2. La mancanza di zelo e di puntualità, non maliziosa, nello adempimento dei propri doveri, o degli incarichi avuti, la pigrizia, la negligenza o la poca volontà in servizio;

3. L'inesattezza o il non giustificato ritardo nel render conto ai superiori delle mancanze dei subalterni;

4. La negligenza e trascuratezza nella polizia del corpo, nella tenuta e nella conservazione del vestiario e delle armi;

5. Il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

6. L'allontanarsi dalla caserma, contro il divieto espresso dei superiori;

7. Il frequentare pratiche o compagnie sconvenienti;

8. Il trattenersi in esercizi pubblici, fuori dei casi di servizio, per solo oggetto di giuocare o gozzovigliare;

9. Il giuocare negli esercizi pubblici anche fuori dei casi di servizio;

10. L'ubbriacarsi;

11. Il contrarre debiti non viziosi senza soddisfarli;

12. L'oltrepassare senza autorizzazione il termine della licenza accordata;

13. L'altercare coi compagni o l'usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

14. Le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il tenere propositi sconvenienti;

15. L'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al corpo e specialmente se di sesso diverso;

16. Il commerciare od esercitare un mestiere qualunque;

17. L'introduzione indebita o il traffico nella caserma di commestibili, vino od altri oggetti;

18. Il tener tresche scandalose;

19. Il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori od all'autorità oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

20. La parzialità, l'ingiustizia, i modi sconvenienti e qualunque abuso, anche lieve, di autorità verso i dipendenti;

21. Il lasciar fuggire un detenuto per negligenza o trascuranza di custodia, salva l'azione penale.

Art. 599. (Arresti di rigore in sala di disciplina, ecc., ecc.) — Sono puniti cogli arresti di rigore in sala di disciplina, colla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, colla perdita e retrocessione del grado:

1. La recidiva entro tre mesi nell'ubbriachezza;

2. Il contrarre debiti con esercenti pubblici o con persone pregiudicate e sospette, o per causa di giuoco o per acquisto di vestiario, di anelli, orologi, ed altri oggetti di lusso o per divertimenti;

3. Il trattenersi in esercizi pubblici od in postriboli a giuocare, bere, gozzovigliare o conversare, essendo di servizio;

4. La disobbedienza agli ordini dei superiori;

5. E in generale qualunque altro grave mancamento alla disciplina o al servizio, come pure la recidiva entro tre mesi nelle altre mancanze contemplate all'articolo precedente.

Art 600. (Espulsione o passaggio nelle compagnie di disciplina). — Sono punite colla espulsione dal corpo o colla incorporazione nelle compagnie di disciplina:

1. Le mancanze di cui agli articoli 569 e 576;

2. L'incorreggibilità nel mancare alla disciplina od al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

3. Qualunque mancanza al decoro;

4. Le gravi mancanze alla disciplina od al servizio accompagnate da pubblicità, scandalo o da altre conseguenze dannose al servizio od al prestigio del corpo, salva l'applicazione delle leggi penali;

5. L'appropriazione o la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, quando non concorrano nel fatto gli estremi di un reato di competenza dell'autorità giudiziaria;

6. La violazione del segreto in affari di servizio;

7. L'istigazione alla diserzione od all'insubordinazione;

8. L'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie, nè da vie di fatto;

9. La violazione degli arresti o il dar prova di viltà in servizio;

10. L'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

11. L'assenza non autorizzata oltre le 48 ore;

12. Il contrarre matrimonio, sia religioso che civile, durante il servizio, senza autorizzazione;

13. I maltrattamenti e le vessazioni ai detenuti o ai cittadini, quando non costituiscano un reato punibile a termine del Codice penale;

14. La vendita, il pegno o l'imprestito delle armi e degli oggetti componenti la divisa, senza speciale autorizzazione;

15. Il rifiuto di compiere i propri doveri, quando il non prestarvisi può essere cagione di disordine o interrompere il buon andamento del servizio.

Art. 601. (Rapporti sulle mancanze). — Il comandante la compagnia, sezione, brigata o sottobrigata appena abbia notizia che un suo dipendente abbia contratto debiti senza soddisfarli, ne informerà il questore, sottoprefetto o prefetto che provvederanno per l'applicazione delle misure disciplinari prescritte.

Art. 602. (Agenti colpiti da mandato di cattura o condannati). — Quando contro un graduato od una guardia sia stato spiccato dall'autorità giudiziaria mandato di cattura per un crimine o delitto, oppure quando un agente qualsiasi venga sorpreso in flagranza di reato, sarà immediatamente licenziato dal corpo, spogliato di ogni distintivo e divisa e consegnato al procuratore del Re, previa sistemazione della contabilità che lo riguarda; la quale però rimarrà sospesa nei suoi effetti fino all'esito del giudizio.

La condanna a qualsiasi pena criminale o correzionale trae seco di pieno diritto l'espulsione dal corpo.

Se poi l'agente fosse imputato di un reato di competenza del Tribunale militare, sarà sospeso immediatamente dalle funzioni e dallo stipendio, salvo ogni altro provvedimento dopo il giudizio definitivo.

Art. 603. (Agenti assoluti). — Il Ministero potrà riammettere in servizio, quando lo creda del caso, l'agente prosciolto dai Tribunali civili e militari, ma in tal caso egli non avrà diritto al rimborso degli stipendi non percetti durante il processo e sino al giorno della sua riammissione in servizio.

Capo V. — *Consiglio di disciplina.*

Art. 604. (Competenza del Consiglio di disciplina). — In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina, incaricato di dare ragionata deliberazione, allorchè si tratta di gravi infrazioni disciplinari, punibili colla espulsione dal corpo o coll'invio alle compagnie di disciplina dei graduati o guardie o colla dispensa dal servizio o colla destituzione dei comandanti di compagnia.

Art. 605. (Composizione del Consiglio di disciplina). — Il Consiglio di disciplina è presieduto dal prefetto o dal questore o da chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due ufficiali dell'esercito destinati dal comandante del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di Prefettura e di un funzionario di pubblica sicurezza estratto a sorte.

Un impiegato della stessa Amministrazione, annualmente scelto dal prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Il Consiglio sarà tenuto colla necessaria solennità.

Art. 606. (Convocazione del Consiglio). — I due ufficiali dell'esercito prenderanno posto nel Consiglio di disciplina immediatamente dopo quello del consigliere di Prefettura.

Avendosi a riunire il Consiglio, il prefetto della provincia ne darà avviso in tempo opportuno all'autorità militare competente.

Art. 607. (Atti da presentarsi al Consiglio). — Il relatore presenterà al Consiglio:

1. I rapporti o verbali che constatano la mancanza imputata all'agente, contro il quale si procede;

2. L'interrogatorio dell'agente incolpato, colle contestazioni fattegli e le sue discolpe;

3. Le verificazioni fatte in esito alle discolpe prodotte dall'incolpato e le dichiarazioni testimoniali assunte;

4. Il decreto del prefetto della provincia che autorizza il Consiglio di disciplina;

5. L'attestato del medico militare rilasciato in esito alla visita, alla quale l'agente deve essere sottoposto prima del Consiglio, o dal quale risulti se l'agente per la sua fisica costituzione sia o meno atto al servizio militare;

6. Il certificato del sindaco del comune, a cui l'agente appartiene per ragione di origine o di domicilio, constatante la situazione di famiglia dell'agente stesso, i suoi mezzi di sussistenza e quelli della sua famiglia;

7. La copia degli atti di contrattazione di ferma o di giuramento dell'agente;

8. Il suo estratto di disciplina e matricola;

9. L'estratto della sua situazione di massa;

10. L'articolo del regolamento che fu violato dall'agente.

Art. 608. (Procedura del Consiglio). — Il presidente apre la discussione; fa dar lettura al Consiglio di tutti gli atti, e quindi fa introdurre nella sala l'agente incolpato, che dovrà essere libero, ma sotto la scorta di un graduato.

Il presidente interroga l'incolpato nelle sue difese e dopo di lui i membri del Consiglio possono domandargli tutti quegli schiarimenti che ravviseranno necessari.

Art. 609. (Deliberazioni del Consiglio). — Ultimato l'interrogatorio, il presidente fa allontanare dalla sala l'incolpato; riassume le risultanze della discussione, e dà la parola ai membri del Consiglio, perchè ciascuno emetta la sua opinione e il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del presidente.

Art. 610. (Rinvio della causa). — Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove verificazioni, il presidente rinvia la causa ad altra riunione e provvede agli incumbenti necessari.

Art. 611. (Processo verbale delle sedute). — Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da circostanziato e motivato processo verbale, che deve essere redatto dal segretario-relatore prima che la seduta sia sciolta.

Verrà sempre citato l'articolo al quale la deliberazione si appoggia.

Il processo verbale sarà letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del Consiglio.

Art. 612. (Trasmissioni delle deliberazioni al Ministero). — Le

deliberazioni del Consiglio con tutti gli atti e documenti di cui all'articolo 607 saranno, a mezzo del prefetto, inviate al Ministero dell'Interno, al quale spetta di approvarle o modificarle.

Il Ministero dell'Interno non può per altro adottare una punizione disciplinare più grave di quella deliberata dal Consiglio.

Art. 613. (Durata della incorporazione degli agenti nelle compagnie di disciplina). — Se il Consiglio delibera l'incorporazione dell'agente nelle compagnie di disciplina, si asterrà dal determinarne la durata, dovendosi applicare al riguardo le disposizioni del regolamento speciale per le dette compagnie.

Art. 614. (Conseguenze dell'invio alle compagnie di disciplina). — L'agente inviato alle compagnie di disciplina passa sotto la giurisdizione del loro comando, a norma del regolamento 21 marzo 1868, e viene quindi cancellato dai ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nella quale non può più essere riammesso.

Art. 615. (Sistemazione dei conti degli agenti inviati alle dette compagnie). — In pendenza dell'approvazione Ministeriale alla deliberazione del Consiglio di disciplina, l'agente è trattenuto nella sala di disciplina. Dopo l'approvazione gli verranno sistemati i conti di massa e di stipendio, e sarà quindi tradotto alle carceri giudiziarie per essere dalla forza pubblica scortato al luogo di pena.

Capo VI. — *Norme per l'invio degli agenti alle compagnie di disciplina.*

Art. 616. (Disposizioni in attesa dell'invio alle compagnie di disciplina). — Dal giorno della deliberazione del Consiglio sino a quello della comunicazione dell'approvazione Ministeriale che rende esecutoria la deliberazione, l'agente percepirà soltanto la metà dello stipendio.

Il Ministero, all'atto stesso che partecipa alla Prefettura le sue determinazioni, restituirà tutte le carte e documenti avuti in comunicazione.

Art. 617. (Traduzione degli agenti alle compagnie di disciplina). — Il prefetto od il questore in esito all'approvazione Ministeriale, di cui all'articolo precedente, trasmette al comandante della compagnia di disciplina, a mezzo della forza pubblica incaricata di scortare il condannato, l'elenco degli oggetti di vestiario che il medesimo porta seco, il certificato del medico militare attestante la sua fisica costituzione e attitudine al servizio militare, l'estratto di disciplina e matricola, l'estratto della situazione di massa, copia degli atti di ferma e di giuramento, e il certificato del sindaco sulla sua situazione di famiglia e mezzi di sussistenza.

Art. 618. (Vestiario degli agenti inviati alle dette compagnie). — Degli oggetti di divisa e di vestiario spettanti all'agente condannato all'incorporazione nelle compagnie di disciplina saranno ritirati soltanto il kepy, le cordelline e il cappotto che saranno peritati e passati in magazzino, conteggiandone l'importo nella situazione di massa individuale.

Nella stagione invernale potrà essere lasciato al condannato durante il viaggio, il cappotto, che sarà rinviato a cura del comandante la compagnia di disciplina, a spese della massa individuale.

Art. 619. (Fondo di massa dei detti agenti). — Le Amministrazioni pagheranno al Comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena in Roma il credito di massa risultante a favore dell'agente condannato al momento della chiusura dei conti.

Il Comando suddetto non rimborsa però il debito di massa che avesse il condannato.

Questo debito costituirà una perdita per l'Amministrazione ove non possa esperirsi con profitto l'azione civile verso i debitori, a norma dell'art. 292 del presente regolamento.

PARTE SESTA.

Caserme e casermaggio.

Capo I. — *Caserme.*

Art. 620. (Accasermamento). — Gli agenti di pubblica sicurezza, ad eccezione di quelli ammogliati, saranno accasermati.

Art. 621. (Spese per le caserme e il casermaggio). — Le spese per l'affitto dei locali di caserma, per le riparazioni ed i servizi di casermaggio sono intieramente a carico dei comuni in cui risiedono le guardie, come prescrive l'art. 23 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

Art. 622. (Numero delle caserme). — Vi sarà una caserma in ciascuna località in cui trovasi raccolta una compagnia, sezione o sottobrigata.

Nelle città dove esistono uffici di pubblica sicurezza distaccati dalla Prefettura o dalla Questura, o presso i quali sieno stabilite brigate o sottobrigate, queste avranno pure la loro caserma.

Art. 623. (Condizioni delle caserme). — Le caserme devono essere situate nel luogo più adatto per sorvegliare la città, e saranno, per quanto sia possibile, esenti da ogni comunicazione con estranei e provviste di due uscite.

Ogni caserma dovrà contenere un numero di stanze adatte ad alloggiare tutti i graduati e le guardie che compongono la compagnia, la sezione, la brigata o sottobrigata.

Art. 624. (Locali per le caserme). — In ciascuna caserma vi sarà una sala di riunione per l'istruzione;

Un'altra sala per la mensa in comune;

Una cucina adatta, con quanto è ad essa indispensabile;

Una camera pel magazzino del vestiario e delle armi;

Una o due camere di disciplina per le guardie in punizione, coi prescritti tavolacci;

Due camere di sicurezza, una per gli uomini e l'altra per le donne in arresto, quando non siasi a ciò provveduto con altri appositi locali.

Art. 625. (Caserme principali). — Nelle principali stazioni vi saranno nella caserma:

Una camera pel posto di guardia;

Una camera per uso di biblioteca e di lettura;

Una legnaia;

Un celliere;

Una fontana od un pozzo provvisto di buona acqua ed a sufficienza, con tutto l'occorrente per attingerla.

In mancanza del pozzo o fontana nel medesimo locale, il comune dovrà provvedervi a sue spese, mediante il trasporto in caserma dell'acqua occorrente.

Si farà ogni opera perchè vi sia annesso un cortile che possa servire agli esercizi militari e alla scuola delle armi.

Art. 626. (Stemma sulla porta esterna della caserma). — Ogni caserma avrà sulla porta esterna lo stemma di S. M., colla leggenda: *Guardie di Pubblica Sicurezza.* Lo stemma sarà provveduto a spese del comune.

Art. 627. (Indennità agli agenti fuori di caserma). — Quando per mancanza di locale o per ragioni di ordine o di disciplina non sia possibile provvedere all'alloggio in caserma di alcuni degli agenti della compagnia, sezione, brigata o sottobrigata, i comuni hanno l'obbligo di provveder loro, a proprie spese, il necessario alloggio fuori di caserma, o pagare ad essi un'indennità corrispondente al prezzo ordinario di pigione, in ragione di due camere, se si tratta di un comandante, maresciallo o capoposto; e in ragione di una sola, se si tratta di una guardia o di altro graduato.

Capo II. — *Casermaggio.*

Art. 628 (Richiesta degli oggetti di casermaggio). — La fornitura degli oggetti di casermaggio che i comuni hanno l'obbligo di somministrare ad ogni guardia e ad ogni graduato avrà luogo dietro richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dei comandanti di compagnia, sezione, brigata o sottobrigata, i quali redigeranno verbale di ricevimento e saranno responsabili della loro conservazione.

Art. 629. (Specificazione degli oggetti di casermaggio). — Gli oggetti di casermaggio da fornirsi dai comuni sono i seguenti:

Per gli uffici dei comandanti di compagnia, di sezione, brigata e sottobrigata:

1. Una o più tavole di legno, secondo il bisogno, con tiretto e serratura a chiave;

2. Il numero necessario di sedie impagliate;

3. Uno o più armadi di legno inverniciati ad olio, con serratura a chiave per riporvi le carte ed i registri.

Per le caserme:

Ogni guardia ed ogni graduato sarà provveduto di un letto ad una sola piazza se celibe, vedovo od ammogliato non convivente colla moglie; a due piazze se convive colla moglie, e coll'aggiunta di un altro letto se ha figli.

Ogni letto sarà composto di una lettiera e di due cavalletti in ferro, con assi inverniciate ad olio color verde a due riprese, un pagliericcio, un materasso, un capezzale, due lenzuola, due coperte di lana, un cuopriletto di bordato o di altra simile stoffa a colori.

Ogni graduato ed ogni guardia sarà ugualmente provveduto di un tavolo con cassetto, di una sedia, di una panca, di una rastrelliera per l'armamento, di un portamantelli di ferro, di un portacatino di ferro con brocca e catino, di un asciugamano di tela, di un cassettone od armadio per gli effetti di vestiario, di un candeliero di ottone e di una scopa ogni due mesi.

Il letto, sia desso in ferro, o formato di cavalletti in ferro e d'assi, dovrà essere lungo non meno di metri due e largo metri uno.

Il pagliericcio dovrà essere largo e lungo come il letto, alto centimetri 35 e ripieno di foglie di grano turco, da cambiarsi con altre nuove una volta l'anno, o più spesso, se occorre.

Ove per assoluta deficienza di foglie in taluna località si dovesse riempire di paglia, dovrà questa essere di buona qualità e cambiata per intero ogni tre mesi.

Il materasso deve essere di lana di buona qualità, lungo e largo come il letto e del peso di chilogrammi 15. Il capezzale sarà pure di lana di buona qualità, e dovrà pesare chilogrammi 2.

Le lenzuola di buona tela casalinga, lino o canapa di media finezza, escluso il cotone, dovranno essere lunghe metri 3 e larghe metri 1 70 per i letti ad una piazza, e pei letti a due piazze larghe metri 2 20.

Le coperte saranno lunghe da metri 2 50 a metri 2 70; e larghe pei letti ad una piazza metri 1 70, per quelli a due piazze metri 2 10, ed essere del peso le prime di chilogrammi due e mezzo, le seconde di chilogrammi 3.

Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate tre volte al mese nell'estate e due volte al mese nell'inverno; gli asciugamani una volta la settimana. I materassi ed i capezzali, non che le coperte ed i pagliericci dovranno essere spurgati una volta ogni anno, e dovranno oltracciò una volta all'anno essere battuti e cardati i materassi ed i capezzali.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e delle coperte dovrà essere fatto nelle caserme per cura dei comuni, che avranno il carico del trasporto alle caserme e viceversa.

La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di rame, mantenuti sempre stagnati, in numero e grandezza proporzionata alla forza stabilita nella caserma, di una o due padelle, di una scopa al mese, di uno o due mastelli, di un asse trinciante, di due secchie, di una tina per l'acqua, di un mastello per la sciacquatura di cucina, di due mestole di legno, di un mortaio in ferro o pietra, di una forchetta grande in ferro, di un coltello trinciante, di una mezzaluna, di una schiumarola in ferro, di una grattugia, di una piccola scure, dei capi-fuoco necessari, molle e paletta da fuoco, di un soffietto, di uno staccio, di una rastrelliera pei piatti, di due tondi e di una posata per individuo.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere effettuata ogni qualvolta se ne verificherà il bisogno ed in seguito ad invito del comandante della compagnia, sezione, brigata o sottobrigata.

Sale di disciplina e di sicurezza.

Le camere di sicurezza e quelle di disciplina debbono essere munite di tavolazzo proporzionato al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno, con coperchio, per uso dei detenuti, di una secchia di castagno cerchiata, senza ferro nè pel manico, nè per altre parti, e di un altro secchio egualmente tutto di legno per l'acqua occorrente.

Nelle camere di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi, oppure alcune catene fisse al muro con bracciapiede e solito lucchetto.

Tanto nelle camere di disciplina, che in quelle di sicurezza, vi saranno per ciascuna anche tre o più coperte di lana cadauna dell'ampiezza capace a coprire due individui, le quali dovranno essere mantenute sempre pulite, riparate, e quando siano rese inservibili surrogate con altre a richiesta del comandante.

Illuminazione.

Ogni caserma sarà provveduta delle occorrenti lanterne nei corridoi e nelle scale, a seconda della località ed in ragione del bisogno comune. Queste lanterne dovranno essere mantenute accese tutta la notte. L'olio da provvedersi dal comune dovrà essere d'olivo puro o di noce, di buona qualità mercantile, scevro della morchia e atto a bruciare, senza far fumo o tramandare odore disgustoso. La somministrazione dell'olio dovrà essere regolata nel modo seguente:

Pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre grammi 90 per ogni lume;

Pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre grammi 60 per ogni lume.

Corpi di guardia.

Nella stessa guisa verrà dai comuni provveduto alla illuminazione dei corpi di guardia, anche isolati e staccati dalle caserme, che in qualche località venissero stabiliti nell'interesse dell'ordine pubblico.

Questi corpi di guardia saranno inoltre provveduti di tutti gli oggetti occorrenti dietro richiesta del comandante.

D'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
DEPRETIS.

TABELLA N. 1. *(Art. 14 del regolamento).*

Ruolo organico della forza, dei gradi e delle paghe pel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Numero degli agenti	GRADO	PAGA individuale	AMMONTARE della spesa complessiva
3	Comandanti di 1ª classe	2600	7,800
5	Id. di 2ª id.	2200	11,000
5	Id. di 3ª id.	1800	9,000
50	Marescialli d'alloggio	1400	70,000
160	Brigadieri	1200	192,000
236	Sottobrigadieri.	1000	236,000
380	Appuntati	950	361,000
2858	Guardie	900	2,572,200
110	Allievi	750	82,500
3807			3,541,500

D'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
DEPRETIS.

Camerano Natale, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.